

N. 436

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 marzo 2026, n. 36)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 agosto 2026)



Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D218/26

Roma, 7 agosto 2026

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, recante attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa

Schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 2 della Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell'11 marzo 2025 che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale (ViDA)

Il presente decreto legislativo, che si compone di sette articoli, recepisce le disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 (direttiva ViDA), parte del pacchetto “*VAT in the Digital Age*” (ViDA), adottato dal Consiglio l'11 marzo 2025 e pubblicato il 25 marzo 2025 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il pacchetto introduce una revisione organica del sistema IVA dell'Unione europea, con l'obiettivo di adeguarlo alle esigenze dell'economia digitale, migliorare l'efficienza della riscossione dell'imposta e rafforzare gli strumenti di contrasto alle frodi.

Le disposizioni di recepimento oggetto del presente decreto, che saranno applicabili dal 1° gennaio 2027, hanno una portata chiarificatrice e intervengono, principalmente, sulle norme introdotte con il decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, con cui è stato recepito il pacchetto IVA *e-commerce*.

In particolare, le nuove disposizioni riguardano:

1. chiarimenti sull'applicazione della regola del fornitore presunto al “gruppo dei quattro”;
2. regime transitorio e abrogazione del regime di *call-off stock*;
3. calcolo della soglia dei 10.000 euro per le vendite a distanza e i servizi TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici) e opzione automatica per la tassazione a destinazione nei casi in cui il soggetto passivo aderisca al regime speciale dell'Unione (OSS UE);
4. momento impositivo nei regimi OSS;
5. regime OSS-non UE per servizi B2C resi nell'UE a soggetti extra-UE;
6. dati da fornire per l'opzione per i regimi OSS non UE e IOSS;
7. assimilazione temporanea delle forniture di energia alle vendite a distanza intracomunitarie;
8. interazione tra regime IOSS e regime PMI;
9. procedure di rimborso nei regimi OSS e IOSS.

Per recepire le modifiche apportate dall'articolo 2 della direttiva ViDA alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), con l'**articolo 1** del presente decreto vengono introdotte modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mentre l'**articolo 2** interviene sul decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Conseguentemente alle modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, l'**articolo 3** modifica le corrispondenti norme del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, introdotto dal decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. L'**articolo 4** contiene ulteriori disposizioni, mentre gli **articoli 5, 6 e 7** contengono, rispettivamente, le disposizioni di attuazione, le disposizioni finanziarie e il termine per l'applicazione, fissato al 1° gennaio 2027.

1. *Chiarimenti sull'applicazione della regola del fornitore presunto al “gruppo dei quattro”*

- **Articolo 1, comma 1, lettere a) e h), articolo 3, comma 1, lettere b) e m) e articolo 4, comma 1, del presente decreto**
- **Articolo 2, numero 1), della direttiva VIDA**
- **Articolo 14-*bis* della direttiva IVA**
- **Articolo 2-*bis*, comma 1, lettera a), e articolo 74-*septies*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**
- **Articolo 7, comma 1, lettera a), e articolo 152, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10**

L'articolo 14-*bis* della direttiva IVA, introdotto con il pacchetto *e-commerce*, disciplina il regime del fornitore presunto nei confronti del soggetto passivo che facilita, tramite un'interfaccia elettronica (quali *marketplace*, piattaforme o portali), determinate operazioni di vendita di beni.

In particolare, la disposizione prevede che il soggetto che facilita la vendita sia considerato, ai fini IVA, come cessionario e rivenditore nei seguenti casi:

- vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro (paragrafo 1);
- forniture interne a favore di una persona che non è soggetto passivo o vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea (individuate nel paragrafo 2 dell'articolo 14-*bis* della direttiva IVA con la locuzione generica "cessioni di beni effettuate nella Comunità").

L'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva IVA definisce le vendite a distanza (intracomunitarie o di beni importati) distinguendo tra diverse categorie di destinatari:

- consumatori finali;
- soggetti passivi o enti non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari non sono soggetti all'imposta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva IVA;
- soggetti appartenenti al cosiddetto "gruppo dei quattro" (persone giuridiche non soggette all'imposta, soggetti passivi che rientrano nel regime forfettario per gli agricoltori, piccole e medie imprese soggette a regimi di esenzione e altri soggetti passivi esenti).

Il paragrafo 2 dell'articolo 14-*bis* faceva riferimento alle "cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo"; tale definizione della platea dei destinatari non risultava automaticamente applicabile, soprattutto per le vendite interne facilitate da piattaforme elettroniche (per le vendite a distanza intracomunitarie di beni i destinatari sono individuati nella citata definizione di cui all'articolo 14, paragrafo 4), con il rischio di disallineamenti sistematici e di incertezze interpretative rispetto al diritto unionale.

Il correttivo introdotto con la direttiva VIDA all'articolo 14-*bis*, paragrafo 2, della direttiva IVA mira a superare tale criticità, replicando integralmente l'ambito dei destinatari dell'articolo 14, paragrafo 4, della stessa direttiva IVA.

Ai fini del recepimento, in coerenza con la disciplina unionale, con l'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, del presente decreto, è stato, pertanto, modificato l'articolo 2-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, in

attuazione dell'articolo 14-*bis* della Direttiva IVA. Il correttivo all'articolo 74-*septies*, comma 1, del decreto IVA è per coerenza di sistema.

La modifica, in sostituzione della generica espressione “a destinazione di non soggetti passivi”, ripropone l'ambito dei destinatari delineato nell'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, per le vendite a distanza intracomunitarie. La definizione distingue chiaramente tra:

- persone fisiche non soggetti d'imposta (consumatori);
- soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72;
- cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno esercitato la relativa opzione, con esclusione dei beni soggetti ad accisa.

In aggiunta, in recepimento della disposizione di cui al secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 14-*bis*, che prevede che entro il 1° luglio 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione di valutazione sul funzionamento della regola sul fornitore presunto di cui al primo comma del paragrafo 2 (vendite a distanza nella Comunità) e, se del caso, presenta una proposta legislativa per la sua ulteriore proroga, l'articolo 4 del decreto legislativo prevede, al comma 1, che, entro il 31 gennaio 2027, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alla Commissione europea una relazione sul funzionamento della disposizione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, lettere a) del dPR n. 633 del 1972, ai fini della valutazione prevista dall'articolo 14-*bis* della direttiva IVA.

Sono stati, conseguentemente, apportati i corrispondenti correttivi all'articolo 7, comma 1, lettera a) (con l'art. 3, comma 1, lett. b)), e all'articolo 152, comma 1, (con l'art. 3, comma 1, lett. m)) del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 in cui sono confluiti i sopra menzionati articoli del dPR n. 633 del 1972.

2. Regime transitorio e abrogazione del regime di call-off stock

- **Articolo 2, comma 1, lettere b), e) e f), e articolo 3, comma 1, lettere c), h) e p) del presente decreto**
- **Articolo 2, numero 2), della Direttiva VIDA**
- **Articolo 17-*bis* della Direttiva IVA**
- **Articoli 38-*ter*, comma 1, lettera a), e 41-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (poi, abrogazione degli articoli dal 30 giugno 2029)**
- **Articolo 9, comma 1, lettera a), e articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 (poi, abrogazione degli articoli dal 30 giugno 2029)**

L'articolo 17-*bis* della direttiva IVA disciplina il regime di *call-off stock*, ossia il sistema in cui un soggetto passivo trasferisce beni in un altro Stato membro affinché un cliente già individuato li acquisti in un momento successivo. Le modifiche introdotte dalla direttiva VIDA aggiornano le condizioni temporali e la data di cessazione del regime, prevedendo che i beni devono essere spediti o trasportati da un soggetto passivo (o da un terzo per suo conto) verso un altro Stato membro entro

il 30 giugno 2028 e che il regime cessa di applicarsi dal 30 giugno 2029. L'ulteriore anno accordato dal regime transitorio tiene conto delle regole del regime del *call-off stock*, nel quale il termine di 12 mesi rappresenta il periodo massimo entro il quale i beni possono permanere nel magazzino del cessionario nello Stato membro di destinazione senza che la spedizione integri un trasferimento intracomunitario assimilato.

In recepimento di tali disposizioni, l'**articolo 2, comma 1, lettere b) ed e)**, del presente decreto modificano gli articoli 38-ter, comma 1, lettera a), e 41-bis, comma 1, lettere a), del D.L. n. 331 del 1993 per includere il suddetto vincolo temporale; la **lettera f)** fissa al 30 giugno 2029 la data di cessazione del regime.

Appare utile anticipare che, al fine di ridurre i casi in cui sono necessarie registrazioni IVA multiple e nell'ottica di semplificare gli obblighi di conformità in materia di IVA associati ai trasferimenti di beni propri, la direttiva VIDA prevede l'introduzione di un apposito regime che sarà delineato dagli Stati membri nell'ambito delle disposizioni con effetto a decorrere dal 1° luglio 2028 e che comprenderà i movimenti transfrontalieri di beni che sono attualmente oggetto del regime di *call-off stock*.

La presente modifica è, quindi, parte della transizione verso la digitalizzazione e armonizzazione dei regimi intra-UE, in vista dell'estensione dell'OSS ai trasferimenti di beni propri.

Conseguentemente alle modifiche al DPR n. 633 del 1972, sono stati apportati i corrispondenti correttivi all'articolo 9, comma 1, lettera a) (con l'art. 3, comma 1, lett. c)), e all'articolo 40, comma 1, lettera a) (con l'art. 3, comma 1, lett. h)), del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, prevedendo, altresì, l'abrogazione di tali articoli dal 30 giugno 2029 (con l'art. 3, comma 1, lett. p)).

3. *Calcolo della soglia dei 10.000 euro per le vendite a distanza e i servizi TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione e elettronici) e opzione automatica per la tassazione a destinazione nei casi in cui il soggetto passivo aderisca al regime speciale dell'Unione (OSS UE)*

- **Articolo 1, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4), articolo 2, comma 1, lettere c), numeri 1) e 2), e d), numeri 1) e 2), e articolo 3, comma 1, lettere d), e) e g) del presente decreto**
- **Articolo 2, numeri 3) e 4), della Direttiva VIDA**
- **Rubrica Titolo V, capo 3-bis, della Direttiva IVA e articolo 59-quater della direttiva IVA**
- **Articolo 7-octies, comma 2, lettere b) e c), comma 3, lettera b), e comma 4), del D.P.R. n. 633 del 1972 e articoli 40, comma 4, lettere b) e c), e 41, comma 1, lettere b), n. 2) e n. 3), del decreto-legge n. 331 del 1993**
- **Articolo 23, comma 2, lettere b) e c), comma 3, lettera b), e comma 4), e articoli 16, comma 4, lettere b) e c), e 39, comma 1, lettere b), n. 2), n. 3), del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10**

Con l'articolo 2, numero 3), della Direttiva VIDA viene modificata la rubrica del Titolo V, capo 3-bis, della Direttiva IVA (aggiunta di "talune") per segnalare che nella soglia di 10.000 concorrono solo le vendite a distanza intracomunitarie di beni a partire dallo Stato membro di stabilimento e i servizi di telecomunicazione teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) B2C.

Il correttivo non necessita di recepimento, in quanto l'articolo 7-*octies* del D.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina la soglia per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (TTE), risulta già correttamente rubricato "Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi" e la disciplina della soglia applicabile alle vendite a distanza intracomunitarie (prevista dagli articoli 40, commi 3 e 4, e 41, comma 1, lettera b), del D.L. n. 331 del 1993) è inserita in articoli relativi alla territorialità di tutte le cessioni intracomunitarie e non esclusivamente delle vendite a distanza; ne consegue che le relative rubriche risultano coerenti con il complesso delle disposizioni in essi contenute.

L'articolo 2, numero 4), della direttiva VIDA modifica l'articolo 59-*quater* della direttiva IVA, che disciplina la soglia per la territorialità dei servizi TTE e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni.

Con la modifica al paragrafo 1, lettera b), si è inteso chiarire che, ai fini del calcolo della soglia di 10.000 euro, il trasporto parte dallo Stato membro di stabilimento. La precedente formulazione era più generica in quanto prevedeva solo che i beni arrivassero in uno Stato membro diverso, senza specificare da dove fossero partiti, e si prestava, quindi, alla fuorviante interpretazione tesa ad includere trasporti provenienti da magazzini in altri Stati membri che non sono stabili organizzazioni, atteso che la soglia trova applicazione solo laddove il soggetto sia stabilito in un solo Stato membro.

Con la modifica si è voluto dare certezza al fatto che concorrono al calcolo della soglia di 10.000 euro, di cui all'articolo 59-*quater*, solo le vendite a distanza di beni forniti a partire dallo Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito.

Conseguentemente, l'**articolo 1, comma 1, lettera c)** del presente decreto, ai **numeri 1) e 3)**, ha modificato l'articolo 7-*octies*, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 per le prestazioni di servizi TTE; l'**articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1)** ha modificato l'articolo 40, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 331 del 1993 e l'**articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1)**, ha modificato l'articolo 41, comma 1, lettera b), numero 2) del decreto-legge n. 331 del 1993, per le operazioni intracomunitarie.

Il secondo correttivo, apportato al paragrafo 3 dell'articolo 59-*quater*, introduce un rinvio al paragrafo 1, lettera a), dello stesso articolo per individuare con maggiore chiarezza lo Stato competente.

Infine, viene aggiunta una disposizione che collega l'opzione al regime speciale OSS. In particolare, la disposizione prevede che l'opzione per la tassazione a destinazione si considera automaticamente esercitata dai soggetti registrati nel regime speciale OSS-UE (Titolo XII, Capo 6, Sezione 3). Tale automatismo risponde all'esigenza di garantire coerenza tra l'utilizzo del regime OSS e la determinazione del luogo delle prestazioni secondo gli articoli 33, lettera a), e 58, evitando duplicazioni procedurali e assicurando un'applicazione uniforme delle regole di territorialità. L'opzione automatica riguarda solo la Sezione 3 perché solo tale regime UE riguarda soggetti passivi stabiliti nell'Unione che effettuano prestazioni B2C rilevanti ai fini dell'articolo 59-*quater*.

Le modifiche citate sono state recepite come segue. L'**articolo 1, comma 1, lettera c)** del presente decreto ai **numeri 2) e 4)** ha modificato l'articolo 7-*octies*, comma 2, lettere c), e comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972 per le prestazioni di servizi TTE; l'**articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2)** ha

modificato l'articolo 40, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 331 del 1993 e l'**articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2)**, ha modificato l'articolo 41, comma 1, lettera b), numero 3) del decreto-legge n. 331 del 1993, per le operazioni intracomunitarie.

Conseguentemente, sono stati apportati i corrispondenti correttivi al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, articolo 16, comma 4, lettera c) (con l'art. 3, comma 1, lett. d) n. 2)), articolo 23, comma 2, lettere c), e comma 4 (con l'art. 3, comma 1, lett. e) n. 2) e n. 4)), e articolo 39, comma 1, lettera b), numero 3) (con l'art. 3, comma 1, lett. g) n. 2)).

4- Momento impositivo nei regimi OSS

- **Articolo 1, comma 1, lettera b), e articolo 3, comma 1, lettera f), del presente decreto**
- **Articolo 2, numeri 5), 6), 7) e 8), della Direttiva VIDA**
- **Articoli 66, 167-bis, primo comma, 226, punto 7-bis, e 237, della Direttiva IVA**
- **Articolo 6, ottavo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972**
- **Articolo 24 del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, aggiungendo, dopo il comma 7, un comma 8 del decreto-legge n. 331 del 1993**

L'articolo 66 della Direttiva 2006/112/CE, come riformulato, mantiene invariata la facoltà degli Stati membri di derogare agli articoli 63, 64 e 65 prevedendo che l'IVA diventi esigibile al momento dell'emissione della fattura, dell'incasso del prezzo oppure entro un termine determinato in caso di mancata o tardiva fatturazione, ma riorganizza la disposizione distinguendo chiaramente tra regola generale (paragrafo 1) ed esclusioni (paragrafo 2). La modifica più rilevante consiste nell'ampliamento e nella maggiore precisione delle ipotesi escluse dalla deroga: mentre la versione precedente escludeva soltanto le prestazioni di servizi soggette a *reverse charge* ai sensi dell'articolo 196 e le cessioni o trasferimenti di beni di cui all'articolo 67, la nuova formulazione aggiunge espressamente anche le operazioni rientranti nei regimi speciali OSS, previsti dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva IVA, applicabili ai soggetti passivi autorizzati ai sensi degli articoli 359 e 369-ter. La riforma ha, quindi, una funzione chiarificatrice e di coordinamento con il pacchetto IVA *e-commerce* e con i regimi speciali OSS, impedendo agli Stati membri di applicare regole nazionali di esigibilità differita alle operazioni gestite tramite OSS, così da garantire uniformità nel momento di esigibilità dell'imposta, maggiore coerenza nei sistemi elettronici di dichiarazione e riscossione dell'IVA e una più efficace gestione dei controlli transfrontalieri.

Nel nostro ordinamento, il regime dell'IVA per cassa è disciplinato dall'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; in aggiunta, le possibilità di deroga previste dal paragrafo 1 dell'articolo 66 sono accolte nell'ordinamento nell'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972:

- l'esigibilità non oltre l'emissione della fattura trova corrispondenza nel quarto comma, che stabilisce che, se la fattura è emessa prima del verificarsi del momento impositivo, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all'importo fatturato;
- l'esigibilità non oltre l'incasso del prezzo è recepita nel secondo e nel terzo comma che prevedono, per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità, per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione e per le prestazioni di servizi, la rilevanza del momento del pagamento del corrispettivo; per alcune operazioni verso enti pubblici,

questa regola è stata rafforzata nel tempo anche attraverso disposizioni speciali, come il quinto comma.

L'elemento di novità è stato recepito con l'**articolo 1, comma 1, lettera b)**, del presente decreto con cui è stato inserito un ottavo comma nell'articolo 6 del D.P.R. n 633 del 1972 in cui si prevede che le deroghe di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto non si applicano alle operazioni rientranti nei regimi speciali di cui agli articoli 74-*quinquies* (OSS –non UE) 74-*sexies* (OSS UE).

Conseguentemente, con l'art. 3, comma 1, lett. f), sono stati apportati i corrispondenti correttivi all'articolo 24 del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, aggiungendo, dopo il comma 7, un comma 8.

Non si è reso necessario modificare l'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012 in materia di IVA per cassa, poiché tale regime riguarda operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione (B2B) e non operazioni B2C, che costituiscono invece l'ambito applicativo dei regimi OSS.

Sempre in tema di esigibilità dell'IVA, si segnala che l'articolo 2, numero 6, della Direttiva VIDA modifica l'articolo 167-*bis* della Direttiva IVA. La nuova formulazione dell'articolo 167-*bis*, primo comma, della Direttiva 2006/112/CE non introduce modifiche sostanziali alla disciplina del diritto alla detrazione IVA per cassa, ma si limita principalmente a un aggiornamento redazionale e di coordinamento sistematico con la nuova struttura dell'articolo 66 della direttiva IVA. Non sono stati apportati correttivi nell'ordinamento interno.

Inoltre, l'articolo 2, numero 7, della Direttiva VIDA modifica l'articolo 226, punto 7-*bis*, della Direttiva IVA in tema di contabilità di cassa. La nuova formulazione dell'articolo 226, punto 7-*bis*, della Direttiva IVA non introduce modifiche sostanziali agli obblighi di fatturazione relativi al regime di contabilità di cassa, ma si limita ad aggiornare il rinvio normativo alla nuova struttura dell'articolo 66. Anche in questo caso non sono stati apportati correttivi nell'ordinamento interno.

Infine, al fine di semplificare e razionalizzare il quadro normativo unionale, l'articolo 2, numero 8, della Direttiva VIDA sopprime l'articolo 237 della Direttiva IVA che conteneva una disposizione di natura transitoria ormai senza effetti. Di conseguenza, non è stato necessario alcun correttivo.

5. *Regime OSS-non UE per servizi B2C resi nell'UE a soggetti extra-UE*

- **Articolo 1, comma 1, lettera f), numero 1), e articolo 3, comma 1, lettera i), numero 1), del presente decreto**
- **Articolo 2, numero 9), della Direttiva VIDA**
- **Articolo 359 della Direttiva IVA**
- **Articolo 74-*quinquies*, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972**
- **Articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10**

La modifica dell'articolo 359 ha funzione chiarificatrice, come evidenziato dal considerando 37 della Direttiva VIDA; essa si inserisce nel più ampio obiettivo di semplificazione e razionalizzazione del testo normativo. In particolare, la nuova formulazione elimina il riferimento espresso alla circostanza

che il destinatario non soggetto passivo sia stabilito, ovvero abbia l'indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro, limitandosi a prevedere che il soggetto passivo non stabilito nella Comunità possa avvalersi del regime speciale per le prestazioni di servizi rese a persone che non siano soggetti passivi.

La modifica introduce una formulazione più lineare e coerente con l'impianto complessivo della disciplina unionale, evitando che siano escluse dal regime OSS non UE le prestazioni rese a privati extra-UE temporaneamente presenti nel territorio dell'Unione. Alla luce della riforma introdotta dalla Direttiva VIDA, il regime speciale OSS non-UE risulta, infatti, applicabile a tutte le prestazioni B2C effettuate da prestatori extra-UE nei confronti di non soggetti passivi, indipendentemente dal luogo in cui questi siano stabiliti, residenti o domiciliati, purché il servizio sia territorialmente rilevante nell'Unione europea.

In recepimento, l'**articolo 1, comma 1, lettera f), numero 1)**, del presente decreto ha modificato l'articolo 74-*quinquies* del D.P.R. n. 633 del 1972 inserendo, al comma 1, dopo le parole «committenti non soggetti passivi d'imposta» le seguenti: «anche se domiciliati, residenti o stabiliti fuori dell'Unione europea».

Conseguentemente, con l'art. 3, comma 1, lett. i), n. 1), è stato apportato il corrispondente correttivo all'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

6. *Dati da fornire per l'opzione per i regimi OSS non UE e IOSS*

- **Articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2), e lettera g), numero 2), e articolo 3, comma 1, lettera i), numero 2) e lettera l), numero 2), del presente decreto**
- **Articolo 2, numeri 10) e 15) della Direttiva VIDA**
- **Articoli 361, paragrafo 1, lettere c), e 369-septdecies, paragrafo 1, lettere c) e paragrafo 3, lettere c), della Direttiva IVA**
- **Articolo 74-quinquies, comma 3, lettere b), e 74-sexies.1, comma 5, lettere b), del d.P.R. n. 633 del 1972**
- **Articoli 149, comma 3, lettera b), e 151, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10**

Le modifiche agli articoli 361 e 369-*septdecies* della Direttiva 2006/112/CE non incidono sulla struttura complessiva dei regimi OSS e IOSS ma riguardano i dati da fornire per l'accesso ai regimi OSS e IOSS. Il contenuto informativo sostanziale resta, quindi, invariato, in quanto già oggi il soggetto passivo non stabilito nella Comunità è tenuto a fornire i propri recapiti elettronici, comprensivi dei siti web.

La differenza principale risiede nel raffinamento lessicale e sistematico: la nuova formulazione utilizza il singolare ("indirizzo elettronico") e introduce l'inciso "ove disponibili", che chiarisce che l'indicazione dei siti web è dovuta solo qualora il soggetto passivo ne disponga effettivamente. La modifica elimina così ogni possibile ambiguità interpretativa circa l'obbligatorietà di comunicare uno o più siti web anche in assenza degli stessi e rende la disposizione più coerente con il principio di proporzionalità degli obblighi informativi.

I correttivi sono stati apportati all'articolo 74-*quinquies*, comma 3, lettere b), e 74-*sexies*.1, comma 5, lettere b), che individuano i dati da fornire ai fini dell'iscrizione ai regimi. In particolare, l'**articolo**

1, comma 1, lettera f), numero 2), ha modificato l'articolo 74-*quinquies* comma 3, lettera b), sostituendo le parole «indirizzi elettronici, inclusi i siti web» con «indirizzo elettronico, inclusi, ove disponibili, i siti web» mentre l'**articolo 1, comma 1, lettera g), numero 2)** ha modificato analogamente l'articolo 74-*sexies*.1, comma 5, lettera b).

Atteso che il comma 6 dell'articolo 74-*sexies*.1 prevede che il rappresentante fiscale comunica le informazioni di cui al comma 5 per se stesso e per ogni soggetto rappresentato, non è stato necessario apportare ulteriori correttivi, ai fini del recepimento della modifica, all'articolo 369-*septdecies*, paragrafo 3, lettere c), riguardante i dati trasmessi dall'intermediario.

Conseguentemente, con l'art. 3, comma 1, lett. i), n. 2) e lett. l), n. 2), sono stati apportati i corrispondenti correttivi rispettivamente agli articoli 149, comma 3, lettera b), e 151, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

7. Assimilazione temporanea delle forniture di energia alle vendite a distanza intracomunitarie.

- **Articolo 2, comma 1, lettera a), e articolo 3, comma 1, lettera a) del presente decreto**
- **Articolo 2, numero 12), della Direttiva VIDA**
- **Articolo 369 bis bis della Direttiva IVA**
- **Articolo 38-bis, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 331/1993**
- **Articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10**

L'articolo 2, paragrafo 12) della direttiva VIDA introduce l'articolo 369 *bis bis* nella direttiva IVA. Tale articolo considera vendite a distanza intracomunitarie di beni (ai fini dell'articolo 369 *ter*, cioè del regime OSS UE) le seguenti operazioni:

- la cessione di gas naturale tramite il sistema del gas o una rete collegata;
- la cessione di energia elettrica;
- la cessione di calore o freddo tramite reti di riscaldamento o raffreddamento;

quando queste operazioni rispettano le regole di territorialità dell'articolo 39 e sono effettuate:

- a un soggetto passivo, oppure
- a un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari non sono imponibili IVA;
- a qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo (quindi, in pratica, anche un privato);

da parte di un fornitore che non è stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta.

La norma impone di trattare queste cessioni come vendite a distanza intracomunitarie, così che il fornitore possa dichiarare l'IVA nel Paese di consumo usando il regime OSS, senza doversi identificare in ciascuno Stato membro. Il riferimento temporale ("fino al 30 giugno 2028") evidenzia che si tratta di una misura transitoria, pensata per accompagnare il nuovo assetto che sarà progressivamente introdotto in recepimento della Direttiva VIDA e consentire una gestione semplificata delle forniture energetiche transfrontaliere in una fase di passaggio.

Il richiamo "alle condizioni di cui all'articolo 39" serve a chiarire che la norma non si applica automaticamente a tutte le forniture di energia ma si applica solo a quelle che, applicando l'articolo 39, risultano imponibili in uno Stato membro. In tal caso, la cessione viene qualificata fittiziamente

come vendita a distanza intracomunitaria di beni e può rientrare nel regime OSS UE ai sensi dell'articolo 369-ter.

La disposizione è stata recepita con l'**articolo 2, comma 1, lettera a)** del presente decreto mediante l'aggiunta di un periodo all'articolo 38-bis, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993. Per coerenza terminologica, la norma tiene conto della formulazione dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce quando dette cessioni energetiche, a soggetti non rivenditori, sono territorialmente rilevanti in Italia.

Conseguentemente, l'art. 3, comma 1, lett. a) apporta il corrispondente correttivo all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, con l'aggiunta di un secondo periodo.

8. *Interazione tra il regime IOSS e il regime PMI*

- **Articolo 1, comma 1, lettere d), numeri 1) e 2), e), numeri 1) e 2), e g), numero 1), e articolo 3, comma 1, lettere l), numero 1), n) e o) del presente decreto**
- **Articolo 2, numero 14), della Direttiva VIDA**
- **Articolo 369-quaterdecies, paragrafo 1-bis, della Direttiva IVA**
- **Articoli 70-quaterdecies, comma 1, lettere e) ed e-bis), 70-octiesdecies, comma 1, lettere e) ed e-bis), e 74-sexies.1, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633**
- **Articoli 159, comma 1, lettere e) ed e-bis), 163, comma 1, lettere e) ed e-bis), e 151, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10**

L'articolo 2, paragrafo 14, della Direttiva VIDA ha aggiunto all'articolo 369-quaterdecies un paragrafo 1-bis per chiarire che il regime IOSS è incompatibile con il regime speciale di esenzione per le piccole imprese (PMI).

Pertanto, sono stati effettuati i necessari correttivi nell'ordinamento nazionale modificando, in particolare, l'articolo 70-quaterdecies, comma 1, lettere e) e e-bis) – modifica effettuata con l'**articolo 1, comma 1, lettere d), numeri 1) e 2)**, del presente decreto –, l'articolo 70-octiesdecies, comma 1, lettere e) e e-bis) – intervento di cui all'**articolo 1, comma 1, lettere e), numeri 1) e 2)** – e, infine, l'articolo 74-sexies.1, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ad opera dell'**articolo 1, comma 1, lettere g), numero 1)**.

Conseguentemente, sono stati apportati i corrispondenti correttivi agli articoli 159, comma 1, lettere e) ed e-bis) (con l'art. 3, comma 1, lett. n), n. 1) e 2)), 163, comma 1, lettere e) ed e-bis) (con l'art. 3, comma 1, lett. o) n. 1) e 2)), e 151, comma 1 (con l'art. 3, comma 1, lett. l), n. 1)), del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

9. *Procedure di rimborso nei regimi OSS e IOSS.*

- **Nessun correttivo alla disciplina interna**
- **Articolo 2, numeri 11), 13) e 16), della Direttiva VIDA**
- **Articoli 368, 369-undecies e 369-quatervicies della Direttiva IVA**
- **Articoli 74-sexies, comma 5, 74-septies, comma 2, 74-quinquies, comma 11, 74-sexies.1, comma 16 e 38-ter, comma 1-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972**

▪ **Articoli 150, comma 7, 152, comma 2, 149, comma 12, 151, comma 16, 120, comma 2, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10**

Il pacchetto VIDA reca miglioramenti normativi per chiarire l'uso e le condizioni delle procedure di rimborso applicabili in relazione ai diversi regimi.

Nel testo previgente, gli articoli 368 e 369-*quatervicies* (e ora anche il 369-*undecies*, a seguito delle modifiche VIDA) richiama anche l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 86/560/CEE, e, pertanto, gli Stati membri non potevano imporre al soggetto extra-UE la nomina di un rappresentante fiscale ai fini del rimborso IVA. Con la riforma VIDA questo rinvio è stato soppresso, poiché il nuovo impianto dei regimi speciali mantiene esclusivamente i richiami alle condizioni generali di accesso al rimborso — definite, per i soggetti extra-UE, dall'articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE e, per i soggetti UE, dagli articoli 2, punto 1, 3 e 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/9/CE — disapplicando, invece, le condizioni ostative suscettibili di impedire il rimborso, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, relativo alla reciprocità, e l'articolo 4, paragrafo 2, concernente l'effettuazione di operazioni nello Stato membro di rimborso. Ne consegue che il divieto di imporre un rappresentante fiscale, previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 86/560/CEE, non essendo qualificabile né come requisito generale di accesso né come condizione ostativa da neutralizzare, non è più espressamente salvaguardato dal sistema dei regimi speciali; ciò apre, quindi, alla possibilità per gli Stati membri di reintrodurre l'obbligo di rappresentante fiscale.

Le disposizioni interne che recepiscono la disciplina dei rimborsi, in relazione ai diversi regimi speciali, appaiono compatibili con le disposizioni unionali, come integrate dalla direttiva VIDA. Di conseguenza, non sono stati effettuati correttivi.

Considerati gli oneri amministrativi per i contribuenti e la mancanza, allo stato attuale, di elementi di rischio tali da giustificare l'intervento, non si è proceduto ad introdurre l'obbligo del rappresentante fiscale per la richiesta dei rimborsi da parte dei soggetti extra-UE. Tale facoltà potrà, comunque, essere esercitata in futuro, ove ritenuto opportuno.

Relazione tecnica

Schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 2 della Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell'11 marzo 2025 che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale (VIDA)

Il presente decreto legislativo, composto da sette articoli, recepisce le disposizioni dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 (direttiva VIDA), facenti parte del pacchetto VAT in the *Digital Age* (VIDA), adottato dal Consiglio l'11 marzo 2025 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 25 marzo 2025.

Le disposizioni di recepimento oggetto del presente decreto, che saranno applicabili dal 1° gennaio 2027, hanno una portata chiarificatrice, ordinamentale o procedurale e intervengono, principalmente, sulle norme introdotte con il decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, con cui è stato recepito il pacchetto IVA *e-commerce*. In particolare, intervengono in materia di:

1. applicazione della regola del fornitore presunto,
2. superamento del regime di *call-off stock*,
3. determinazione della soglia di 10.000 euro per vendite a distanza e servizi TTE,
4. momento impositivo nei regimi OSS,
5. utilizzo dei regimi OSS e IOSS,
6. interazione tra regime IOSS e regime PMI,
7. assimilazione temporanea delle forniture di energia alle vendite a distanza intracomunitarie
8. procedure di rimborso nell'ambito dei regimi speciali.

Le modifiche introdotte dalla direttiva VIDA sono recepite attraverso una serie di interventi normativi. In particolare, l'articolo 1 modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'articolo 2 il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331. A seguito di tali modifiche, l'articolo 3 aggiorna le corrispondenti disposizioni del Testo unico IVA. L'articolo 4 reca ulteriori disposizioni, mentre gli articoli 5, 6 e 7 riguardano rispettivamente l'attuazione delle norme, la clausola di invarianza finanziaria l'entrata in vigore delle disposizioni recate dal provvedimento dal 1° gennaio 2027. Si descrive, di seguito, la modalità di recepimento delle norme introdotte dalla Direttiva VIDA, evidenziando le modifiche apportate alla disciplina di diritto interno. Si precisa, al riguardo, che le novelle apportate alla disciplina vigente sono finalizzate a precisare e coordinare l'applicazione di disposizioni vigenti con sopravvenute norme di rango comunitario, le quali ultime non introducono, peraltro, modifiche di disciplina suscettibili di determinare effetti sul gettito tributario.

1. Chiarimenti sull'applicazione della regola del fornitore presunto al "gruppo dei quattro"

- Articolo 1, comma 1, lettere a) e h), articolo 3, comma 1, lettere b) e m) e articolo 4, comma 1, del presente decreto
- Articolo 2, numero 1), della direttiva VIDA
- Articolo 14-*bis* della direttiva IVA
- Articolo 2-*bis*, comma 1, lettera a), e articolo 74-*septies*, comma 1, del decreto del Presidente



della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

- Articolo 7, comma 1, lettera a), e articolo 152, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10

L'articolo 14-*bis* della direttiva IVA, introdotto con il pacchetto *e-commerce*, disciplina il regime del fornitore presunto nei confronti del soggetto passivo che facilita, tramite un'interfaccia elettronica (quali *marketplace*, piattaforme o portali), determinate operazioni di vendita di beni.

La definizione della platea dei destinatari di cui al paragrafo 2 dell'articolo 14-*bis*, che faceva riferimento alle cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, non risultava automaticamente applicabile alle vendite interne facilitate da piattaforme elettroniche. Per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, invece, i destinatari sono individuati nella definizione di cui all'articolo 14, paragrafo 4), con il rischio di disallineamenti sistematici e di incertezze interpretative rispetto al diritto unionale.

Il correttivo introdotto con la direttiva VIDA all'articolo 14-*bis*, paragrafo 2, della direttiva IVA mira a superare tale criticità, replicando integralmente l'ambito dei destinatari dell'articolo 14, paragrafo 4, della stessa direttiva IVA.

Ai fini del recepimento, in coerenza con la disciplina unionale, con l'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, è stato, pertanto, modificato l'articolo 2-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, in attuazione dell'articolo 14-*bis* della Direttiva IVA. Il correttivo all'articolo 74-*septies*, comma 1, del decreto IVA è per coerenza di sistema.

La modifica, in sostituzione della generica espressione "a destinazione di non soggetti passivi", ripropone l'ambito dei destinatari delineato nell'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, per le vendite a distanza intracomunitarie, ovvero persone fisiche non soggetti d'imposta (consumatori), soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72, cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno esercitato la relativa opzione, con esclusione dei beni soggetti ad accisa.

Sono stati, conseguentemente, apportati i corrispondenti correttivi all'articolo 7, comma 1, lettera a), e all'articolo 152, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

Sotto il profilo finanziario, alle disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di precisazioni volte alla definizione univoca della platea cui si applica la regola del fornitore presunto.

2. *Regime transitorio e abrogazione del regime di call-off stock*

- Articolo 2, comma 1, lettere b), e) e f), e articolo 3, comma 1, lettere c), h) e p) del presente decreto
- Articolo 2, numero 2), della Direttiva VIDA
- Articolo 17-*bis* della Direttiva IVA
- Articoli 38-*ter*, comma 1, lettere a), e 41-*bis*, comma 1, lettere a), del decreto-legge 30 agosto



1993, n. 331 (poi, abrogazione degli articoli dal 30 giugno 2029)

- Articolo 9, comma 1, lettera a), e articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 (poi, abrogazione degli articoli dal 30 giugno 2029)

L'articolo 17-*bis* della direttiva IVA disciplina il regime di *call-off stock*, ossia il sistema in cui un soggetto passivo trasferisce beni in un altro Stato membro affinché un cliente già individuato li acquisti in un momento successivo.

Le modifiche introdotte dalla direttiva VIDA aggiornano le condizioni temporali e la data di cessazione del regime di *call-off stock*, prevedendo che i beni devono essere spediti o trasportati da un soggetto passivo (o da un terzo per suo conto) verso un altro Stato membro entro il 30 giugno 2028 e che il regime cessa di applicarsi dal 30 giugno 2029.

In recepimento di tali disposizioni, l'articolo 2, comma 1, lettere b) ed e), del presente decreto modificano gli articoli 38-*ter*, comma 1, lettera a), e 41-*bis*, comma 1, lettere a), del decreto-legge n. 331 del 1993 per includere il suddetto vincolo temporale; la lettera f) fissa al 30 giugno 2029 la data di cessazione del regime.

Appare utile anticipare che, al fine di ridurre i casi in cui sono necessarie registrazioni IVA multiple e nell'ottica di semplificare gli obblighi di conformità in materia di IVA associati ai trasferimenti di beni propri, la direttiva VIDA prevede l'introduzione di un apposito regime che sarà delineato dagli Stati membri nell'ambito delle disposizioni con effetto a decorrere dal 1° luglio 2028 e che comprenderà i movimenti transfrontalieri di beni che sono attualmente oggetto del regime di *call-off stock*. La presente modifica è, quindi, parte della transizione verso la digitalizzazione e armonizzazione dei regimi intra-UE, in vista dell'estensione dell'OSS ai trasferimenti di beni propri.

Conseguentemente, sono stati apportati i corrispondenti correttivi all'articolo 9, comma 1, lettera a), e all'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, prevedendo, altresì, l'abrogazione di tali articoli dal 30 giugno 2029.

Sotto il profilo finanziario, alle disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di una modifica di carattere regolatorio volta ad aggiornare le condizioni temporali e la data di cessazione del regime semplificato di *call-off stock*, nelle more dell'introduzione di un apposito regime che comprenderà i movimenti transfrontalieri di beni che sono attualmente oggetto del regime di *call-off stock*.

3. *Calcolo della soglia dei 10.000 euro per le vendite a distanza e i servizi TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione e elettronici) e opzione automatica per la tassazione a destinazione nei casi in cui il soggetto passivo aderisca al regime speciale dell'Unione (OSS UE)*

- Articolo 1, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4), articolo 2, comma 1, lettere c), numeri 1) e 2), e d), numeri 1) e 2), e articolo 3, comma 1, lettere d), e) e g) del presente decreto
- Articolo 2, numeri 3) e 4), della Direttiva VIDA
- Rubrica Titolo V, capo 3-bis, della Direttiva IVA e articolo 59-quater della direttiva IVA
- Articolo 7-octies, comma 2, lettere b) e c), comma 3, lettera b), e comma 4), del D.P.R. n. 633 del 1972 e articoli 40, comma 4, lettere b) e c), e 41, comma 1, lettera b), n. 2) e n. 3), del



decreto-legge n. 331 del 1993

- Articolo 23, comma 2, lettere b) e c), comma 3, lettera b), e comma 4), e articoli 16, comma 4, lettere b) e c), e 39, comma 1, lettere b), n. 2), n. 3), del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10

Con l'articolo 2, numero 3), della Direttiva VIDA viene modificata la rubrica del Titolo V, capo 3-bis, della Direttiva IVA (aggiunta di "talune") per segnalare che nella soglia di 10.000 concorrono solo le vendite a distanza intracomunitarie di beni a partire dallo Stato membro di stabilimento e i servizi di telecomunicazione teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) B2C.

Il correttivo della rubrica del titolo V della Direttiva non necessita di recepimento, in quanto l'articolo 7-*octies* del D.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina la soglia per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (TTE), risulta già correttamente rubricato "Territorialità –Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi" e la disciplina della soglia applicabile alle vendite a distanza intracomunitarie (prevista dagli articoli 40, commi 3 e 4, e 41, comma 1, lettera b), del D.L. n. 331 del 1993) è inserita in articoli relativi alla territorialità di tutte le cessioni intracomunitarie e non esclusivamente delle vendite a distanza; ne consegue che le relative rubriche risultano coerenti con il complesso delle disposizioni in essi contenute.

L'articolo 2, numero 4), della direttiva VIDA modifica l'articolo 59-*quater* della direttiva IVA, che disciplina la soglia per la territorialità dei servizi TTE e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni.

Con la modifica al paragrafo 1, lettera b), si è inteso chiarire che, ai fini del calcolo della soglia di 10.000 euro, il trasporto parte dallo Stato membro di stabilimento. La precedente formulazione era più generica in quanto prevedeva solo che i beni arrivassero in uno Stato membro diverso, senza specificare da dove fossero partiti, e si prestava, quindi, alla fuorviante interpretazione tesa ad includere trasporti provenienti da magazzini in altri Stati membri che non sono stabili organizzazioni, atteso che la soglia trova applicazione solo laddove il soggetto sia stabilito in un solo Stato membro.

Con la modifica si è voluto dare certezza al fatto che concorrono al calcolo della soglia di 10.000 euro, di cui all'articolo 59-*quater*, solo le vendite a distanza di beni forniti a partire dallo Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito.

Conseguentemente, l'articolo 1, comma 1, lettera c) del presente decreto, ai numeri 1) e 3), ha modificato l'articolo 7-*octies*, comma 2, lettere b), e comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 per le prestazioni di servizi TTE; l'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) ha modificato l'articolo 40, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 331 del 1993 e l'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), ha modificato l'articolo 41, comma 1, lettera b), numero 2) del decreto-legge n. 331 del 1993, per le operazioni intracomunitarie.

Il secondo correttivo, apportato al paragrafo 3 dell'articolo 59-*quater*, introduce un rinvio al paragrafo 1, lettera a), per individuare lo Stato competente.

Infine, viene aggiunta una disposizione che prevede che l'opzione per la tassazione a destinazione si considera automaticamente esercitata dai soggetti registrati nel regime speciale OSS-UE (Titolo XII, Capo 6, Sezione 3).



Le modifiche citate sono state recepite come segue. L'articolo 1, comma 1, lettera c) del presente decreto ai numeri 2) e 4) ha modificato l'articolo 7-*octies*, comma 2, lettere c), e comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972 per le prestazioni di servizi TTE; l'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2) ha modificato l'articolo 40, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 331 del 1993 e l'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), ha modificato l'articolo 41, comma 1, lettera b), numero 3) del decreto-legge n. 331 del 1993, per le operazioni intracomunitarie.

Conseguentemente, sono stati apportati i corrispondenti correttivi all'articolo 23, comma 2, lettere c), e comma 4, all'articolo 16, comma 4, lettera c), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

Le modifiche introdotte hanno lo scopo di precisare quali siano le operazioni rilevanti per il raggiungimento della soglia di 10.000 euro, oltre la quale si provvede all'assolvimento dell'IVA nell'ambito dell'OSS.

Sotto il profilo finanziario, alle disposizioni non si ascrivono effetti finanziari negativi, trattandosi di modifiche che, nell'ambito della disciplina armonizzata, risultano volte a chiarire con maggiore precisione le operazioni che concorrono al calcolo della soglia di 10.000 euro, di cui all'articolo 59-*quater* della Direttiva IVA.

4. *Momento impositivo nei regimi OSS*

- Articolo 1, comma 1, lettera b), e articolo 3, comma 1, lettera f), del presente decreto
- Articolo 2, numeri 5), 6), 7) e 8), della Direttiva VIDA
- Articoli 66, 167-*bis*, primo comma, 226, punto 7-*bis*, e 237, della Direttiva IVA
- Articolo 6, ottavo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972
- Articolo 24 del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, aggiungendo, dopo il comma 7, un comma 8 del decreto-legge n. 331 del 1993

L'articolo 66 della Direttiva 2006/112/CE, come riformulato, mantiene invariata la facoltà degli Stati membri di derogare agli articoli 63, 64 e 65 prevedendo che l'IVA diventi esigibile al momento dell'emissione della fattura, dell'incasso del prezzo oppure entro un termine determinato in caso di mancata o tardiva fatturazione, ma riorganizza la disposizione distinguendo chiaramente tra regola generale (paragrafo 1) ed esclusioni (paragrafo 2). La modifica più rilevante consiste nell'ampliamento e nella maggiore precisione delle ipotesi escluse dalla deroga, aggiungendo espressamente anche le operazioni rientranti nei regimi speciali OSS, applicabili ai soggetti passivi autorizzati ai sensi degli articoli 359 e 369-*ter*. La riforma ha, quindi, una funzione chiarificatrice e di coordinamento con il pacchetto IVA *e-commerce* e con i regimi speciali OSS, impedendo agli Stati membri di applicare regole nazionali di esigibilità differita alle operazioni gestite tramite OSS, così da garantire uniformità nel momento di esigibilità dell'imposta, maggiore coerenza nei sistemi elettronici di dichiarazione e riscossione dell'IVA e una più efficace gestione dei controlli transfrontalieri.

Nel nostro ordinamento, il regime dell'IVA per cassa è disciplinato dall'articolo 32-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; in aggiunta, le possibilità di deroga previste dal paragrafo 1 dell'articolo 66 sono accolte nell'ordinamento nell'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972:



- a) l'esigibilità non oltre l'emissione della fattura trova corrispondenza nel quarto comma, che stabilisce che, se la fattura è emessa prima del verificarsi del momento impositivo, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all'importo fatturato;
- b) l'esigibilità non oltre l'incasso del prezzo è recepita nel secondo e nel terzo comma che prevedono, per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità, per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione e per le prestazioni di servizi, la rilevanza del momento del pagamento del corrispettivo; per alcune operazioni verso enti pubblici, questa regola è stata rafforzata nel tempo anche attraverso disposizioni speciali, come il quinto comma.

L'elemento di novità è stato recepito con l'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto con cui è stato inserito un ottavo comma nell'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 in cui si prevede che le deroghe di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto non si applicano alle operazioni rientranti nei regimi speciali di cui agli articoli 74-*quinquies* (OSS –non UE) 74-*sexies* (OSS UE).

Conseguentemente, sono stati apportati i corrispondenti correttivi all'articolo 24 del decreto legislativo 19 gennaio 2006, n. 10, aggiungendo, dopo il comma 7, un comma 8 del decreto-legge n. 331 del 1993.

Non si è reso necessario modificare l'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012 in materia di IVA per cassa, poiché tale regime riguarda operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione (B2B) e non operazioni B2C, che costituiscono invece l'ambito applicativo dei regimi OSS.

Sempre in tema di esigibilità dell'IVA, si segnala che l'articolo 2, numero 6, della Direttiva VIDA, che modifica l'articolo 167-*bis* della Direttiva IVA, non introduce modifiche sostanziali alla disciplina del diritto alla detrazione IVA per cassa, ma si limita principalmente a un aggiornamento redazionale e di coordinamento sistematico con la nuova struttura dell'articolo 66 della direttiva IVA. Non sono stati apportati, pertanto, correttivi nell'ordinamento interno.

Inoltre, l'articolo 2, numero 7, della Direttiva VIDA modifica l'articolo 226, punto 7-*bis*, della Direttiva IVA in tema di contabilità di cassa. La nuova formulazione dell'articolo 226, punto 7-*bis*, della Direttiva IVA non introduce modifiche sostanziali agli obblighi di fatturazione relativi al regime di contabilità di cassa, ma si limita ad aggiornare il rinvio normativo alla nuova struttura dell'articolo 66. Anche in questo caso non sono stati apportati correttivi nell'ordinamento interno.

Infine, al fine di semplificare e razionalizzare il quadro normativo unionale, l'articolo 2, numero 8, della Direttiva VIDA sopprime l'articolo 237 della Direttiva IVA che conteneva una disposizione di natura transitoria ormai senza effetti. Di conseguenza, non è stato necessario alcun correttivo.

Sotto il profilo finanziario, alle disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di modifiche di carattere regolatorio, nell'ottica della disciplina armonizzata, volte ad impedire agli Stati membri di applicare regole nazionali di esigibilità differita alle operazioni gestite tramite OSS.

5. *Regime OSS-non UE per servizi B2C resi nell'UE a soggetti extra-UE*

- Articolo 1, comma 1, lettera f), numero 1), e articolo 3, comma 1, lettera i), numero 1), del presente decreto



- Articolo 2, numero 9), della Direttiva VIDA
- Articolo 359 della Direttiva IVA
- Articolo 74-quinquies, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972
- Articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10

La modifica dell'articolo 359 si inserisce nel più ampio obiettivo di semplificazione e razionalizzazione del testo normativo, mediante l'eliminazione del riferimento espresso alla circostanza che il destinatario non soggetto passivo sia stabilito, ovvero abbia l'indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro e limitandosi a prevedere che il soggetto passivo non stabilito nella Comunità possa avvalersi del regime speciale per le prestazioni di servizi rese a persone che non siano soggetti passivi.

Alla luce della riforma introdotta dalla Direttiva VIDA, il regime speciale OSS non-UE risulta, infatti, applicabile a tutte le prestazioni B2C effettuate da prestatori *extra*-UE nei confronti di non soggetti passivi, indipendentemente dal luogo in cui questi siano stabiliti, residenti o domiciliati, purché il servizio sia territorialmente rilevante nell'Unione europea.

In recepimento, l'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 1), del presente decreto ha modificato l'articolo 74-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972 inserendo, al comma 1, dopo le parole «committenti non soggetti passivi d'imposta» le seguenti: «anche se domiciliati, residenti o stabiliti fuori dell'Unione europea».

Conseguentemente, è stato apportato il corrispondente correttivo all'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

Le modifiche all'articolo 74-quinquies comportano variazioni negli adempimenti in materia di IVA, ma non incidono in alcun modo sull'assoggettamento delle operazioni ad IVA in Italia, non comportando modifiche al regime della territorialità.

Sotto il profilo finanziario, pertanto, alle disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di modifiche di carattere procedurale, volte a rendere applicabile il regime OSS non-UE a tutte le prestazioni B2C effettuate da prestatori *extra*-UE nei confronti di non soggetti passivi, indipendentemente dal luogo in cui questi siano stabiliti, residenti o domiciliati, purché il servizio sia territorialmente rilevante nell'Unione europea.

6. *Dati da fornire per l'opzione per i regimi OSS non UE e IOSS*

- Articolo 1, comma 1, lettere f), numero 2), e g), numero 2), e articolo 3, comma 1, lettere i), numero 2) e l), numero 2), del presente decreto
- Articolo 2, numeri 10) e 15) della Direttiva VIDA
- Articoli 361, paragrafo 1, lettere c), e 369-septdecies, paragrafo 1, lettere c) e paragrafo 3, lettera c), della Direttiva IVA
- Articolo 74-quinquies, comma 3, lettere b), e 74-sexies.1, comma 5, lettere b), del d.P.R. n. 633 del 1972
- Articoli 149, comma 3, lettera b), e 151, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10



Le modifiche agli articoli 361 e 369-*septdecies* della Direttiva 2006/112/CE non incidono sulla struttura complessiva dei regimi OSS e IOSS ma riguardano i dati da fornire per l'accesso ai regimi OSS e IOSS. Il contenuto informativo sostanziale resta, quindi, invariato, in quanto già oggi il soggetto passivo non stabilito nella Comunità è tenuto a fornire i propri recapiti elettronici, comprensivi dei siti *web*.

I correttivi sono stati apportati all'articolo 74-*quinqüies*, comma 3, lettere b), e 74-*sexies*.1, comma 5, lettere b), che individuano i dati da fornire ai fini dell'iscrizione ai regimi. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2), ha modificato l'articolo 74-*quinqüies* comma 3, lettera b), sostituendo le parole «indirizzi elettronici, inclusi i siti web» con «indirizzo elettronico, inclusi, ove disponibili, i siti web» mentre l'articolo 1, comma 1, lettera g), numero 2) ha modificato analogamente l'articolo 74-*sexies*.1, comma 5, lettera b).

Atteso che il comma 6 dell'articolo 74-*sexies*.1 prevede che il rappresentante fiscale comunica le informazioni di cui al comma 5 per sé stesso e per ogni soggetto rappresentato, non è stato necessario apportare ulteriori correttivi ai fini del recepimento della modifica all'369-*septdecies*, paragrafo 3, lettere c), riguardante i dati trasmessi dall'intermediario.

Conseguentemente, sono stati apportati i corrispondenti correttivi agli articoli 149, comma 3, lettera b), e 151, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

Sotto il profilo finanziario, alle disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di modifiche di carattere procedurale concernenti i dati da fornire per l'accesso ai regimi OSS e IOSS.

7. *Assimilazione temporanea delle forniture di energia alle vendite a distanza intracomunitarie.*

- Articolo 2, comma 1, lettera a), e articolo 3, comma 1, lettera a) del presente decreto
- Articolo 2, numero 12), della Direttiva VIDA
- Articolo 369 *bis bis* della Direttiva IVA
- Articolo 38-bis, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 331/1993
- Articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10

L'articolo 2, paragrafo 12) della direttiva VIDA, introducendo l'articolo 369 *bis* nella direttiva IVA, stabilisce che sono considerate vendite a distanza intracomunitarie di beni, così che il fornitore possa dichiarare l'IVA nel Paese di consumo usando il regime OSS, senza doversi identificare in ciascuno Stato membro, le seguenti operazioni:

- la cessione di gas naturale tramite il sistema del gas o una rete collegata;
- la cessione di energia elettrica;
- la cessione di calore o freddo tramite reti di riscaldamento o raffreddamento;

quando queste operazioni rispettano le regole di territorialità dell'articolo 39 e sono effettuate:

- a un soggetto passivo, oppure
- a un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari non sono imponibili IVA;
- a qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo (quindi, in pratica, anche un privato);



da parte di un fornitore che non è stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta.

Si tratta di una misura transitoria (fino al 30 giugno 2028), pensata per accompagnare il nuovo assetto che sarà progressivamente introdotto in recepimento della Direttiva VIDA e consentire una gestione semplificata delle forniture energetiche transfrontaliere in una fase di passaggio.

La disposizione è stata recepita con l'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto mediante l'aggiunta di un periodo all'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993. Per coerenza terminologica, la norma tiene conto della formulazione dell'articolo 7-*bis*, comma 3, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce quando dette cessioni energetiche, a soggetti non rivenditori, sono territorialmente rilevanti in Italia.

Conseguentemente, è stato apportato il corrispondente correttivo all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, con l'aggiunta di un secondo periodo.

Le modifiche prevedono che, per le forniture di energia, possa essere utilizzato il regime OSS in luogo dell'identificazione in ciascuno Stato membro. Trattandosi di una modifica volta a semplificare gli adempimenti necessari all'assolvimento degli obblighi in materia di IVA, senza alcun effetto in termini di gettito versato in ciascuno Stato membro, si ritiene che alla misura non siano ascrivibili effetti finanziari.

Sotto il profilo finanziario, si conferma pertanto che alle disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di modifiche di carattere procedurale, volte a semplificare gli adempimenti ai fini IVA da parte di fornitori non residenti di forniture energetiche, mediante l'accesso al regime OSS.

8. *Interazione tra il regime IOSS e il regime PMI*

- Articolo 1, comma 1, lettere d), numeri 1) e 2), e), numeri 1) e 2), e g), numero 1), e articolo 3, comma 1, lettere l), numero 1), n) e o) del presente decreto
- Articolo 2, numero 14), della Direttiva VIDA
- Articolo 369-*quaterdecies*, paragrafo 1-bis, della Direttiva IVA
- Articoli 70-*quaterdecies*, comma 1, lettere e) ed e-bis), 70-*octiesdecies*, comma 1, lettere e) ed e-bis), e 74-*sexies*.1, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
- Articoli 159, comma 1, lettere e) ed e-bis), 163, comma 1, lettere e) ed e-bis), e 151, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10

L'articolo 2, paragrafo 14, della Direttiva VIDA ha aggiunto all'articolo 369-*quaterdecies* un paragrafo 1-bis per chiarire che il regime IOSS è incompatibile con il regime speciale di esenzione per le piccole imprese (PMI).

Pertanto, sono stati effettuati i necessari correttivi nell'ordinamento nazionale modificando, in particolare, gli articoli 70-*quaterdecies*, comma 1, lettere e) ed e-bis) – modifica effettuata con l'articolo 1, comma 1, lettere d), numeri 1) e 2), del presente decreto, 70-*octiesdecies*, comma 1, lettere e) ed e-bis) – intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), numeri 1) e 2) – e, infine, 74-*sexies*.1, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 da parte dell'articolo 1, comma 1, lettere g), numero 1).



Conseguentemente, sono stati apportati i corrispondenti correttivi agli articoli 159, comma 1, lettere e) ed e-bis), 163, comma 1, lettere e) ed e-bis), e 151, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

Sotto il profilo finanziario, anche a tali disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di precisazioni di carattere sistematico volte a chiarire che il regime IOSS, essendo riferito alla riscossione dell'IVA, è incompatibile con il regime speciale di esenzione per le piccole imprese (PMI), che è fuori campo IVA.

Tenuto conto che gli adempimenti previsti dal presente decreto potranno essere espletati dall'Agenzia delle Entrate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le disposizioni sopra descritte non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6 del presente provvedimento.

.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*», e in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025*», e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, n. 13;

Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;

Visto il regolamento (UE) 2025/517 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/518 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;

Vista la direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale e, in particolare, l'articolo 6, paragrafo 2;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante «*Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,*



l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie»;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*»;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 19, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*»;

Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), le parole «*a destinazione di non soggetti passivi*» sono sostituite dalle seguenti «*a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa*»;



b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: *«7-bis. Le deroghe di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto non si applicano alle cessioni e alle prestazioni rientranti nei regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-sexies.»*;

c) all'articolo 7-octies sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera b), le parole *«delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea»* sono sostituite dalle seguenti: *«delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro in cui il cedente è stabilito»*;

2) al comma 2, lettera c), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *«L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»*;

3) al comma 3, lettera b), le parole *«delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea»* sono sostituite dalle seguenti: *«delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea spediti o trasportati dal territorio dello Stato.»*;

4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui all'articolo 74-sexies.»*;

d) all'articolo 70-quaterdecies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e), le parole *«stabilimento.»* sono sostituite dalle seguenti: *«stabilimento.»*;

2) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: *«e-bis) non è identificato ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»*;

e) all'articolo 70-octiesdecies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e), le parole *«dello Stato.»* sono sostituite dalle seguenti: *«dello Stato.»*;

2) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: *«e-bis) non è identificato ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»*;

f) all'articolo 74-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole *«committenti non soggetti passivi d'imposta»* sono aggiunte le seguenti: *«anche se domiciliati, residenti o stabiliti fuori dell'Unione europea»*;

2) al comma 3, lettera b), le parole *«indirizzi elettronici, inclusi i siti web»* sono sostituite dalle seguenti: *«indirizzo elettronico, inclusi, ove disponibili, i siti web»*;

g) all'articolo 74-sexies.1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Non possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, i soggetti passivi che applicano il regime speciale di cui al Titolo V-ter.»*;

2) al comma 5, lettera b), le parole *«indirizzi elettronici, inclusi i siti web»* sono sostituite dalle seguenti: *«indirizzo elettronico, inclusi, ove disponibili, i siti web»*;



h) all'articolo 74-septies, comma 1, le parole «a destinazione di non soggetti passivi» sono sostituite dalle seguenti «a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa».

Art. 2

(Modifiche al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38-bis, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 30 giugno 2028, ai fini dell'applicazione dell'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano vendite a distanza intracomunitarie di beni le cessioni da parte di soggetti passivi che non hanno il domicilio, la residenza o una stabile organizzazione nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all'IVA, nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, di gas, attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, di energia elettrica e di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, se i beni sono usati o consumati nel territorio dell'Unione.»;

b) all'articolo 38-ter, comma 1, lettera a), dopo le parole «che agisce per suo conto,» sono aggiunte le seguenti «entro il 30 giugno 2028,»;

c) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, lettera b), le parole «delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea di beni spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro in cui il cedente è stabilito»;

2) al comma 4, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»;

d) all'articolo 41 sono state apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), numero 2), le parole «delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea di beni spediti o trasportati dal territorio dello Stato»;

2) al comma 1, lettera b), numero 3), le parole «per almeno due anni;» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno due anni. L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui all'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;»;

e) all'articolo 41-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole «che agisce per suo conto,» sono aggiunte le seguenti «entro il 30 giugno 2028,»;



f) gli articoli 38-ter e 41-bis sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2029.

Art. 3

(Modifiche al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)

1. Al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Fino al 30 giugno 2028, ai fini dell'applicazione dell'articolo 150, si considerano vendite a distanza intraunionali di beni le cessioni da parte di soggetti passivi che non hanno il domicilio, la residenza o una stabile organizzazione nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all'IVA, nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, di gas, attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, di energia elettrica e di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, se i beni sono usati o consumati nel territorio dell'Unione.»*;

b) all'articolo 7, comma 1, lettera a), le parole *«a destinazione di non soggetti passivi»* sono sostituite dalle seguenti *«a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 52, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intraunionali e che non hanno optato per l'applicazione della stessa»*;

c) all'articolo 9, comma 1, lettera a), dopo le parole *«che agisce per suo conto,»* sono aggiunte le seguenti *«entro il 30 giugno 2028,»*;

d) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, lettera b), le parole *«delle vendite a distanza intraunionali nell'Unione europea»* sono sostituite dalle seguenti: *«delle vendite a distanza intraunionali nell'Unione europea di beni spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro in cui il cedente è stabilito»*;

2) al comma 4, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»*;

e) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera b), le parole *«delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea»* sono sostituite dalle seguenti: *«delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro in cui il prestatore cedente è stabilito»*;

2) al comma 2, lettera c), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *«L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»*;

3) al comma 3, lettera b), le parole *«delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea»* sono sostituite dalle seguenti: *«delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea spediti o trasportati dal territorio dello Stato,»*;



4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui all'articolo 150.»*;

f) all'articolo 24, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: *«7-bis. Le deroghe di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano alle cessioni e alle prestazioni rientranti nei regimi speciali di cui agli articoli 149 e 150.»*;

g) all'articolo 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole *«delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea»* sono sostituite dalle seguenti: *«delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea spediti o trasportati dal territorio dello Stato»*;

2) al comma 1, lettera b), numero 3), le parole *«per almeno due anni;»* sono sostituite dalle seguenti: *«per almeno due anni. L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui all'articolo 150;»*;

h) all'articolo 40, comma 1, lettera a), dopo le parole *«che agisce per suo conto,»* sono aggiunte le seguenti *«entro il 30 giugno 2028,»*;

i) all'articolo 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole *«committenti non soggetti passivi d'imposta»* sono aggiunte le seguenti: *«anche se domiciliati, residenti o stabiliti fuori dell'Unione europea»*;

2) al comma 3, lettera b), le parole *«indirizzi elettronici, inclusi i siti web»* sono sostituite dalle seguenti: *«indirizzo elettronico, inclusi, ove disponibili, i siti web»*;

l) all'articolo 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Non possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, i soggetti passivi che applicano il regime speciale di cui al Titolo XVII.»*;

2) al comma 5, lettera b), le parole *«indirizzi elettronici, inclusi i siti web»* sono sostituite dalle seguenti: *«indirizzo elettronico, inclusi, ove disponibili, i siti web»*;

m) all'articolo 152, comma 1, le parole *«a destinazione di non soggetti passivi»* sono sostituite dalle seguenti *«a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 52, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intraunionali e che non hanno optato per l'applicazione della stessa»*;

n) all'articolo 159, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e), le parole *«stabilimento.»* sono sostituite dalle seguenti: *«stabilimento;»*;

2) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: *«e-bis) non è identificato ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»*;

o) all'articolo 163, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:



- 1) alla lettera e), le parole «*dello Stato.*» sono sostituite dalle seguenti: «*dello Stato;*»;
- 2) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «*e-bis) non è identificato ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.*»;
- p) gli articoli 9 e 40 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2029.

Art. 4

(Ulteriori disposizioni)

1. Entro il 31 gennaio 2027 il Ministero dell'economia e delle finanze, in coordinamento con le agenzie e gli altri uffici competenti, trasmette alla Commissione europea una relazione sul funzionamento della disposizione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini della valutazione prevista dall'articolo 14-*bis* della direttiva 2006/112/CE.

Art. 5

(Disposizioni di attuazione)

1. Con uno o più provvedimenti di intesa tra il direttore dell'Agenzia delle entrate e il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuati gli uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui al presente decreto e possono essere definite le modalità operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'applicazione dei regimi speciali disciplinati dal presente decreto.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

(Applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2027.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Explanatory document for transposition of directives - non-binding template*
(Documento esplicativo per il recepimento delle direttive – modello non vincolante*)

Directive:
(Direttiva:)

Articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell'11 marzo 2025 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale (VIDA)

Transposition deadline(s):
(Scadenza/e del recepimento:)

31 dicembre 2026

Contact details (Commission + Member States):
(Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri):)

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existant):
(Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e link diretto se esistente):)

Schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell'11 marzo 2025 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale (VIDA)

General context information related to the transposition of the directive in the national legal framework (if useful):
(Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell'ordinamento Giuridico nazionale (se utile):)

Correlation table:
(Tabella di concordanza:)

Updated on:
(Aggiornata il:)

Directive (Direttiva)		Additional information provided by Commission services (Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione)	National transposition measure** (Misure nazionali di recepimento**)		Comments/explanations from Member State/ Link to the consolidated version if available (Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidata se disponibile)
Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)		Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i)	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)	
Articolo 2, numero 1)	Chiarimenti sull'applicazione della regola del fornitore presunto al "gruppo dei quattro". ooo 1) l'articolo 14 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 14 bis 1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che tale soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto tali beni. 2. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica		Articolo 1, comma 1, lettere a) e h) Articolo 3, comma 1, lettere b) e m) Articolo 4	Art. 1 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), le parole «a destinazione di non soggetti passivi» sono sostituite dalle seguenti «a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono	La modifica ripropone l'ambito dei destinatari delineato nell'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, per le vendite a distanza intracomunitarie in sostituzione della generica espressione "a destinazione di non soggetti passivi". Per coerenza di sistema, è stato apportato un correttivo di coordinamento nell'articolo 74-septies del decreto IVA. L'articolo 4 del presente decreto legislativo prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze trasmetta alla Commissione europea una relazione sul funzionamento della disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini della

	quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo, si considera che il soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto tali beni. Entro il 1° luglio 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione di valutazione sul funzionamento della regola sul fornitore presunto di cui al primo comma e, se del caso, presenta una proposta legislativa per la sua ulteriore proroga.»;			<i>effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa»;</i> h) all'articolo 74-septies, comma 1, le parole «a destinazione di non soggetti passivi» sono sostituite dalle seguenti «a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a	valutazione prevista nella “review clause”.
--	--	--	--	---	--

			<i>destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa».</i> Art. 3 1. Al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:	
--	--	--	---	--

				b) all'articolo 7, comma 1, lettera a), le parole «a destinazione di non soggetti passivi» sono sostituite dalle seguenti «a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 52, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per
--	--	--	--	---

				<i>l'applicazione della stessa»;</i> m) all'articolo 152, comma 1, le parole «a destinazione di non soggetti passivi» sono sostituite dalle seguenti «a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 52, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti
--	--	--	--	--

				<i>intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa»;</i> Art. 4 1. Entro il 31 gennaio 2027 il Ministero dell'economia e delle finanze, in coordinamento con le Agenzie e gli altri uffici competenti, trasmette alla Commissione europea una relazione sul funzionamento della disposizione di cui all'articolo 2-<i>bis</i>, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ai fini della valutazione prevista dall'articolo 14-<i>bis</i> della
--	--	--	--	--

Articolo 2, numero 2	Regime transitorio e abrogazione del regime di call-off stock^{ooo} 2) l'articolo 17 bis è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, il 30 giugno 2028 o anteriormente a tale data, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi;» b) è aggiunto il seguente paragrafo: «8. Il presente articolo cessa di applicarsi il 30 giugno 2029.»;			Articolo 2, comma 1, lettere b), e) e f) Articolo 3, comma 1, lettere c), h) e p)	direttiva 2006/112/CE. Art. 2 1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni: b) all'articolo 38-ter, comma 1, lettera a), dopo le parole «che agisce per suo conto,» sono aggiunte le seguenti «entro il 30 giugno 2028,»; e) all'articolo 41-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole «che agisce per suo conto,» sono aggiunte le seguenti «entro il	Le modifiche si collocano nell'ambito del disegno di transizione verso l'estensione dell'OSS ai trasferimenti di beni propri
-----------------------------	--	--	--	---	--	---

				30 giugno 2028,»; f) gli articoli 38-ter e 41-bis sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2029. Art. 3 1. Al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: c) all'articolo 9, comma 1, lettera a), dopo le parole «<i>che agisce per suo conto,</i>» sono aggiunte le seguenti «<i>entro il 30 giugno 2028,</i>»; h) all'articolo 40, comma 1, lettera a), dopo le parole «<i>che agisce per suo conto,</i>» sono aggiunte le seguenti «<i>entro il</i>
--	--	--	--	---

Articolo 2, numeri 3) e 4)	Rubrica del Titolo che reca la disciplina della soglia di 10.000 Calcolo della soglia dei 10.000 euro per le vendite a distanza e i servizi TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione e elettronici) Opzione automatica per la tassazione a destinazione nei casi in cui il soggetto passivo aderisca al regime speciale dell'Unione (OSS UE) ooo 3) al titolo V, il titolo del capo 3 bis è sostituito dal seguente: «CAPO 3 bis Soglia per i soggetti passivi che effettuano talune cessioni di beni di cui all'articolo 33, lettera a), e talune prestazioni di servizi di cui all'articolo 58»;			30 giugno 2028,»; p) gli articoli 9 e 40 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2029.	
			Articolo 1, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4) e articolo 2, comma 1, lettere c), numeri 1) e 2), e d), numeri 1) e 2) Articolo 3, comma 1, lettere d), numeri 1) e 2), e), numeri 1), 2), 3) e 4), e g), numeri 1) e 2)	Art. 1 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: c) all'articolo 7-<i>octies</i> sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, lettera b), le parole «<i>delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea</i>» sono sostituite dalle	Le rubriche delle norme in cui sono inserite le regole di territorialità per i servizi TTE e per le vendite a distanza intracomunitarie risultano ancora coerenti

	4) l'articolo 59 quater è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i servizi sono prestati a una persona che non è un soggetto passivo e che è stabilita, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a), oppure i beni sono spediti o trasportati dallo Stato membro di cui alla lettera a) in un altro Stato membro; e»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, concede ai soggetti passivi che effettuano cessioni o prestazioni che possono beneficiare delle disposizioni di tale paragrafo il diritto di optare affinché il luogo delle cessioni o delle prestazioni sia determinato conformemente all'articolo 33, lettera a), e all'articolo 58, opzione			seguenti: «delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro in cui il cedente è stabilito»; 2) al comma 2, lettera c), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»; 3) al comma 3, lettera b), le parole «delle	
--	---	--	--	--	--

	che, comunque, ha la durata di due anni civili. L'opzione di cui al primo comma del presente paragrafo si considera esercitata da soggetti passivi registrati nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3.»;			<i>vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea spediti o trasportati dal territorio dello Stato,»;</i> 4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui all'articolo 74-sexies.»; Art. 2 1. Al decreto-legge 30 agosto	
--	---	--	--	---	--

				1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni: c) all'articolo 40, sono state apportate le seguenti modificazioni: l) al comma 4, lettera b), le parole «<i>delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea</i>» sono sostituite dalle seguenti: «<i>delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea di beni spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro in</i>
--	--	--	--	---

				<i>cui il cedente è stabilito»;</i> 2) al comma 4, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <i>«L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»;</i> d) all'articolo 41, sono state apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole <i>«delle vendite a distanza intracomunitarie</i>
--	--	--	--	--

				<i>nell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea di beni spediti o trasportati dal territorio dello Stato»;</i> <i>2) al comma 1, lettera b), numero 3), le parole «per almeno due anni,» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno due anni. L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui all'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26</i>
--	--	--	--	--

				<i>ottobre 1972, n. 633,»;</i> Art. 3 1. Al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: d) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni: l) al comma 4, lettera b), le parole «<i>delle vendite a distanza intraunionali nell'Unione europea</i>» sono sostituite dalle seguenti: «<i>delle vendite a distanza intraunionali nell'Unione europea di beni spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro in</i>
--	--	--	--	---

				<i>cui il cedente è stabilito»;</i> 2) al comma 4, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <i>«L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»;</i> e) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, lettera b), le parole «<i>delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea</i>» sono
--	--	--	--	--

				sostituite dalle seguenti: <i>«delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro in cui il prestatore cedente è stabilito»;</i> 2) al comma 2, lettera c), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: <i>«L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»;</i> 3) al comma 3, lettera b), le
--	--	--	--	--

				parole «delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea spediti o trasportati dal territorio dello Stato,»; 4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale regime di cui all'articolo 150.»; g) all'articolo 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
--	--	--	--	---

				1) comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole «<i>delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea</i>» sono sostituite dalle seguenti: «<i>delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea spediti o trasportati dal territorio dello Stato</i>»; 2) comma 1, lettera b), numero 3), le parole «<i>per almeno due anni</i>» sono sostituite dalle seguenti: «<i>per almeno due anni</i>». L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi
--	--	--	--	--

Articolo 2, numeri 5), 6) e 7)	Momento impositivo nei regimi OSS^{ooo} 5) l'articolo 66 è sostituito dal seguente: «Articolo 66 1. In deroga agli articoli 63, 64 e 65, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta diventi esigibile in uno dei momenti seguenti: a) non oltre il momento dell'emissione della fattura; b) non oltre il momento dell'incasso del prezzo; c) in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un termine determinato non posteriore alla data di scadenza del termine di emissione delle fatture imposto dagli Stati membri a norma dell'articolo 222, secondo comma o, qualora lo Stato			Articolo 1, comma 1, lett. b) Articolo 3, comma 1, lettera f)	Art. 1 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: b) all'articolo 6, dopo il settimo comma, è aggiunto il seguente: «<i>Le deroghe di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto non si applicano alle cessioni e alle prestazioni rientranti nei regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-sexies.</i>»;	<i>identificati ai fini del regime speciale di cui all'articolo 150;»;</i>	Non sono stati apportati correttivi all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
--	---	--	--	---	---	---	--

	membro non abbia imposto tale data di scadenza, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta. 2. La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica alle seguenti cessioni o prestazioni: a) le prestazioni di servizi che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, se tali prestazioni sono effettuate da un soggetto passivo autorizzato ad avvalersi del regime speciale a norma dell'articolo 359; b) le cessioni o le prestazioni che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, se tali cessioni o prestazioni sono effettuate da un soggetto passivo autorizzato ad avvalersi di tale regime speciale a norma dell'articolo 369 ter; c) le prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta dal destinatario a norma dell'articolo 196;				Art. 3 1. Al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: f) all'articolo 24, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «8. <i>Le deroghe di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano alle cessioni e alle prestazioni rientranti nei regimi speciali di cui agli articoli 149 e 150.</i>»;	
--	---	--	--	--	---	--

	d) le cessioni o i trasferimenti di beni di cui all'articolo 67, primo paragrafo.»; 6) all'articolo 167 bis, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro di un regime opzionale, che il diritto a detrazione di un soggetto passivo per il quale l'IVA diventa esigibile solamente a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), sia posposto fino al pagamento dell'IVA, al suo fornitore o prestatore, relativa ai beni ceduti o servizi resi a tale soggetto passivo.»; 7) all'articolo 226, il punto 7 bis è sostituito dal seguente: «7 bis) se l'IVA diventa esigibile al momento dell'incasso in conformità dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), e il diritto a detrazione sorge nel momento in cui l'imposta detraibile diventa esigibile, la dicitura “contabilità di cassa”»;			
--	---	--	--	--

Articolo 2, n. 8)	Relazione della Commissione UE – norma soppressa ^{ooo} 8) l'articolo 237 è soppresso;		Nessun correttivo nella disciplina interna		
Articolo 2, numero 9)	Regime OSS-non UE per servizi B2C resi nell'UE a soggetti extra-UE^{ooo} 9) l'articolo 359 è sostituito dal seguente: «Articolo 359 Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi a una persona che non sia un soggetto passivo ad avvalersi del presente regime speciale. Tale regime speciale si applica a tutti i suddetti servizi prestati nella Comunità.»;		Articolo 1, comma 1, lettera f), numero 1) Articolo 3, comma 1, lettera i), numero 1)	Art. 1 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: f) all'articolo 74-<i>quinquies</i> sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole «<i>committenti non soggetti passivi d'imposta</i>» sono aggiunte le seguenti: «<i>anche se domiciliati, residenti o stabiliti fuori dell'Unione europea</i>»;	Applicazione del regime speciale OSS non-UE anche ai servizi resi nell'UE a committenti extra-UE

Articolo 2, numeri 10 e 15, lettere a) e b)	Dati da fornire per l'opzione per i regimi OSS non UE e IOSS^{ooo} 10) all'articolo 361, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:			Art. 3 1. Al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: i) all'articolo 149, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole «<i>committenti non soggetti passivi d'imposta</i>» sono aggiunte le seguenti: «<i>anche se domiciliati, residenti o stabiliti fuori dell'Unione europea</i>»;	
			Articolo 1, comma 1, lettere f), numero 2), e g), numero 2) Articolo 3, comma 1, lettere i), numero 2) e l), numero 2)	Art. 1 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.	Atteso che il comma 6 dell'articolo 74-sexies.1 prevede che il rappresentante fiscale comunichi le informazioni di cui al comma 5 per se stesso e per ogni soggetto

	«c) indirizzo elettronico, inclusi, ove disponibili, i siti web;» 15) l'articolo 369 septdecies è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) indirizzo elettronico e, ove disponibili, siti web;» b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) indirizzo elettronico e, ove disponibili, siti web;»			633, sono apportate le seguenti modificazioni: f) all'articolo 74-<i>quinquies</i> sono apportate le seguenti modificazioni: 2) al comma 3, lettera b), le parole «<i>indirizzi elettronici, inclusi i siti web</i>» sono sostituite dalle seguenti: «<i>indirizzo elettronico, inclusi, ove disponibili, i siti web</i>»; g) all'articolo 74-<i>sexies</i>.1, sono apportate le seguenti modificazioni: 2) al comma 5, lettera b), le parole «<i>indirizzi elettronici, inclusi i siti web</i>» sono sostituite dalle seguenti:	rappresentato, non è stato necessario apportare ulteriori correttivi ai fini del recepimento della modifica di cui all'articolo 369-septdecies, paragrafo 3, lettera c), riguardante i dati trasmessi dall'intermediario
--	--	--	--	---	---

				«indirizzo elettronico, inclusi, ove disponibili, i siti web»; Art. 3 1. Al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: i) all’articolo 149, sono apportate le seguenti modificazioni: 2) al comma 3, lettera b), le parole «indirizzi elettronici, inclusi i siti web» sono sostituite dalle seguenti: «indirizzo elettronico, inclusi, ove disponibili, i siti web»; l) all’articolo 151, sono	
--	--	--	--	--	--

				apportate le seguenti modificazioni: 2) al comma 5, lettera b), le parole «indirizzi elettronici, inclusi i siti web» sono sostituite dalle seguenti: «indirizzo elettronico, inclusi, ove disponibili, i siti web»;	
Articolo 2, numeri 11), 13) e 16)	Procedure di rimborso nei regimi OSS e IOSS. ooo 11) l'articolo 368 è sostituito dal seguente: «Articolo 368 Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione ai servizi che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell'IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell'articolo 168 della presente direttiva.		Nessun correttivo nella disciplina interna		Le norme interne che disciplinano i rimborsi risultano ancora compatibili con le modifiche della direttiva VIDA. In particolare, si fa riferimento agli articoli 74-sexies, comma 5, 74-septies, comma 2, 74-quinquies, comma 11, 74-sexies.1, comma 16 e 38-ter, comma 1-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972.

				Fatto salvo l'articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tale direttiva. Ai rimborsi riguardanti i beni o i servizi utilizzati ai fini delle prestazioni di servizi contemplate dal presente regime speciale non si applicano l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE. Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale e che è tenuto a essere registrato in uno Stato membro per le attività che non rientrano nel presente regime speciale, effettua le detrazioni dell'IVA corrisposta in detto Stato membro in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell'articolo 250.»;	
--	--	--	--	---	--

	13) all'articolo 369 undecies, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell'IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell'articolo 168 della presente direttiva. Fatti salvi l'articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE e l'articolo 2, punto 1, l'articolo 3 e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni o i servizi utilizzati ai fini delle cessioni di beni contemplate dal presente regime speciale non si applicano l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.»;			
--	--	--	--	--

	16) all'articolo 369 quatervicies, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell'IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell'articolo 168 della presente direttiva. Fatti salvi l'articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE e l'articolo 2, punto 1, l'articolo 3 e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni o i servizi utilizzati ai fini delle cessioni di beni contemplate dal presente regime speciale non si applicano l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.»			
--	---	--	--	--

Articolo 2, paragrafo 12	Assimilazione temporanea delle forniture di energia alle vendite a distanza intracomunitarie. ooo 12) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 369 bis bis La cessione di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, la cessione dell'energia elettrica o la cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, alle condizioni previste all'articolo 39, ove tali cessioni siano effettuate a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo da parte di un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all'IVA, sono		Articolo 2, comma 1, lettera a) Articolo 3, comma 1, lettera a)	Art. 2 1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 38-<i>bis</i>, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «<i>Fino al 30 giugno 2028, ai fini dell'applicazione dell'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano vendite a distanza intracomunitarie di beni le cessioni da parte di soggetti passivi che non</i>	
--	---	--	---	--	--

	considerate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 369 ter, vendite a distanza intracomunitarie di beni fino al 30 giugno 2028.»;			<i>hanno il domicilio, la residenza o una stabile organizzazione nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all'IVA, nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, di gas, attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, di energia elettrica e di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, se i beni sono usati o consumati nel territorio dell'Unione.»;</i> Art. 3 1. Al decreto legislativo 19
--	---	--	--	--

				gennaio 2026, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 30 giugno 2028, ai fini dell'applicazione dell'articolo 150, si considerano vendite a distanza intracomunitarie di beni le cessioni da parte di soggetti passivi che non hanno il domicilio, la residenza o una stabile organizzazione nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all'IVA, nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, di
--	--	--	--	--

				gas, attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, di energia elettrica e di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, se i beni sono usati o consumati nel territorio dell'Unione.»;	
Articolo 2, n. 14)	Interazione tra il regime IOSS e il regime PMI^{ooo} 14) all'articolo 369 quaterdecies è inserito il seguente paragrafo: «1 bis. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai soggetti passivi soggetti al regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, sezione 2.»;		Articolo 1, comma 1, lettere d), numeri 1) e 2), e g), numero 1) Articolo 3, comma 1, lettera l), numero 1, n), numeri 1) e 2), e o), numeri 1) e 2)	Art. 1 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: d) all'articolo 70-<i>quaterdecies</i>, comma 1, sono apportate le	

				seguenti modificazioni: 1) alla lettera e), le parole «<i>stabilimento</i>.» sono sostituite dalle seguenti: «<i>stabilimento</i>,»; 2) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «<i>e-bis</i>) <i>non è identificato ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.</i>»; e) all'articolo 70-<i>octiesdecies</i>, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera e), le parole «<i>dello Stato.</i>» sono sostituite dalle
--	--	--	--	--

				seguenti: «<i>dello Stato</i>»;»; 2) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «<i>e-bis</i>) non è identificato ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»; g) all'articolo 74-sexies.1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «<i>Non possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, i soggetti passivi che applicano il regime speciale</i>
--	--	--	--	---

				<i>di cui al Titolo V-ter»;</i> Art. 3 1. Al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: l) all'articolo 151, sono apportate le seguenti modificazioni: l) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, i soggetti passivi che applicano il regime speciale di cui al Titolo XVII.»; n) all'articolo 159, comma 1,
--	--	--	--	---

				sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera e), le parole «<i>stabilimento</i>.» sono sostituite dalle seguenti: «<i>stabilimento</i>;»; 2) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «<i>e-bis</i>) non è identificato ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»; o) all'articolo 163, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera e), le parole «<i>dello Stato</i>.» sono sostituite dalle
--	--	--	--	--

				seguenti: « <i>dello Stato</i> ,»; 2) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: « <i>e-bis</i>) non è identificato ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»;	
--	--	--	--	--	--

White: Articles/paragraphs where transposition is required (Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)	
Yellow: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition. (Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)	
Blue: Articles/paragraphs where transposition is not required (Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)	

* This is a meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudice the

Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.

(*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne "disposizioni" se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l'interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.)

** This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.

(** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.)

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo, recante “Attuazione dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell’11 marzo 2025 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale (VAT in the Digital Age – ViDA)”.

Amministrazione competente: Ministero dell’economia e delle finanze.

Referente dell’Amministrazione competente: Ufficio Legislativo finanze - Dipartimento delle finanze.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L’evoluzione dell’economia digitale e il crescente ruolo delle piattaforme elettroniche hanno evidenziato limiti nel sistema IVA vigente, in particolare:

- difficoltà nel contrasto alle frodi IVA transfrontaliere;
- asimmetrie applicative tra Stati membri;
- complessità per gli operatori economici che operano in più giurisdizioni.

Il pacchetto VIDA affronta tali criticità introducendo nuovi obblighi di rendicontazione digitale, chiarimenti sul ruolo delle piattaforme e un rafforzamento del principio della registrazione IVA unica.

Il decreto legislativo dà attuazione all’articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516, parte del pacchetto VIDA, che ha aggiornato il sistema IVA europeo con norme per l’economia digitale.

L’opzione normativa prescelta, consistente nel recepimento puntuale della direttiva, è apparsa quella più efficace e proporzionata ai fini dell’adeguamento.

L’intervento di recepimento delle disposizioni dell’articolo 2 della Direttiva VIDA, in materia di regimi OSS/IOSS, vendite a distanza intracomunitarie e territorialità IVA, presenta, in linea con la disciplina unionale, un carattere prevalentemente chiarificatore, di coordinamento e di semplificazione, con limitati effetti innovativi sul piano sostanziale.

In particolare:

- è stato adeguato il regime del fornitore presunto per le operazioni facilitate da piattaforme elettroniche, recependo puntualmente la nuova formulazione dell’articolo 14-*bis* della Direttiva IVA e chiarendo il trattamento delle operazioni effettuate nei confronti del cosiddetto “gruppo dei quattro”, senza estendere l’ambito applicativo della disciplina;
- è stato disciplinato il periodo transitorio di dismissione del regime di *call-off stock*, confermando l’applicabilità del regime ai trasferimenti effettuati entro il 30 giugno 2028 e la sua definitiva cessazione al 30 giugno 2029;
- sono state recepite le modifiche alla disciplina della soglia unica di 10.000 euro, chiarendo che rilevano esclusivamente le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati dallo Stato membro di stabilimento del fornitore e introducendo il meccanismo di opzione automatica per la tassazione a destinazione per i soggetti che aderiscono al regime OSS UE, con conseguente semplificazione degli adempimenti;
- è stata recepita l’estensione delle esclusioni dalle regole di esigibilità differita dell’IVA, prevedendo che le deroghe connesse all’emissione della fattura o al pagamento del

corrispettivo non si applichino alle operazioni rientranti nei regimi OSS, al fine di garantire uniformità nell'esigibilità dell'imposta all'interno dell'Unione;

- è stato ampliato e chiarito l'ambito applicativo del regime OSS non UE, eliminando i riferimenti al luogo di stabilimento, domicilio o residenza del destinatario e confermando che il regime si applica a tutte le prestazioni B2C territorialmente rilevanti nell'Unione europea;
- sono stati aggiornati i dati richiesti per l'accesso ai regimi OSS non UE e IOSS, mediante modifiche esclusivamente terminologiche e di coordinamento, senza introdurre nuovi obblighi informativi sostanziali;
- è stata introdotta una disciplina transitoria per le forniture transfrontaliere di gas, energia elettrica, calore e freddo, che consente, fino al 30 giugno 2028, di qualificare tali operazioni come vendite a distanza intracomunitarie di beni ai fini dell'accesso al regime OSS UE, evitando obblighi di identificazione IVA multipla negli Stati membri di consumo;
- è stata espressamente recepita l'incompatibilità tra il regime IOSS e il regime speciale per le piccole imprese (PMI), stabilendo la reciproca esclusione dei due regimi e introducendo specifiche cause di esclusione nelle disposizioni nazionali interessate.
- sono state apportate modifiche alle procedure di rimborso IVA nei regimi OSS e IOSS, di carattere sistematico, rispetto alle quali la disciplina nazionale continua a risultare compatibile con il nuovo assetto unionale.

Inoltre, numerose modifiche introdotte dalla Direttiva VIDA hanno natura esclusivamente redazionale o di coordinamento sistematico e non hanno richiesto interventi di recepimento, in quanto l'ordinamento nazionale risultava già conforme. Si tratta di:

- modifica della rubrica del titolo relativo alla soglia di 10.000 euro;
- modifiche agli articoli 167-*bis* e 226 della Direttiva IVA in materia di IVA per cassa e indicazioni in fattura;
- soppressione dell'articolo 237 della Direttiva IVA.

Nel complesso, il recepimento si caratterizza per un limitato impatto innovativo sull'ordinamento interno, essendo prevalentemente finalizzato a garantire allineamento tecnico, certezza interpretativa, coordinamento con i regimi OSS/IOSS e semplificazione degli adempimenti per gli operatori economici.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Chiarimenti sull'applicazione della regola del fornitore presunto al “gruppo dei quattro”

- Articolo 1, comma 1, lettere a) e h), articolo 3, comma 1, lettere b) e m) e articolo 4, comma 1, del presente decreto
- Articolo 2, numero 1), della direttiva VIDA
- Articolo 14-*bis* della direttiva IVA
- Articolo 2-*bis*, comma 1, lettera a), e articolo 74-*septies*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
- Articolo 7, comma 1, lettera a), e articolo 152, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10

Gli articoli 1, comma 1, lettere a), e 3, comma 1, introducono un correttivo mirato all'articolo 2-*bis* del DPR n. 633 del 1972, volto a recepire in maniera puntuale e coerente le modifiche apportate all'articolo 14-*bis* della direttiva IVA dall'articolo 2, n. 1), della stessa Direttiva.

L'intervento, in linea con i correttivi all'articolo 14-*bis*, ha natura tecnico-coordinativa e chiarificatrice, non amplia l'ambito applicativo delle vendite a distanza facilitate da piattaforme, ma replica integralmente l'inciso dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva IVA anche per le vendite interne, al fine di distinguere correttamente tra consumatori finali, soggetti passivi esonerati e soggetti del cosiddetto "gruppo dei quattro".

Conseguentemente, sono stati apportati i corrispondenti correttivi nel decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

Problema da affrontare

La disciplina del fornitore presunto per le operazioni facilitate da interfacce elettroniche (*marketplace* e piattaforme digitali) era stata introdotta per garantire un corretto assolvimento dell'IVA nelle operazioni B2C, attribuendo alla piattaforma, in determinate ipotesi, la qualifica di soggetto che riceve e rivende il bene al consumatore finale.

Nel corso dell'applicazione della normativa unionale sono emerse alcune incertezze interpretative riguardanti l'ambito soggettivo delle operazioni interessate dalla presunzione di cessione, in particolare con riferimento alle vendite interne effettuate nei confronti di soggetti che, pur non essendo consumatori finali in senso stretto, non assolvono l'IVA sugli acquisti intracomunitari in ragione di specifici regimi di esenzione o di esclusione.

La formulazione previgente dell'articolo 2-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972, coerente con il testo allora vigente della direttiva IVA, richiama genericamente le operazioni effettuate nei confronti di "non soggetti passivi". Tale formulazione poteva generare dubbi circa l'inclusione, nell'ambito della disciplina del fornitore presunto, delle vendite effettuate a partire da magazzini interni a favore dei soggetti appartenenti al cosiddetto "gruppo dei quattro", ossia:

- soggetti passivi che applicano regimi speciali di esenzione;
- agricoltori che beneficiano di regimi speciali;
- persone giuridiche non soggetti passivi;
- altri soggetti i cui acquisti intracomunitari non sono assoggettati a IVA ai sensi della normativa unionale.

L'assenza di un'esplicita individuazione di tali categorie risultava particolarmente rilevante per le vendite interne facilitate tramite piattaforme elettroniche, le quali non rientrano automaticamente nella nozione di vendite a distanza intracomunitarie e per le quali l'identificazione dei destinatari assume rilievo ai fini dell'applicazione della presunzione.

La Direttiva VIDA interviene, pertanto, per eliminare tali incertezze, chiarendo che le operazioni rilevanti ai fini della disciplina del fornitore presunto comprendono anche le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti appartenenti al "gruppo dei quattro", quando i relativi acquisti intracomunitari non sono soggetti a IVA.

Il problema regolatorio affrontato dall'intervento non consiste quindi nell'estensione dell'ambito applicativo della disciplina rispetto alla finalità originaria perseguita dal legislatore unionale, bensì nella necessità di:

- assicurare una corretta individuazione dei destinatari delle operazioni agevolate da piattaforme elettroniche;

- prevenire divergenze interpretative tra gli Stati membri;
- garantire uniformità applicativa della disciplina del fornitore presunto nel mercato interno;
- allineare la normativa nazionale ai chiarimenti introdotti dalla Direttiva VIDA e alle indicazioni interpretative fornite dalla Commissione europea.

L'intervento di recepimento si configura, pertanto, come una misura di coordinamento normativo e di certezza del diritto, finalizzata a rendere esplicito nel testo nazionale un ambito applicativo già desumibile dalla disciplina unionale, riducendo il rischio di contenzioso e di applicazioni non uniformi da parte degli operatori e dell'amministrazione finanziaria.

L'ulteriore correttivo all'articolo 74-septies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63, è ai fini di coerenza normativa.

Regime transitorio e abrogazione del regime di call-off stock

- Articolo 2, comma 1, lettere b), e) e f), e articolo 3, comma 1, lettere c), h) e p) del presente decreto
- Articolo 2, numero 2), della Direttiva VIDA
- Articolo 17-*bis* della Direttiva IVA
- Articoli 38-*ter*, comma 1, lettera a), e 41-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (poi, abrogazione degli articoli dal 30 giugno 2029)
- Articolo 9, comma 1, lettera a), e articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 (poi, abrogazione degli articoli dal 30 giugno 2029)

L'articolo 2, comma 1, lettere b), e) e f), del decreto legislativo attua l'articolo 2, n. 2, della direttiva VIDA mediante correttivi agli articoli 38-*ter* e 41-*bis* del D.L. 331 del 1993 per introdurre il nuovo vincolo temporale e adeguarsi alle disposizioni europee.

La Direttiva VIDA ha modificato l'articolo 17-*bis* della Direttiva IVA, aggiornando le condizioni e la durata del regime di *call-off stock*, ossia il sistema che consente a un soggetto passivo di trasferire beni in un altro Stato membro affinché un cliente già individuato li acquisisca in un momento successivo.

Il regime continua ad applicarsi solo ai trasferimenti effettuati entro il 30 giugno 2028.

La condizione della lettera a) del paragrafo 2 è aggiornata e, pertanto, i beni devono essere spediti o trasportati verso un altro Stato membro entro il 30 giugno 2028.

Il regime cessa definitivamente il 30 giugno 2029.

Conseguentemente, sono stati apportati i corrispondenti correttivi nel decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

Problema da affrontare

Il regime di *call-off stock*, introdotto a livello unionale con le “*Quick Fixes*” IVA del 2020, consente di semplificare il trattamento dei trasferimenti di beni tra Stati membri nei casi in cui il fornitore spedisca o trasporti beni in un altro Stato membro presso un deposito e il destinatario finale sia già individuato al momento del trasferimento. In presenza delle condizioni previste dalla normativa, il trasferimento non comporta l'obbligo per il fornitore di identificarsi ai fini IVA nello Stato membro di destinazione, rinviando gli effetti fiscali al momento del successivo prelievo dei beni da parte dell'acquirente.

Nel quadro della riforma VIDA, le istituzioni europee hanno avviato un progressivo processo di superamento di talune semplificazioni ritenute non più coerenti con il futuro assetto dell'IVA nell'Unione, caratterizzato da una maggiore digitalizzazione, dall'estensione dei regimi OSS e da un rafforzamento dei meccanismi di dichiarazione centralizzata delle operazioni transfrontaliere.

In tale contesto, la modifica dell'articolo 17-*bis* della Direttiva IVA introduce una fase transitoria di progressiva eliminazione del regime di *call-off stock*, stabilendo precisi limiti temporali per la sua applicazione. In particolare, il regime continua ad applicarsi esclusivamente ai beni spediti o trasportati in un altro Stato membro entro il 30 giugno 2028 e cesserà definitivamente di produrre effetti dal 30 giugno 2029.

L'intervento risponde all'esigenza di assicurare un passaggio graduale dal sistema vigente al nuovo assetto delineato dalla Direttiva VIDA, evitando incertezze circa il trattamento delle operazioni già avviate e garantendo agli operatori economici un periodo adeguato per adattare i processi logistici, amministrativi e fiscali.

Il principale problema affrontato dalla disciplina riguarda, pertanto, la necessità di definire con chiarezza:

- l'ambito temporale di applicazione del regime durante la fase transitoria;
- il trattamento delle operazioni già avviate prima della sua soppressione;
- la data entro la quale i beni devono essere trasferiti affinché possa continuare ad applicarsi la semplificazione;
- il coordinamento tra la disciplina nazionale e il nuovo calendario previsto dalla normativa unionale.

In assenza di un adeguamento normativo, si sarebbero potute determinare divergenze tra la disciplina nazionale e quella europea, con conseguenti incertezze applicative per gli operatori che effettuano movimentazioni di beni in regime di *call-off stock* e possibili difficoltà nei controlli e nella gestione delle operazioni transfrontaliere.

Per tali ragioni, il decreto legislativo interviene sugli articoli 38-*ter* e 41-*bis* del D.L. n. 331 del 1993 al fine di recepire i nuovi termini previsti dalla Direttiva VIDA, assicurando la continuità applicativa del regime durante il periodo transitorio e il suo definitivo superamento secondo la tempistica stabilita a livello unionale.

Calcolo della soglia dei 10.000 euro per le vendite a distanza e i servizi TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione e elettronici) e opzione automatica per la tassazione a destinazione nei casi in cui il soggetto passivo aderisca al regime speciale dell'Unione (OSS UE)

- Articolo 1, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4), articolo 2, comma 1, lettere c), numeri 1) e 2), e d), numeri 1) e 2), e articolo 3, comma 1, lettere d), e) e g) del presente decreto
- Articolo 2, numeri 3) e 4), della Direttiva VIDA
- Rubrica Titolo V, capo 3-bis, della Direttiva IVA e articolo 59-quater della direttiva IVA
- Articolo 7-octies, comma 2, lettere b) e c), comma 3, lettera b), e comma 4), del D.P.R. n. 633 del 1972 e articoli 40, comma 4, lettere b) e c), e 41, comma 1, lettere b), n. 2) e n. 3), del decreto-legge n. 331 del 1993
- Articolo 23, comma 2, lettere b) e c), comma 3, lettera b), e comma 4), e articoli 16, comma 4, lettere b) e c), e 39, comma 1, lettere b), n. 2), n. 3), del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10

Rubrica

La Direttiva VIDA interviene sulla rubrica del Titolo V, Capo 3-bis, della Direttiva IVA introducendo il termine “talune”, al fine di chiarire che la soglia unica di 10.000 euro non riguarda indistintamente tutte le prestazioni di servizi e tutte le vendite a distanza, ma esclusivamente le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) effettuate nei confronti di consumatori finali.

L'intervento risponde a un'esigenza di maggiore chiarezza sistematica e di corretta rappresentazione dell'effettivo ambito applicativo della disciplina, evitando possibili interpretazioni estensive non coerenti con il contenuto delle disposizioni sostanziali. La modifica ha, pertanto, natura esclusivamente redazionale e non incide né sui presupposti applicativi della soglia né sulle modalità di determinazione della territorialità delle operazioni interessate.

Sotto il profilo del recepimento nazionale, non emerge alcuna criticità normativa da risolvere. La disciplina italiana risulta già coerente con la finalità perseguita dalla direttiva. In particolare, l'articolo 7-octies del D.P.R. n. 633 del 1972, relativo ai servizi TTE resi a committenti non soggetti passivi, reca una rubrica perfettamente aderente all'ambito oggettivo della disposizione. Analogamente, le norme che disciplinano la soglia applicabile alle vendite a distanza intracomunitarie sono inserite nel contesto più ampio delle disposizioni sulla territorialità delle cessioni intracomunitarie e le relative rubriche risultano già conformi al contenuto delle norme cui si riferiscono.

Problema da affrontare

Il problema regolatorio affrontato dalla Direttiva VIDA consiste, quindi, esclusivamente nell'esigenza di migliorare la chiarezza e la leggibilità della disciplina unionale, senza introdurre nuovi obblighi per gli operatori economici, senza modificare i criteri di territorialità delle operazioni e senza richiedere adeguamenti dell'ordinamento italiano, già allineato sotto il profilo sistematico e terminologico.

Soglia

L'articolo 1, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4) e l'articolo 2, comma 1, lettere c), numeri 1) e 2), e d), numeri 1) e 2), del presente decreto recepiscono l'articolo 2, paragrafo 4, della Direttiva VIDA, che interviene sull'articolo 59-*quater* della Direttiva IVA, con l'obiettivo di eliminare ambiguità interpretative e garantire coerenza tra normativa nazionale e disciplina unionale in materia di vendite a distanza intracomunitarie e servizi TTE.

L'intervento chiarisce che, ai fini della soglia unica di 10.000 euro, rilevano esclusivamente le vendite a distanza di beni spediti o trasportati dallo Stato membro di stabilimento del soggetto passivo. La precedente formulazione, più generica, poteva essere interpretata nel senso di includere beni provenienti da altri Stati membri o da Stati terzi, ampliando indebitamente il perimetro delle operazioni rilevanti.

Il correttivo al paragrafo 3 dell'articolo 59-*quater* introduce, inoltre, un miglioramento della tecnica legislativa, sostituendo una descrizione analitica dello Stato membro competente con un rinvio sistematico al paragrafo 1, lettera a), dello stesso articolo e prevede che l'opzione per la tassazione a destinazione sia automaticamente esercitata dai soggetti registrati nel regime speciale OSS, semplificando gli adempimenti.

Le modifiche ai testi nazionali si limitano a specificare l'origine del trasporto dei beni allineando la disciplina interna alla formulazione aggiornata della Direttiva IVA.

L'ulteriore correttivo aggiunge secondo comma nel paragrafo 3 dell'articolo 59-*quater* della Direttiva IVA per introdurre un meccanismo di opzione automatica volto a semplificare l'applicazione delle regole sul luogo delle prestazioni nei casi in cui il soggetto passivo aderisca al regime speciale dell'Unione (OSS UE). Più precisamente, per i soggetti registrati nel regime di cui al Titolo XII, Capo 6, Sezione 3, della Direttiva, l'esercizio dell'opzione prevista dallo stesso articolo 59-*quater*, paragrafo 3, è considerato implicito nella stessa adesione al regime speciale, senza necessità di una manifestazione espressa di volontà. Tale automatismo risponde all'esigenza di garantire coerenza tra l'utilizzo del regime OSS e la determinazione del luogo delle prestazioni secondo gli articoli 33, lettera a), e 58 della direttiva IVA, evitando duplicazioni procedurali e assicurando un'applicazione uniforme delle regole di territorialità. L'opzione automatica riguarda solo la Sezione 3 perché solo tale il regime UE riguarda soggetti passivi stabiliti nell'Unione che effettuano prestazioni B2C rilevanti ai fini dell'articolo 59-*quater*.

Quindi, la presunzione opera esclusivamente per i soggetti stabiliti nell'Unione, poiché solo questi possono validamente beneficiare dell'opzione concessa dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 59-*quater* e restano, pertanto, esclusi i soggetti che aderiscono al regime speciale per i non stabiliti (Sezione 2), i quali, non avendo un legame territoriale con alcuno Stato membro (sono soggetti extra-UE), non possono essere destinatari della deroga né, conseguentemente, dell'opzione automatica.

In recepimento sono stati apportati correttivi all'articolo 7-octies, comma 2, lettere b) e c), comma 3, lettera b), e comma 4), del D.P.R. n. 633 del 1972 e agli articoli 40, comma 4, lettere b) e c), e 41, comma 1, lettere b), n. 2), n. 3), del decreto-legge n. 331 del 1993.

Conseguentemente, sono stati apportati i corrispondenti correttivi nel decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

Problema da affrontare

L'intervento normativo si inserisce nel più ampio processo di affinamento della disciplina IVA applicabile alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (TTE), avviato con il pacchetto *e-commerce* del 2021 e ulteriormente sviluppato dalla Direttiva VIDA. L'obiettivo perseguito è garantire una maggiore certezza del diritto, uniformità applicativa tra gli Stati membri e semplificazione degli adempimenti per gli operatori che effettuano operazioni transfrontaliere B2C.

La disciplina previgente dell'articolo 59-*quater* della Direttiva IVA individuava le vendite a distanza rilevanti ai fini della soglia unica di 10.000 euro facendo riferimento a beni "spediti o trasportati in un altro Stato membro", senza precisare espressamente che il trasporto dovesse avere origine nello Stato membro di stabilimento del soggetto passivo.

Tale formulazione ha dato luogo a possibili incertezze interpretative, consentendo di sostenere che nel calcolo della soglia potessero essere incluse anche:

- vendite effettuate a partire da altri Stati membri rispetto a quello di stabilimento del fornitore;
- operazioni aventi ad oggetto beni provenienti da Paesi terzi;
- operazioni non coerenti con la finalità originaria della soglia di semplificazione.

L'assenza di un chiaro riferimento all'origine del trasporto rischiava, pertanto, di determinare applicazioni non uniformi della disciplina e differenti modalità di calcolo della soglia nei vari Stati membri.

Esigenza di certezza giuridica e armonizzazione delle regole di territorialità.

La soglia di 10.000 euro costituisce uno strumento di semplificazione destinato ai soggetti passivi di minori dimensioni, consentendo loro, entro determinati limiti, di continuare ad applicare le regole di territorialità dello Stato membro di stabilimento.

Un'interpretazione non uniforme delle operazioni che concorrono alla soglia avrebbe potuto:

- generare errori nell'individuazione del luogo di imposizione delle operazioni;
- aumentare il rischio di contestazioni e contenziosi;
- determinare difformità applicative tra amministrazioni fiscali nazionali;
- compromettere il corretto funzionamento del regime OSS.

Si è reso, pertanto, necessario chiarire in modo espresso che concorrono alla soglia esclusivamente le vendite a distanza di beni spediti o trasportati dallo Stato membro di stabilimento del soggetto passivo.

Necessità di semplificazione degli adempimenti connessi al regime OSS UE.

Un ulteriore elemento di criticità riguardava il coordinamento tra l'opzione per la tassazione a destinazione e il regime speciale OSS UE.

Nel quadro previgente, un soggetto passivo poteva essere tenuto a:

- aderire al regime OSS;
- esercitare separatamente l'opzione per la tassazione a destinazione prevista dall'articolo 59-*quater*.

Tale duplicazione procedurale risultava poco coerente con le finalità di semplificazione perseguite dalla normativa unionale e comportava oneri amministrativi aggiuntivi per operatori e amministrazioni fiscali.

La Direttiva VIDA affronta tale problema prevedendo che, per i soggetti stabiliti nell'Unione che aderiscono al regime OSS UE, l'opzione per la tassazione a destinazione si consideri automaticamente esercitata, eliminando la necessità di ulteriori adempimenti formali. Le modifiche introdotte dalla Direttiva VIDA hanno, inoltre, evidenziato la necessità di adeguare il quadro normativo nazionale per evitare disallineamenti rispetto alla disciplina europea.

Momento impositivo nei regimi OSS

- Articolo 1, comma 1, lettera b), e articolo 3, comma 1, lettera f), del presente decreto
- Articolo 2, numeri 5), 6), 7) e 8), della Direttiva VIDA
- Articoli 66, 167-*bis*, primo comma, 226, punto 7-*bis*, e 237, della Direttiva IVA
- Articolo 6, ottavo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972
- Articolo 24 del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, aggiungendo, dopo il comma 7, un comma 8 del decreto-legge n. 331 del 1993

L'articolo 66 della Direttiva IVA, come riformulato dall'articolo 2, n. 5, della Direttiva VIDA, mantiene invariata la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esigibilità dell'imposta al momento dell'emissione della fattura, dell'incasso del corrispettivo o entro un termine determinato in caso di mancata o tardiva fatturazione, limitandosi a distinguere in modo più chiaro tra regola generale ed esclusioni.

La principale novità consiste nell'estensione delle operazioni escluse da tali deroghe. Oltre alle prestazioni soggette a *reverse charge* ai sensi dell'articolo 196 e alle operazioni di cui all'articolo 67 del Decreto IVA, sono ora espressamente escluse anche le operazioni rientranti nei regimi speciali OSS, al fine di garantire uniformità nell'esigibilità dell'imposta e coerenza con il pacchetto IVA *e-commerce*.

Nell'ordinamento nazionale, le deroghe previste dall'articolo 66 sono già recepite dall'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, che collega il momento di effettuazione dell'operazione, a seconda dei casi, all'emissione della fattura o al pagamento del corrispettivo. La novità è stata attuata mediante l'introduzione di un ottavo comma all'articolo 6, che esclude l'applicazione delle deroghe previste dai commi secondo, terzo, quarto e quinto alle operazioni rientranti nei regimi speciali di cui agli articoli 74-*quinquies* (OSS non UE) e 74-*sexies* (OSS UE).

Non si è reso necessario modificare l'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012 in materia di IVA per cassa, poiché tale regime riguarda operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione (B2B) e non operazioni B2C, che costituiscono invece l'ambito applicativo dei regimi OSS.

Conseguentemente, sono stati apportati i corrispondenti correttivi nel decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

Sempre in materia di esigibilità dell'IVA, l'articolo 2, punto 6, della Direttiva VIDA interviene sull'articolo 167-bis della Direttiva IVA. La nuova formulazione del primo comma non apporta modifiche sostanziali alla disciplina del diritto alla detrazione nell'ambito del regime dell'IVA per cassa, limitandosi a un aggiornamento redazionale e a un coordinamento sistematico con la nuova struttura dell'articolo 66 della Direttiva 2006/112/CE. Per tale ragione, non si è reso necessario alcun intervento di adeguamento nell'ordinamento interno.

Parimenti, l'articolo 2, punto 7, della Direttiva VIDA modifica l'articolo 226, punto 7-bis, della Direttiva IVA in materia di contabilità di cassa. Anche in questo caso, le modifiche hanno natura esclusivamente formale, poiché si limitano ad aggiornare il richiamo normativo alla nuova articolazione dell'articolo 66 della direttiva IVA, senza incidere sugli obblighi sostanziali di fatturazione previsti dal regime. Di conseguenza, non sono stati introdotti correttivi nell'ordinamento nazionale.

Infine, nell'ottica di una semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo unionale, l'articolo 2, punto 8, della Direttiva VIDA dispone l'abrogazione dell'articolo 237 della Direttiva IVA, recante una disposizione transitoria ormai priva di effetti applicativi. Anche sotto questo profilo, non si è reso necessario alcun intervento normativo di recepimento o adeguamento a livello interno.

Problema da affrontare

Con lo sviluppo dei regimi speciali OSS (One Stop Shop) e la crescente rilevanza delle operazioni transfrontaliere B2C, è emersa l'esigenza di garantire una gestione uniforme dell'esigibilità dell'imposta nell'ambito dei sistemi di dichiarazione e versamento centralizzati introdotti dal pacchetto IVA *e-commerce* e ulteriormente rafforzati dalla Direttiva VIDA.

Nella formulazione previgente dell'articolo 66 della Direttiva IVA, le deroghe in materia di esigibilità erano escluse soltanto per alcune specifiche categorie di operazioni, quali quelle soggette al meccanismo del *reverse charge* e determinate operazioni intracomunitarie.

L'assenza di un'espressa esclusione per le operazioni dichiarate mediante i regimi OSS poteva generare dubbi interpretativi circa la possibilità per gli Stati membri di applicare anche a tali operazioni regole nazionali di esigibilità differita fondate sull'emissione della fattura o sull'incasso del corrispettivo.

Tale situazione rischiava di compromettere l'uniformità del funzionamento del regime OSS, consentendo l'applicazione di criteri differenti di esigibilità tra gli Stati membri e determinando possibili disallineamenti nei tempi di dichiarazione e versamento dell'imposta.

I regimi OSS sono fondati sulla gestione centralizzata delle operazioni effettuate in più Stati membri attraverso un unico Stato di identificazione. Il corretto funzionamento di tale sistema richiede che il momento di esigibilità dell'imposta sia individuato secondo criteri uniformi, indipendentemente dalle eventuali deroghe previste dalle singole legislazioni nazionali.

La Direttiva VIDA interviene, pertanto, per chiarire espressamente che le operazioni rientranti nei regimi OSS non possono beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 66.

Regime OSS-non UE per servizi B2C resi nell'UE a soggetti extra-UE

- Articolo 1, comma 1, lettera f), numero 1), e articolo 3, comma 1, lettera i), numero 1), del presente decreto
- Articolo 2, numero 9), della Direttiva VIDA
- Articolo 359 della Direttiva IVA
- Articolo 74-quinquies, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972
- Articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10

La modifica dell'articolo 359 della Direttiva IVA, da parte dell'articolo 2, n. 9, della Direttiva VIDA, ha natura essenzialmente chiarificatrice, in linea con quanto evidenziato dal considerando 37 della Direttiva VIDA, e si inserisce nell'obiettivo di semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa al regime speciale OSS non UE.

In particolare, la nuova formulazione elimina il riferimento al luogo di stabilimento, residenza abituale o domicilio del destinatario non soggetto passivo, prevedendo più semplicemente che il soggetto passivo non stabilito nell'Unione possa avvalersi del regime speciale per le prestazioni di servizi rese a persone che non siano soggetti passivi. Tale modifica chiarisce che il regime OSS non UE si applica a tutte le prestazioni B2C territorialmente rilevanti nell'Unione europea, indipendentemente dal luogo in cui il destinatario sia stabilito, residente o domiciliato, evitando così possibili esclusioni non coerenti con la finalità del regime.

Nell'ordinamento nazionale, il regime OSS non UE è disciplinato dall'articolo 74-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972. Il recepimento della modifica è stato attuato intervenendo, con l'articolo 1, comma 1, lettere f), n. 1), sul comma 1 della disposizione, al fine di adeguarne l'ambito soggettivo di applicazione alla nuova formulazione della direttiva.

Conseguentemente, sono stati apportati i corrispondenti correttivi nel decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

Problema da affrontare

Il regime speciale OSS non UE è stato introdotto per consentire ai soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea che effettuano prestazioni di servizi B2C territorialmente rilevanti nell'UE di assolvere gli obblighi IVA mediante un unico punto di identificazione, evitando la necessità di registrarsi in ciascuno Stato membro di consumo.

Nel corso dell'applicazione della disciplina è emersa l'esigenza di chiarire l'ambito soggettivo delle operazioni che possono beneficiare del regime. La formulazione previgente dell'articolo 359 della Direttiva IVA faceva, infatti, riferimento a prestazioni rese a destinatari non soggetti passivi stabiliti, domiciliati o residenti in uno Stato membro. Tale riferimento poteva essere interpretato come una limitazione dell'accesso al regime OSS non UE alle sole operazioni effettuate nei confronti di consumatori aventi un collegamento territoriale con uno Stato membro.

Questa impostazione rischiava di generare incertezze interpretative in relazione alle prestazioni rese a persone non soggetti passivi che, pur non essendo stabilite o residenti nell'Unione, fruiscono di servizi territorialmente rilevanti nel territorio unionale. In tali casi, l'applicazione letterale della disposizione avrebbe potuto determinare esclusioni non coerenti con la finalità del regime, che è quella di semplificare l'assolvimento degli obblighi IVA per tutte le prestazioni B2C imponibili nell'Unione.

Il problema regolatorio consisteva, quindi, nella necessità di:

- chiarire l'ambito soggettivo di applicazione del regime OSS non UE;
- evitare interpretazioni restrittive che potessero escludere operazioni territorialmente rilevanti nell'Unione europea;
- garantire un'applicazione uniforme della disciplina da parte degli Stati membri;
- assicurare coerenza tra le regole di territorialità dell'imposta e l'accesso al regime speciale;
- ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori extra-UE che effettuano prestazioni B2C imponibili nell'Unione.

La Direttiva VIDA interviene, pertanto, in un'ottica di semplificazione e certezza del diritto, eliminando il riferimento alla localizzazione del destinatario e chiarendo che il regime OSS non UE si applica alle prestazioni di servizi rese da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione a persone che non siano soggetti passivi, purché le operazioni siano territorialmente rilevanti nell'UE.

Dati da fornire per l'opzione per i regimi OSS non UE e IOSS

- Articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2), e lettera g), numero 2), e articolo 3, comma 1, lettera i), numero 2) e lettera l), numero 2), del presente decreto
- Articolo 2, numeri 10) e 15) della Direttiva VIDA
- Articoli 361, paragrafo 1, lettere c), e 369-septdecies, paragrafo 1, lettere c) e paragrafo 3, lettere c), della Direttiva IVA
- Articolo 74-quinquies, comma 3, lettere b), e 74-sexies.1, comma 5, lettere b), del d.P.R. n. 633 del 1972
- Articoli 149, comma 3, lettera b), e 151, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10

Le modifiche agli articoli 361 e 369-septdecies della Direttiva IVA, da parte dell'articolo 2, numeri 10 e 15, lettere a) e b), della Direttiva VIDA, non incidono sulla struttura complessiva dei regimi OSS e IOSS ma riguardano i dati da fornire per l'accesso ai regimi OSS e IOSS.

Il contenuto informativo sostanziale resta, quindi, invariato, in quanto già oggi il soggetto passivo non stabilito nella Comunità è tenuto a fornire i propri recapiti elettronici, comprensivi dei siti *web*. La differenza principale risiede nel raffinamento lessicale e sistematico: la nuova formulazione utilizza il singolare ("indirizzo elettronico") e introduce l'inciso "ove disponibili", che chiarisce che

l'indicazione dei siti *web* è dovuta solo qualora il soggetto passivo ne disponga effettivamente. La modifica elimina così ogni possibile ambiguità interpretativa circa l'obbligatorietà di comunicare uno o più siti *web* anche in assenza degli stessi e rende la disposizione più coerente con il principio di proporzionalità degli obblighi informativi.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2), e lettera g), numero 2), del decreto legislativo sono stati apportati correttivi all'articolo 74-*quinquies*, comma 3, lettera b), e 74-*sexies*.1, comma 5, lettera b), che individuano i dati da fornire ai fini dell'iscrizione ai regimi.

Atteso che il comma 6 dell'articolo 74-*sexies*.1 prevede che il rappresentante fiscale comunica le informazioni di cui al comma 5 per se stesso e per ogni soggetto rappresentato, non è stato necessario apportare ulteriori correttivi ai fini del recepimento della modifica all'articolo 369-*septdecies*, paragrafo 3, lettera c), riguardante i dati trasmessi dall'intermediario.

Conseguentemente, sono stati apportati i corrispondenti correttivi nel decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

Problema da affrontare

I regimi speciali OSS non UE e IOSS sono strumenti di semplificazione che consentono ai soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea di assolvere gli obblighi IVA relativi a operazioni transfrontaliere mediante un'unica identificazione e un'unica dichiarazione, evitando registrazioni multiple negli Stati membri interessati.

Per il corretto funzionamento di tali regimi è necessario che le amministrazioni fiscali dispongano di informazioni idonee a identificare il soggetto passivo e a gestire le comunicazioni con lo stesso. Le disposizioni della Direttiva IVA individuano, pertanto, i dati che devono essere forniti in fase di registrazione ai regimi speciali.

Nel corso dell'applicazione della disciplina è emersa l'esigenza di eliminare alcune possibili incertezze interpretative derivanti dalla formulazione delle disposizioni relative ai recapiti elettronici e all'indicazione dei siti *web* del soggetto passivo. In particolare, il riferimento ai "siti *web*" senza ulteriori precisazioni poteva essere interpretato come un obbligo generalizzato di comunicazione anche nei casi in cui il soggetto passivo non disponesse di un proprio sito *internet*.

La Direttiva VIDA interviene, pertanto, con finalità di chiarimento e semplificazione, precisando che devono essere comunicati l'indirizzo elettronico e gli eventuali siti *web* "ove disponibili".

Il problema regolatorio affrontato non riguarda la quantità o la natura delle informazioni effettivamente necessarie per accedere ai regimi OSS non UE e IOSS, che rimangono sostanzialmente immutate, bensì la necessità di rendere più chiaro il contenuto degli obblighi dichiarativi e di coordinare la formulazione delle disposizioni con la prassi applicativa già consolidata.

L'intervento ha pertanto natura essenzialmente tecnico-coordinativa e chiarificatrice, senza introdurre nuovi obblighi informativi né modificare i requisiti sostanziali di accesso ai regimi OSS non UE e IOSS.

Assimilazione temporanea delle forniture di energia alle vendite a distanza intracomunitarie.

- Articolo 2, comma 1, lettera a), e articolo 3, comma 1, lettera a) del presente decreto
- Articolo 2, numero 12), della Direttiva VIDA
- Articolo 369 *bis bis* della Direttiva IVA
- Articolo 38-bis, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 331/1993

- Articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10

L'articolo 2, paragrafo 12, della Direttiva VIDA introduce l'articolo 369 *bis bis* nella Direttiva 2006/112/CE, prevedendo che, fino al 30 giugno 2028, talune cessioni transfrontaliere di gas naturale, energia elettrica, calore e freddo siano considerate vendite a distanza intracomunitarie di beni ai fini dell'applicazione del regime OSS UE.

In particolare, la disposizione riguarda le cessioni effettuate da un fornitore non stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta nei confronti di soggetti passivi, enti non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari non sono imponibili e altri destinatari non soggetti passivi, purché le operazioni siano territorialmente rilevanti nello Stato membro di consumo secondo le regole applicabili alle forniture energetiche.

La misura ha carattere transitorio ed è finalizzata a consentire l'utilizzo del regime OSS per tali operazioni, permettendo ai fornitori di dichiarare e versare l'IVA nello Stato membro di consumo senza dover procedere all'identificazione IVA in ciascuno Stato membro interessato.

Nell'ordinamento nazionale, la disposizione è stata recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), mediante l'inserimento di un secondo periodo all'articolo 38-*bis*, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993. La formulazione adottata tiene conto dell'articolo 7-*bis*, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina la territorialità delle cessioni di gas naturale, energia elettrica, calore e freddo effettuate nei confronti di soggetti non rivenditori.

Conseguentemente, sono stati apportati i corrispondenti correttivi nel decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

Problema da affrontare

Le cessioni transfrontaliere di gas naturale, energia elettrica, calore e freddo presentano caratteristiche peculiari rispetto alle ordinarie cessioni di beni, poiché la loro territorialità è disciplinata da regole specifiche che tengono conto del luogo di effettivo consumo dell'energia. Tali operazioni, quando effettuate a favore di soggetti non rivenditori, sono generalmente imponibili nello Stato membro in cui avviene il consumo del bene.

Nel quadro normativo previgente, le forniture energetiche transfrontaliere territorialmente rilevanti in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento del fornitore non rientravano automaticamente tra le operazioni per le quali era possibile utilizzare il regime OSS. Ciò poteva comportare, per gli operatori che effettuano forniture in più Stati membri, l'obbligo di identificarsi ai fini IVA in ciascun Paese di consumo, con conseguenti oneri amministrativi e costi di conformità particolarmente elevati.

La Direttiva VIDA interviene per affrontare tale criticità introducendo una disciplina transitoria che consente di assimilare determinate forniture energetiche a vendite a distanza intracomunitarie di beni ai soli fini dell'accesso al regime OSS UE. L'obiettivo è favorire una gestione semplificata dell'IVA nelle operazioni energetiche transfrontaliere durante la fase di transizione verso il nuovo assetto del sistema IVA europeo.

In assenza della misura transitoria, i fornitori non stabiliti nello Stato membro di consumo avrebbero potuto continuare a essere soggetti a molteplici obblighi di registrazione e dichiarazione IVA, con effetti potenzialmente distorsivi sul funzionamento del mercato interno e un aggravio amministrativo non coerente con gli obiettivi di semplificazione perseguiti dalla riforma.

Interazione tra il regime IOSS e il regime PMI

- Articolo 1, comma 1, lettere d), numeri 1) e 2), e), numeri 1) e 2), e g), numero 1), e articolo 3, comma 1, lettere l), numero 1), n) e o) del presente decreto
- Articolo 2, numero 14), della Direttiva VIDA
- Articolo 369-*quaterdecies*, paragrafo 1-bis, della Direttiva IVA
- Articoli 70-*quaterdecies*, comma 1, lettere e) ed e-bis), 70-*octiesdecies*, comma 1, lettere e) ed e-bis), e 74-*sexies*.1, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
- Articoli 159, comma 1, lettere e) ed e-bis), 163, comma 1, lettere e) ed e-bis), e 151, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10

L'articolo 2, paragrafo 14, della Direttiva VIDA introduce, mediante l'inserimento del paragrafo 1-*bis* nell'articolo 369-*quaterdecies* della Direttiva IVA, un chiarimento volto a rendere esplicita l'incompatibilità tra il regime speciale di importazione (IOSS) e il regime speciale di esenzione previsto per le piccole imprese (PMI).

La disposizione chiarisce che i due regimi sono tra loro alternativi e non possono essere applicati contemporaneamente dal medesimo soggetto passivo. Di conseguenza, un soggetto che intenda aderire al regime IOSS deve preventivamente rinunciare al regime PMI, mentre un soggetto che voglia avvalersi del regime di esenzione per le piccole imprese deve prima cessare l'applicazione del regime IOSS. La modifica ha carattere essenzialmente chiarificatore e mira a evitare sovrapposizioni tra due regimi speciali fondati su presupposti e finalità differenti.

Il recepimento è stato attuato mediante l'introduzione di specifiche cause di esclusione reciproca nei regimi interessati, attraverso le modifiche apportate agli articoli 70-*quaterdecies*, comma 1, lettere e) ed e-bis), 70-*octiesdecies*, comma 1, lettere e) ed e-bis), e 74-*sexies*.1, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972. Tali interventi assicurano il coordinamento tra il regime IOSS e il regime speciale PMI, recependo espressamente il principio di incompatibilità previsto dalla direttiva.

Conseguentemente, sono stati apportati i corrispondenti correttivi nel decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

Problema da affrontare

Il regime speciale di importazione (IOSS) e il regime speciale di esenzione per le piccole imprese (PMI) sono entrambi strumenti di semplificazione degli adempimenti IVA, ma rispondono a finalità differenti e si fondano su presupposti applicativi non coincidenti.

Il regime IOSS è stato introdotto per agevolare la riscossione dell'IVA sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi o territori terzi, consentendo ai soggetti passivi di dichiarare e versare l'imposta tramite un unico Stato membro di identificazione. Il regime PMI, invece, mira a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese di minori dimensioni mediante un regime di esenzione dall'IVA basato sul volume d'affari.

Prima dell'intervento della Direttiva VIDA, la normativa unionale non conteneva un'esplicita previsione che chiarisse l'incompatibilità tra i due regimi. Sebbene tale incompatibilità potesse essere desunta dalla diversa natura e finalità delle discipline interessate, l'assenza di una disposizione espressa poteva generare incertezze interpretative in merito alla possibilità, per uno stesso soggetto passivo, di beneficiare contemporaneamente del regime IOSS e del regime speciale PMI.

Tale situazione comportava il rischio di:

- applicazioni non uniformi tra gli Stati membri;

- incertezze per gli operatori economici nella scelta del regime applicabile;
- sovrapposizioni tra regimi fiscali caratterizzati da presupposti e obblighi differenti;
- difficoltà nei controlli e nella gestione amministrativa dei regimi speciali.

La Direttiva VIDA interviene, pertanto, per chiarire espressamente che il regime IOSS e il regime PMI sono mutuamente esclusivi, prevedendo che il soggetto passivo che intenda aderire a uno dei due regimi debba preventivamente cessare l'applicazione dell'altro.

Il problema regolatorio affrontato consiste, dunque, nell'esigenza di garantire certezza giuridica e uniformità applicativa, evitando che possano coesistere, in capo al medesimo soggetto, due regimi speciali fondati su logiche incompatibili: da un lato un regime volto alla riscossione dell'IVA sulle vendite a distanza di beni importati, dall'altro un regime che prevede l'esenzione dall'imposta in ragione delle ridotte dimensioni dell'attività economica.

L'intervento ha quindi natura prevalentemente chiarificatrice e di coordinamento sistematico, ma risulta necessario per assicurare certezza del diritto e corretta interazione tra il regime IOSS e il regime speciale PMI nell'ambito del nuovo quadro normativo delineato dalla Direttiva VIDA.

Procedure di rimborso nei regimi OSS e IOSS.

- Nessun correttivo alla disciplina interna
- Articolo 2, numeri 11), 13) e 16), della Direttiva VIDA
- Articoli 368, 369-*undecies* e 369-*quatervicies* della Direttiva IVA
- Articoli 74-*sexies*, comma 5, 74-*septies*, comma 2, 74-*quinqüies*, comma 11, 74-*sexies*.1, comma 16 e 38-*ter*, comma 1-*bis*, del d.P.R. n. 633 del 1972
- Articoli 150, comma 7, 152, comma 2, 149, comma 12, 151, comma 16, 120, comma 2, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10

Gli articoli 368, 369-*undecies* e 369-*quatervicies* della Direttiva 2006/112/CE, come modificati dalla Direttiva VIDA, introducono alcuni interventi di coordinamento volti a chiarire il funzionamento delle procedure di rimborso IVA nell'ambito dei regimi speciali OSS e IOSS.

In particolare, è stato eliminato il riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 86/560/CEE, che impediva agli Stati membri di imporre la nomina di un rappresentante fiscale ai soggetti passivi extra-UE che richiedevano il rimborso dell'IVA. La nuova formulazione mantiene il richiamo alle condizioni generali di accesso al rimborso previste dalla disciplina unionale, continuando al contempo a disapplicare le condizioni ostative relative alla reciprocità e all'effettuazione di operazioni nello Stato membro di rimborso. Ne deriva che il divieto di imporre un rappresentante fiscale non è più espressamente richiamato nell'ambito dei regimi speciali, pur senza incidere direttamente sulle modalità di rimborso attualmente previste dagli ordinamenti nazionali.

Nell'ordinamento italiano, la disciplina dei rimborsi IVA connessi ai regimi OSS e IOSS è contenuta negli articoli 74-*quinqüies*, 74-*sexies*, 74-*sexies*.1 e 38-*ter* del D.P.R. n. 633 del 1972, che consentono ai soggetti aderenti ai regimi speciali di ottenere il rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel territorio dello Stato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Le disposizioni nazionali risultano ancora compatibili con il nuovo assetto delineato dalla Direttiva VIDA e continuano a garantire il rimborso dell'imposta ai soggetti che applicano i regimi OSS e IOSS, comprese le deroghe al requisito di reciprocità previste dall'articolo 38-*ter*, comma 1-*bis*, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Pertanto, non si è reso necessario alcun intervento di adeguamento della disciplina interna.

Problema da affrontare

I regimi speciali OSS (*One Stop Shop*) e IOSS (*Import One Stop Shop*) consentono ai soggetti passivi che effettuano operazioni transfrontaliere di assolvere gli obblighi IVA mediante procedure semplificate e centralizzate, evitando, in molti casi, la necessità di identificazioni IVA multiple negli Stati membri di consumo. In tale contesto, la possibilità di ottenere il rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni costituisce un elemento essenziale per garantire la neutralità dell'imposta e il corretto funzionamento dei regimi speciali.

Le modifiche introdotte dalla Direttiva VIDA agli articoli 368, 369-*undecies* e 369-*quatervicies* della Direttiva IVA si inseriscono nell'ambito di un più generale intervento di coordinamento e chiarimento delle procedure di rimborso applicabili ai soggetti che operano nei regimi OSS e IOSS. In particolare, il nuovo testo elimina il richiamo all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 86/560/CEE, disposizione che impediva agli Stati membri di subordinare il rimborso IVA ai soggetti passivi extra-UE alla nomina di un rappresentante fiscale. La soppressione del riferimento potrebbe generare, sul piano letterale, dubbi circa la permanenza di tale limite nell'ambito dei regimi speciali, poiché il divieto non è più espressamente richiamato dalla disciplina unionale.

L'intervento della Direttiva VIDA mira, tuttavia, principalmente a razionalizzare il sistema dei rinvii normativi e a chiarire quali condizioni della disciplina generale dei rimborsi continuano a trovare applicazione nei regimi OSS e IOSS. Restano, infatti, applicabili le condizioni generali di accesso al rimborso, mentre continuano a essere disapplicate le condizioni ostative che potrebbero compromettere il funzionamento dei regimi speciali, quali il requisito di reciprocità o il divieto di aver effettuato operazioni nello Stato membro di rimborso.

Il problema regolatorio affrontato consiste, quindi, nella necessità di:

- migliorare la chiarezza e la coerenza della disciplina unionale dei rimborsi nell'ambito dei regimi OSS e IOSS;
- evitare incertezze interpretative circa le condizioni applicabili ai soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'IVA;
- garantire il corretto coordinamento tra la normativa sui regimi speciali e quella generale in materia di rimborsi;
- assicurare la continuità del principio di neutralità dell'IVA per gli operatori che utilizzano i regimi OSS e IOSS.

La normativa nazionale continua, inoltre, a garantire specifiche deroghe al requisito di reciprocità per i soggetti che applicano i regimi OSS e IOSS, assicurando un livello di tutela coerente con le finalità perseguite dalla Direttiva VIDA.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivi generali

Nel complesso, l'intervento mira a rafforzare la certezza giuridica, l'armonizzazione e la semplificazione della disciplina IVA applicabile alle operazioni transfrontaliere, migliorando il funzionamento dei regimi OSS e IOSS e garantendo il pieno coordinamento tra normativa nazionale

e ordinamento unionale, con effetti prevalentemente chiarificatori e organizzativi piuttosto che innovativi sul piano sostanziale.

Nel dettaglio, gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire sono di seguito esplicitati.

Garantire l'allineamento dell'ordinamento nazionale alla normativa unionale. Nello specifico:

- assicurare il recepimento puntuale delle modifiche introdotte dalla Direttiva VIDA in materia di territorialità IVA, regimi OSS/IOSS, piattaforme elettroniche e regimi speciali;
- evitare disallineamenti tra disciplina nazionale e disciplina europea suscettibili di generare contenzioso o procedure di infrazione.

Rafforzare la certezza del diritto e l'uniformità applicativa. Nello specifico:

- eliminare ambiguità interpretative emerse nell'applicazione della normativa vigente;
- chiarire l'ambito soggettivo e oggettivo di numerose disposizioni, assicurando un'applicazione uniforme delle regole IVA da parte degli operatori economici e delle amministrazioni fiscali degli Stati membri.

Semplificare gli adempimenti per i contribuenti. Nello specifico:

- ridurre gli oneri amministrativi connessi alle operazioni transfrontaliere;
- favorire l'utilizzo dei regimi OSS e IOSS attraverso misure di semplificazione, quali il meccanismo di opzione automatica per la tassazione a destinazione e l'estensione transitoria dell'utilizzo dell'OSS a specifiche forniture energetiche.

Migliorare il coordinamento e la coerenza sistematica della disciplina IVA. Nello specifico:

- adeguare le disposizioni nazionali alle modifiche redazionali e strutturali apportate alla Direttiva IVA;
- assicurare il coordinamento tra i diversi regimi speciali e tra le norme sulla territorialità, sull'esigibilità dell'imposta, sulla detrazione e sui rimborsi IVA.

Favorire il corretto funzionamento dei regimi OSS e IOSS. Nello specifico:

- garantire uniformità nei criteri di territorialità, esigibilità e rimborso dell'IVA;
- evitare sovrapposizioni tra regimi incompatibili (ad esempio tra IOSS e regime PMI);
- ridurre la necessità di identificazioni IVA multiple negli Stati membri di consumo.

Ridurre il rischio di errori, contenziosi e divergenze interpretative. Nello specifico:

- rendere più chiari i requisiti di accesso ai regimi speciali e le regole applicabili alle operazioni transfrontaliere;
- prevenire interpretazioni difformi da parte degli operatori e delle amministrazioni fiscali nazionali.

Accompagnare la transizione verso il nuovo assetto del sistema IVA europeo. Nello specifico:

- gestire in modo ordinato il superamento di istituti destinati a essere eliminati, come il regime di *call-off stock*;
- introdurre misure transitorie che consentano agli operatori di adeguarsi gradualmente alle innovazioni previste dalla riforma VIDA (cessioni energetiche).

Obiettivi specifici

Obiettivo specifico trasversale

Nel loro complesso, gli interventi perseguono l'obiettivo di rafforzare la certezza giuridica, il coordinamento normativo e la semplificazione degli adempimenti IVA nelle operazioni transfrontaliere, favorendo un'applicazione uniforme dei regimi OSS e IOSS all'interno dell'Unione europea e garantendo il pieno allineamento dell'ordinamento nazionale alle innovazioni introdotte dalla Direttiva VIDA.

Gli ulteriori obiettivi specifici possono essere articolati per singola misura come segue.

Regola del fornitore presunto per le vendite nell'Unione al “gruppo dei quattro”

L'intervento mira a chiarire l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina del fornitore presunto nelle operazioni facilitate da piattaforme elettroniche, assicurando che tra i destinatari rilevanti rientrino espressamente anche i soggetti appartenenti al cosiddetto “gruppo dei quattro”. L'obiettivo è garantire una maggiore uniformità applicativa tra vendite a distanza intracomunitarie e vendite interne facilitate tramite piattaforma, eliminando le incertezze interpretative derivanti dalla formulazione previgente della norma. La misura è, inoltre, finalizzata a ridurre il rischio di contenzioso e ad allineare pienamente l'ordinamento nazionale ai chiarimenti introdotti dalla Direttiva VIDA.

Regime transitorio e abrogazione del *call-off stock*

La misura è diretta a definire con certezza il quadro temporale di applicazione del regime di *call-off stock* durante la fase di transizione prevista dalla Direttiva VIDA. L'obiettivo è garantire una cessazione graduale e ordinata del regime, evitando incertezze applicative per le operazioni già avviate e consentendo agli operatori economici di adeguare progressivamente i propri processi operativi e fiscali al nuovo assetto dell'IVA europea. L'intervento assicura, inoltre, il pieno coordinamento tra la disciplina nazionale e il calendario di superamento del regime stabilito a livello unionale.

Rubrica della disciplina della soglia di 10.000 euro

L'obiettivo della modifica è migliorare la chiarezza e la leggibilità della disciplina unionale, evidenziando che la soglia unica di 10.000 euro riguarda esclusivamente le vendite a distanza intracomunitarie di beni e i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a consumatori finali. La misura è finalizzata a evitare interpretazioni estensive non coerenti con il contenuto sostanziale della normativa e a rafforzarne la coerenza sistematica, senza introdurre nuovi obblighi per gli operatori economici.

Vendite a distanza che concorrono alla soglia di 10.000 euro e opzione automatica OSS

L'intervento persegue l'obiettivo di chiarire in modo definitivo quali operazioni concorrono alla determinazione della soglia unica di 10.000 euro, specificando che rilevano esclusivamente le vendite a distanza di beni spediti o trasportati dallo Stato membro di stabilimento del soggetto passivo. Contestualmente, la misura intende garantire un'applicazione uniforme delle regole di territorialità all'interno dell'Unione e semplificare gli adempimenti amministrativi attraverso il meccanismo di opzione automatica per la tassazione a destinazione in caso di adesione al regime OSS UE. In tal modo, si riduce il rischio di errori nella determinazione dello Stato membro di

imposizione e si rafforza il coordinamento tra il regime OSS e le regole sulla territorialità delle operazioni.

Esigibilità dell'IVA nelle operazioni OSS

La misura è finalizzata a garantire che tutte le operazioni dichiarate nell'ambito dei regimi OSS siano soggette a criteri uniformi di esigibilità dell'imposta. L'obiettivo è evitare l'applicazione di regole nazionali differenziate che potrebbero incidere sui tempi di dichiarazione e di versamento dell'IVA, assicurando il corretto funzionamento dei meccanismi centralizzati introdotti dal pacchetto IVA *e-commerce*. L'intervento contribuisce, inoltre, a migliorare le attività di controllo e monitoraggio delle operazioni transfrontaliere e a rafforzare la coerenza complessiva del sistema OSS.

Detrazione dell'IVA in caso di esigibilità al pagamento

L'obiettivo della modifica consiste nel mantenere il corretto coordinamento tra le disposizioni in materia di detrazione dell'IVA e quelle relative all'esigibilità dell'imposta nei regimi di IVA per cassa. L'intervento assicura la coerenza sistematica della Direttiva IVA a seguito della riformulazione dell'articolo 66 e consente di evitare disallineamenti normativi di natura meramente formale, senza incidere sul contenuto sostanziale del diritto alla detrazione.

Dicitura obbligatoria in fattura per l'IVA per cassa

La misura è volta ad aggiornare i riferimenti normativi relativi ai regimi di IVA per cassa, garantendo la coerenza tra le regole di fatturazione e la nuova struttura della disciplina unionale sull'esigibilità dell'imposta. L'obiettivo perseguito è preservare la chiarezza e la coerenza del quadro normativo senza introdurre ulteriori obblighi documentali o informativi a carico dei contribuenti.

Soppressione dell'articolo 237 della Direttiva IVA

L'eliminazione della disposizione risponde all'esigenza di razionalizzare il quadro normativo unionale mediante la rimozione di una norma transitoria ormai priva di effetti. L'obiettivo è migliorare la chiarezza, la leggibilità e la sistematicità della Direttiva IVA, riducendo la presenza di disposizioni obsolete che non producono più conseguenze operative o giuridiche.

Forniture a soggetti extra-UE nel regime OSS non UE

L'intervento mira a chiarire l'ambito soggettivo del regime OSS non UE e a garantire che tutte le prestazioni B2C territorialmente rilevanti nell'Unione possano beneficiare del regime speciale, indipendentemente dal luogo di stabilimento, residenza o domicilio del destinatario. La misura rafforza la certezza del diritto, assicura una maggiore uniformità applicativa tra gli Stati membri e contribuisce a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori economici non stabiliti nell'Unione.

Dati da fornire per l'accesso ai regimi OSS non UE e IOSS

La modifica è finalizzata a rendere più chiaro il contenuto degli obblighi informativi richiesti per la registrazione ai regimi OSS non UE e IOSS, eliminando dubbi interpretativi relativi alla comunicazione dei siti web e degli indirizzi elettronici. L'obiettivo è garantire una maggiore proporzionalità degli adempimenti richiesti ai soggetti passivi, uniformare le informazioni raccolte

dagli Stati membri e mantenere invariato il livello di dati effettivamente necessario per il corretto funzionamento dei regimi speciali.

Cessioni di prodotti energetici qualificate come vendite a distanza intracomunitarie di beni

La misura transitoria è diretta a consentire l'utilizzo del regime OSS per specifiche forniture energetiche transfrontaliere, riducendo la necessità di identificazioni IVA multiple negli Stati membri di consumo. L'obiettivo è semplificare gli adempimenti dichiarativi e di versamento dell'imposta, garantire la tassazione delle operazioni nel luogo di consumo secondo criteri uniformi e accompagnare gli operatori nella fase di transizione verso il nuovo assetto delineato dalla Direttiva VIDA.

Interazione tra regime IOSS e regime PMI

L'intervento intende chiarire in modo espresso l'incompatibilità tra il regime speciale di importazione (IOSS) e il regime speciale di esenzione per le piccole imprese (PMI). L'obiettivo è evitare sovrapposizioni tra strumenti che perseguono finalità differenti, garantire certezza giuridica agli operatori nella scelta del regime applicabile e assicurare un'applicazione uniforme della disciplina nei diversi Stati membri. La misura contribuisce, inoltre, a rendere più agevole l'attività di controllo e gestione amministrativa dei regimi speciali.

Rimborsi IVA nei regimi OSS-IOSS

La modifica persegue l'obiettivo di chiarire il funzionamento delle procedure di rimborso IVA applicabili ai soggetti che operano nei regimi OSS e IOSS, migliorando il coordinamento tra la disciplina generale dei rimborsi e quella dei regimi speciali. Essa è finalizzata a garantire continuità al principio di neutralità dell'imposta, a prevenire incertezze interpretative in merito alle condizioni di accesso al rimborso e ad assicurare la compatibilità delle procedure nazionali con l'evoluzione del quadro normativo unionale.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Indicatori

Gli indicatori possono essere individuati per singola misura come segue.

Regola del fornitore presunto per le vendite nell'Unione al “gruppo dei quattro”

Indicatore: numero di richieste di chiarimento interpretativo e di controversie relative all'ambito soggettivo della disciplina del fornitore presunto nelle vendite interne facilitate da piattaforme elettroniche.

Valore di riferimento (baseline): presenza di incertezze interpretative derivanti dal riferimento ai soli “non soggetti passivi” nella disciplina previgente.

Risultato atteso: riduzione delle incertezze.

Regime transitorio e abrogazione del *call-off stock*

Indicatore: numero di operazioni di *call-off stock* gestite secondo le nuove scadenze stabilite dalla normativa unionale.

Valore di riferimento (baseline): assenza nella normativa nazionale dei nuovi termini previsti dalla Direttiva VIDA.

Risultato atteso: corretta gestione della fase transitoria e cessazione ordinata del regime entro i termini previsti a livello unionale.

Rubrica della disciplina della soglia di 10.000 euro

Indicatore: numero di criticità interpretative segnalate in relazione all'ambito applicativo della soglia.

Valore di riferimento (baseline): possibile lettura estensiva della rubrica della disciplina unionale.

Risultato atteso: maggiore chiarezza sistematica della disciplina senza impatti sugli adempimenti degli operatori.

Vendite a distanza che concorrono alla soglia di 10.000 euro e opzione automatica OSS

Indicatore: numero di errori o rettifiche relativi al calcolo della soglia di 10.000 euro e all'esercizio dell'opzione per la tassazione a destinazione.

Valore di riferimento (baseline): possibilità di interpretazioni difformi circa le operazioni rilevanti ai fini della soglia e necessità di esercitare separatamente l'opzione.

Risultato atteso: corretta individuazione delle operazioni che concorrono alla soglia e riduzione degli adempimenti formali per i soggetti aderenti all'OSS UE.

Esigibilità dell'IVA nelle operazioni OSS

Indicatore: numero di casi di applicazione di regole nazionali di esigibilità differita alle operazioni gestite tramite OSS.

Valore di riferimento (baseline): assenza di un'esplicita esclusione delle operazioni OSS dalle deroghe previste per l'esigibilità.

Risultato atteso: applicazione uniforme delle regole di esigibilità dell'IVA nell'ambito dei regimi OSS.

Detrazione dell'IVA in caso di esigibilità al pagamento

Indicatore: numero di disallineamenti normativi tra la disciplina della detrazione e quella dell'esigibilità dell'imposta.

Valore di riferimento (baseline): necessità di coordinamento formale con la nuova articolazione dell'articolo 66 della Direttiva IVA.

Risultato atteso: piena coerenza sistematica del quadro normativo senza variazioni operative per i contribuenti.

Dicitura obbligatoria in fattura per l'IVA per cassa

Indicatore: numero di criticità interpretative connesse ai riferimenti normativi riportati nelle disposizioni in materia di fatturazione.

Valore di riferimento (baseline): riferimenti normativi non aggiornati alla nuova struttura dell'articolo 66 della Direttiva IVA.

Risultato atteso: mantenimento della coerenza normativa e della chiarezza delle disposizioni in materia di fatturazione.

Soppressione dell'articolo 237 della Direttiva IVA

Indicatore: numero di disposizioni transitorie e prive di effetti ancora presenti nel quadro normativo.

Valore di riferimento (baseline): permanenza nella Direttiva IVA di una disposizione ormai esaurita.

Risultato atteso: maggiore razionalizzazione e leggibilità del corpus normativo unionale.

Forniture a soggetti extra-UE nel regime OSS non UE

Indicatore: numero di richieste di chiarimento relative all'ambito soggettivo del regime OSS non UE.

Valore di riferimento (baseline): presenza di dubbi interpretativi derivanti dal riferimento alla localizzazione del destinatario.

Risultato atteso: applicazione del regime a tutte le prestazioni B2C territorialmente rilevanti nell'Unione europea e riduzione delle incertezze interpretative.

Dati da fornire per l'accesso ai regimi OSS non UE e IOSS

Indicatore: numero di anomalie o richieste di integrazione documentale relative ai dati di registrazione.

Valore di riferimento (baseline): incertezza circa l'obbligatorietà della comunicazione dei siti web.

Risultato atteso: maggiore chiarezza degli obblighi informativi e riduzione delle richieste di integrazione da parte delle amministrazioni fiscali.

Cessioni di prodotti energetici qualificate come vendite a distanza intracomunitarie di beni

Indicatore: numero di operatori che utilizzano il regime OSS per le forniture energetiche transfrontaliere e numero di identificazioni IVA richieste negli Stati membri di consumo.

Valore di riferimento (baseline): obbligo di identificazione IVA in più Stati membri per talune forniture energetiche.

Risultato atteso: incremento dell'utilizzo del regime OSS e riduzione degli obblighi di identificazione multipla.

Interazione tra regime IOSS e regime PMI

Indicatore: numero di casi di contemporanea adesione ai due regimi o di richieste di chiarimento sulla loro compatibilità.

Valore di riferimento (baseline): assenza di una previsione espressa di incompatibilità nella disciplina unionale.

Risultato atteso: chiara separazione dei due regimi e riduzione delle situazioni di sovrapposizione applicativa.

Rimborsi IVA nei regimi OSS-IOSS

Indicatore: numero di richieste di chiarimento e contenziosi relativi alle condizioni di accesso ai rimborsi IVA nei regimi OSS e IOSS.

Valore di riferimento (baseline): necessità di coordinamento tra disciplina generale dei rimborsi e disciplina dei regimi speciali.

Risultato atteso: maggiore certezza applicativa delle procedure di rimborso e mantenimento del principio di neutralità dell'IVA.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Valutazione complessiva

Per la maggior parte delle misure, le opzioni considerate si limitano all'alternativa tra mancato intervento e adeguamento normativo al diritto unionale. Nei casi in cui la Direttiva VIDA introduce chiarimenti o aggiornamenti meramente redazionali, la scelta più efficiente è risultata il non intervento. Nei casi in cui sussistevano rischi di disallineamento, incertezza interpretativa o maggiori oneri amministrativi, è stata invece adottata l'opzione di recepimento mediante modifiche puntuali alla normativa nazionale, ritenuta la soluzione più efficace, proporzionata e coerente con gli obiettivi di armonizzazione e semplificazione perseguiti dalla riforma VIDA.

Regola del fornitore presunto per le vendite nell'Unione al “gruppo dei quattro”

Opzione 0 – Mancato intervento

Il mantenimento della disciplina vigente avrebbe lasciato irrisolte le incertezze interpretative relative all'ambito soggettivo delle operazioni agevolate da piattaforme elettroniche, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al cosiddetto “gruppo dei quattro”. Tale opzione avrebbe comportato il rischio di applicazioni non uniformi della disciplina e di disallineamento rispetto alla normativa unionale.

Opzione 1 – Recepimento mediante adeguamento normativo

L'opzione prescelta consiste nell'adeguamento dell'articolo 2-*bis* del D.P.R. n. 633/1972 al nuovo testo della Direttiva IVA. Tale soluzione consente di garantire certezza giuridica, uniformità applicativa e piena conformità all'ordinamento unionale, senza ampliare l'ambito sostanziale della disciplina.

Valutazione preliminare

L'opzione adottata è la più efficace e proporzionata, in quanto elimina i dubbi interpretativi senza introdurre nuovi oneri per operatori e amministrazioni.

Regime transitorio e abrogazione del *call-off stock*

Opzione 0 – Mancato intervento

L'assenza di interventi avrebbe determinato un disallineamento tra disciplina nazionale e normativa unionale riguardo alle nuove scadenze applicabili al regime, generando incertezze per gli operatori e possibili difficoltà applicative.

Opzione 1 – Recepimento delle nuove scadenze europee

L'opzione adottata consiste nell'introduzione dei nuovi termini previsti dalla Direttiva VIDA per la progressiva cessazione del regime di *call-off stock*.

Valutazione preliminare

La soluzione adottata garantisce certezza del diritto, corretta gestione della fase transitoria e coordinamento con il processo di superamento del regime a livello unionale.

Rubrica della disciplina della soglia di 10.000 euro

Opzione 0 – Nessun intervento

Poiché la modifica europea riguarda esclusivamente la rubrica di una sezione della Direttiva IVA e l'ordinamento nazionale risulta già coerente con il contenuto della disposizione, non si rende necessario alcun adeguamento normativo.

Valutazione preliminare

L'opzione del non intervento è pienamente idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti dalla direttiva, in quanto non emergono criticità nell'ordinamento interno.

Vendite a distanza che concorrono alla soglia di 10.000 euro e opzione automatica OSS

Opzione 0 – Mancato intervento

Il mantenimento della normativa vigente avrebbe lasciato irrisolti i dubbi interpretativi relativi alle operazioni rilevanti ai fini della soglia e avrebbe conservato un duplice adempimento per i soggetti aderenti all'OSS.

Opzione 1 – Adeguamento della disciplina nazionale

L'opzione adottata chiarisce le operazioni che concorrono alla soglia e introduce il meccanismo di opzione automatica per i soggetti registrati all'OSS UE.

Valutazione preliminare

La misura assicura maggiore certezza giuridica, semplifica gli adempimenti e favorisce un'applicazione uniforme delle regole di territorialità.

Esigibilità dell'IVA nelle operazioni OSS

Opzione 0 – Mancato intervento

L'assenza di una specifica esclusione delle operazioni OSS dalle deroghe nazionali sull'esigibilità avrebbe potuto determinare applicazioni difformi nei diversi Stati membri.

Opzione 1 – Esclusione espressa delle operazioni OSS dalle deroghe

L'opzione adottata prevede il coordinamento dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972 con la nuova formulazione dell'articolo 66 della Direttiva IVA.

Valutazione preliminare

La misura garantisce uniformità nell'esigibilità dell'imposta e favorisce il corretto funzionamento dei sistemi OSS.

Detrazione dell'IVA in caso di esigibilità al pagamento

Opzione 0 – Nessun intervento

L'ordinamento nazionale risulta già coerente con la modifica della Direttiva, che ha natura esclusivamente redazionale.

Valutazione preliminare

L'opzione del non intervento appare pienamente adeguata, non essendo richieste modifiche sostanziali della disciplina vigente.

Dicitura obbligatoria in fattura per l'IVA per cassa

Opzione 0 – Nessun intervento

La modifica europea si limita all'aggiornamento del rinvio normativo senza incidere sul contenuto degli obblighi di fatturazione.

Valutazione preliminare

L'assenza di interventi nazionali risulta sufficiente a garantire la conformità dell'ordinamento interno.

Soppressione dell'articolo 237 della Direttiva IVA

Opzione 0 – Nessun intervento

La disposizione soppressa non produceva effetti nell'ordinamento nazionale e non ha richiesto specifiche misure di recepimento.

Valutazione preliminare

L'opzione del non intervento risulta pienamente coerente con la natura meramente abrogativa della modifica europea.

Forniture a soggetti extra-UE nel regime OSS non UE

Opzione 0 – Mancato intervento

Il mantenimento della formulazione previgente avrebbe potuto continuare a generare dubbi circa l'applicabilità del regime alle prestazioni rese a destinatari non stabiliti nell'Unione.

Opzione 1 – Adeguamento dell'ambito soggettivo del regime

L'opzione adottata recepisce il chiarimento introdotto dalla Direttiva VIDA e amplia la chiarezza applicativa della disciplina.

Valutazione preliminare

La misura migliora la certezza del diritto, riduce gli oneri amministrativi e garantisce coerenza con le regole di territorialità.

Dati da fornire per l'accesso ai regimi OSS non UE e IOSS

Opzione 0 – Mancato intervento

Il mantenimento della disciplina previgente avrebbe lasciato margini di incertezza circa l'obbligatorietà dell'indicazione dei siti web.

Opzione 1 – Adeguamento formale delle informazioni richieste

L'opzione adottata chiarisce il contenuto degli obblighi informativi e allinea il testo nazionale a quello unionale.

Valutazione preliminare

La misura migliora la chiarezza normativa senza modificare gli obblighi sostanziali a carico degli operatori.

Cessioni di prodotti energetici qualificate come vendite a distanza intracomunitarie di beni

Opzione 0 – Mancato intervento

Gli operatori avrebbero continuato a essere soggetti, in numerosi casi, a obblighi di identificazione IVA in più Stati membri.

Opzione 1 – Introduzione della misura transitoria prevista dalla Direttiva VIDA

L'opzione adottata consente l'utilizzo del regime OSS per specifiche forniture energetiche transfrontaliere.

Valutazione preliminare

La misura determina una significativa semplificazione amministrativa e favorisce la tassazione nello Stato membro di consumo.

Interazione tra regime IOSS e regime PMI

Opzione 0 – Mancato intervento

L'assenza di una disciplina espressa avrebbe lasciato aperti margini di incertezza sulla compatibilità tra i due regimi.

Opzione 1 – Introduzione dell'incompatibilità esplicita

L'opzione adottata prevede specifiche cause di esclusione reciproca tra i regimi.

Valutazione preliminare

La misura garantisce certezza giuridica, previene sovrapposizioni normative e agevola i controlli dell'amministrazione finanziaria.

Rimborsi IVA nei regimi OSS-IOSS

Opzione 0 – Nessun intervento

Le disposizioni nazionali risultano già compatibili con il nuovo assetto unionale.

Valutazione preliminare

Poiché le modifiche europee hanno natura prevalentemente chiarificatrice e non incidono sulle procedure nazionali di rimborso, l'opzione del non intervento risulta la più efficiente e proporzionata.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Le misure di recepimento della Direttiva VIDA presentano, nel loro complesso, impatti prevalentemente riconducibili alla sfera amministrativa e organizzativa, finalizzati a rafforzare la certezza giuridica, l'uniformità applicativa e la semplificazione degli adempimenti IVA nelle operazioni transfrontaliere. Nella maggior parte dei casi non si registrano effetti diretti sui prezzi, sui livelli occupazionali o sull'ambiente, mentre assumono rilievo gli effetti derivanti dalla riduzione degli oneri amministrativi, dalla maggiore chiarezza del quadro normativo e dal miglior funzionamento dei regimi OSS e IOSS.

Imprese e operatori economici

Le principali categorie interessate sono i soggetti passivi che effettuano operazioni transfrontaliere B2C, i fornitori che utilizzano i regimi OSS e IOSS, le piattaforme elettroniche, le piccole imprese e gli operatori del settore energetico.

Le misure relative al fornitore presunto, alla soglia di 10.000 euro, al regime OSS non UE e all'interazione tra IOSS e regime PMI producono effetti positivi sotto il profilo della certezza del diritto, riducendo il rischio di errori applicativi, contestazioni e costi di compliance derivanti da interpretazioni non uniformi della normativa. Tali benefici risultano particolarmente rilevanti per le imprese che operano in più Stati membri e che devono confrontarsi con discipline nazionali differenti.

Le modifiche concernenti l'opzione automatica per la tassazione a destinazione nell'ambito dell'OSS UE e quelle relative alle forniture energetiche transfrontaliere generano effetti positivi anche in termini di semplificazione amministrativa. In particolare, la riduzione degli obblighi dichiarativi e delle identificazioni IVA multiple comporta una diminuzione dei costi amministrativi e degli adempimenti a carico degli operatori economici.

Per le imprese che utilizzano il regime di *call-off stock*, l'introduzione della fase transitoria potrebbero comportare, inizialmente, alcuni costi organizzativi collegati all'adeguamento dei processi logistici e fiscali. Tali costi risultano, tuttavia, limitati e compensati dalla maggiore certezza derivante dalla definizione di un calendario chiaro per il progressivo superamento del regime.

Con riferimento ai regimi OSS e IOSS, le modifiche relative all'esigibilità dell'imposta, ai dati da fornire in fase di registrazione e alle procedure di rimborso non determinano nuovi oneri economici, ma contribuiscono a semplificare l'applicazione delle regole esistenti e a ridurre il rischio di errori amministrativi.

Piccole e medie imprese

Le PMI rappresentano una categoria particolarmente interessata dalle misure in esame. Il chiarimento dell'incompatibilità tra regime IOSS e regime speciale PMI consente una più agevole individuazione del regime applicabile, riducendo il rischio di scelte non conformi alla normativa. Contestualmente, le disposizioni relative alla soglia di 10.000 euro e ai regimi OSS favoriscono una gestione più semplice degli obblighi IVA nelle operazioni transfrontaliere, contribuendo alla riduzione dei costi amministrativi.

Piattaforme elettroniche

Le piattaforme che facilitano operazioni di commercio elettronico beneficiano di una maggiore chiarezza nella definizione dell'ambito soggettivo della disciplina del fornitore presunto. La specificazione dei destinatari rilevanti riduce il rischio di applicazioni difformi della normativa e agevola l'adempimento degli obblighi fiscali connessi alle operazioni facilitate.

Amministrazione finanziaria

Per l'Amministrazione finanziaria le misure produrranno effetti prevalentemente positivi attraverso il miglioramento della certezza interpretativa e della qualità dei controlli. L'uniformazione delle regole di esigibilità nell'ambito dei regimi OSS, il chiarimento delle procedure di rimborso e la definizione dei rapporti tra regimi speciali favoriscono una gestione più efficace delle attività di controllo e riducono il rischio di contenzioso.

L'introduzione dell'opzione automatica nell'OSS UE e il chiarimento dei dati richiesti per la registrazione ai regimi speciali consentono inoltre una semplificazione dei processi amministrativi e una riduzione delle attività istruttorie necessarie per la gestione delle posizioni dei contribuenti.

Consumatori

Gli effetti sui consumatori finali risultano indiretti. Una maggiore uniformità nell'applicazione delle regole IVA e la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese possono contribuire a migliorare l'efficienza del mercato interno e ad agevolare l'offerta transfrontaliera di beni e servizi. Non si prevedono, tuttavia, effetti diretti e immediatamente quantificabili sui prezzi o sul livello dei consumi.

Impatti sociali

Le misure non producono effetti significativi sul mercato del lavoro, sui livelli occupazionali, sulla distribuzione del reddito o sulle condizioni sociali dei cittadini. Gli effetti sociali sono limitati ai benefici indiretti derivanti da una maggiore efficienza amministrativa, da una migliore certezza del diritto e da una più efficace integrazione del mercato unico europeo.

Impatti ambientali

Non si rilevano impatti ambientali diretti riconducibili alle misure esaminate. Gli interventi riguardano prevalentemente aspetti procedurali, definitivi e di coordinamento della disciplina IVA e non incidono sui processi produttivi, sui consumi energetici o sull'utilizzo delle risorse naturali. Possono individuarsi esclusivamente effetti indiretti e non quantificabili derivanti dalla progressiva digitalizzazione degli adempimenti fiscali e dalla semplificazione delle procedure amministrative, che possono contribuire alla riduzione dell'utilizzo di documentazione cartacea e degli adempimenti fisici presso gli uffici competenti.

Motivazione dell'opzione preferita

Per ciascuna delle misure considerate, l'opzione preferita coincide con quella che assicura il pieno recepimento delle disposizioni della Direttiva VIDA o, nei casi in cui la normativa interna risulti già conforme, con il mantenimento dell'assetto vigente senza ulteriori interventi.

Tale scelta è risultata preferibile in quanto consente di:

- garantire la conformità dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione;
- rafforzare la certezza giuridica e l'uniformità applicativa;
- ridurre gli oneri amministrativi per operatori economici e amministrazioni fiscali;
- migliorare il funzionamento dei regimi OSS e IOSS;
- evitare costi di adeguamento non necessari nei casi in cui la disciplina nazionale sia già coerente con quella unionale.

L'opzione prescelta rappresenta, pertanto, la soluzione più efficace, proporzionata e coerente rispetto agli obiettivi perseguiti dalla Direttiva VIDA e dal relativo intervento di recepimento.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Le misure oggetto di recepimento presentano effetti prevalentemente positivi per le piccole e medie imprese, in quanto perseguono obiettivi di semplificazione amministrativa, maggiore certezza del diritto e riduzione delle incertezze interpretative nell'applicazione della disciplina IVA delle operazioni transfrontaliere. Tali benefici risultano particolarmente rilevanti per le PMI, che

generalmente dispongono di risorse organizzative e amministrative più limitate rispetto agli operatori di maggiori dimensioni.

In particolare, le modifiche relative alla soglia unica di 10.000 euro e all'opzione automatica per la tassazione a destinazione nell'ambito del regime OSS UE consentono alle piccole imprese che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di individuare più agevolmente il regime IVA applicabile e di ridurre gli adempimenti connessi all'esercizio dell'opzione. La previsione dell'automatizzazione dell'opzione per i soggetti aderenti all'OSS elimina, infatti, passaggi amministrativi ulteriori, con un effetto di semplificazione particolarmente apprezzabile per gli operatori di minori dimensioni.

Anche le modifiche concernenti il regime OSS non UE e i dati richiesti per l'accesso ai regimi OSS e IOSS producono effetti favorevoli in termini di riduzione degli oneri amministrativi. La maggiore chiarezza dei requisiti di accesso e delle informazioni da fornire riduce il rischio di errori nella fase di registrazione e limita la necessità di successive integrazioni documentali o richieste di chiarimento da parte dell'amministrazione fiscale.

Particolare rilievo assume, inoltre, la disciplina che chiarisce l'incompatibilità tra il regime IOSS e il regime speciale per le piccole imprese. Sebbene la misura introduca un vincolo esplicito di alternatività tra i due regimi, essa produce effetti positivi in termini di certezza giuridica, poiché consente alle PMI di individuare con maggiore chiarezza il regime più adeguato alle proprie caratteristiche operative e fiscali, evitando applicazioni improprie e possibili contestazioni.

Le misure relative all'esigibilità dell'IVA nei regimi OSS, alle procedure di rimborso e alle forniture energetiche transfrontaliere contribuiscono anch'esse alla semplificazione del quadro regolatorio e alla riduzione dei costi di conformità. In particolare, la possibilità di utilizzare il regime OSS per determinate cessioni di prodotti energetici evita, per gli operatori interessati, obblighi di identificazione IVA in più Stati membri, con conseguenti risparmi amministrativi.

Non si prevedono, invece, effetti negativi significativi sulle PMI. La maggior parte degli interventi ha, infatti, carattere chiarificatore, di coordinamento o di semplificazione e non introduce nuovi obblighi sostanziali, nuovi adempimenti dichiarativi o maggiori oneri economici a carico delle imprese. Nelle limitate ipotesi in cui si rendono necessari adeguamenti organizzativi, come nel caso del progressivo superamento del regime di *call-off stock*, tali effetti risultano mitigati dalla previsione di un periodo transitorio sufficientemente ampio per consentire agli operatori di adeguarsi gradualmente al nuovo quadro normativo.

Nel complesso, gli interventi sono pertanto suscettibili di produrre un impatto favorevole sulle PMI, attraverso il rafforzamento della certezza giuridica, la riduzione del rischio di errori applicativi e la semplificazione degli adempimenti connessi alle operazioni transfrontaliere e all'utilizzo dei regimi speciali OSS e IOSS.

B. Effetti sulla concorrenza

Le misure di recepimento della Direttiva VIDA sono complessivamente orientate a rafforzare l'uniformità applicativa della disciplina IVA nell'Unione europea e a ridurre le asimmetrie regolatorie che possono incidere sulle condizioni di concorrenza tra operatori stabiliti in diversi Stati membri. Gli effetti attesi sulla concorrenza sono, pertanto, prevalentemente positivi, in quanto le modifiche introdotte favoriscono una maggiore certezza del quadro normativo e una più omogenea applicazione delle regole fiscali nel mercato interno.

Particolarmente rilevanti sotto questo profilo sono gli interventi relativi alle vendite a distanza intracomunitarie e ai regimi OSS e IOSS. Il chiarimento delle operazioni che concorrono alla soglia

unica di 10.000 euro e l'introduzione dell'opzione automatica per la tassazione a destinazione contribuiscono a garantire che operatori stabiliti in diversi Stati membri siano assoggettati a criteri uniformi di territorialità e di applicazione dell'imposta. Ciò riduce il rischio che interpretazioni difformi delle regole determinino vantaggi competitivi non giustificati o condizioni di concorrenza non omogenee.

Anche le modifiche riguardanti l'esigibilità dell'IVA nei regimi OSS producono effetti favorevoli sulla concorrenza. L'esclusione delle operazioni OSS dalle deroghe nazionali in materia di esigibilità garantisce, infatti, un trattamento uniforme delle operazioni transfrontaliere B2C, evitando che differenze tra ordinamenti nazionali possano incidere sulle tempistiche di assolvimento dell'imposta e, indirettamente, sulle condizioni economiche di esercizio dell'attività.

Le disposizioni che chiariscono l'ambito applicativo del regime OSS non UE favoriscono, inoltre, una maggiore neutralità competitiva tra operatori stabiliti nell'Unione e operatori stabiliti in Paesi terzi. La possibilità di utilizzare il regime speciale per tutte le prestazioni B2C territorialmente rilevanti nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento del consumatore, contribuisce a evitare disparità di trattamento derivanti da incertezze interpretative e consente una più agevole partecipazione degli operatori extra-UE al mercato europeo nel rispetto delle medesime regole fiscali.

Effetti positivi sono attesi anche dalla misura relativa alle cessioni transfrontaliere di prodotti energetici. La possibilità di utilizzare il regime OSS per tali operazioni riduce gli obblighi di identificazione IVA multipla e i relativi costi amministrativi. Ciò contribuisce a rendere più omogenee le condizioni operative tra imprese che effettuano forniture in diversi Stati membri e favorisce una maggiore integrazione del mercato interno dell'energia.

La previsione dell'incompatibilità tra regime IOSS e regime speciale PMI produce effetti favorevoli in termini di trasparenza concorrenziale. Rendendo esplicita l'alternatività tra i due regimi, la misura evita possibili sovrapposizioni che avrebbero potuto generare vantaggi competitivi non coerenti con le finalità dei rispettivi strumenti fiscali, assicurando condizioni di accesso più chiare e uniformi per tutti gli operatori.

Per le misure di carattere esclusivamente redazionale o chiarificatore, come quelle relative alla detrazione dell'IVA nei regimi di cassa, alle indicazioni in fattura, alla rubrica della soglia di 10.000 euro e ai rimborsi IVA nei regimi OSS e IOSS, non si prevedono impatti concorrenziali diretti. Tali interventi contribuiscono, tuttavia, indirettamente a migliorare la qualità e la certezza del quadro normativo, favorendo una più uniforme applicazione delle regole fiscali.

Nel complesso, gli interventi non introducono restrizioni all'accesso al mercato né determinano discriminazioni tra categorie di operatori. Al contrario, essi sono suscettibili di produrre effetti positivi sulla concorrenza attraverso la riduzione delle incertezze interpretative, la semplificazione degli adempimenti, il rafforzamento della neutralità dell'IVA e l'armonizzazione delle regole applicabili alle operazioni transfrontaliere nel mercato unico europeo.

C. Oneri informativi

Le misure oggetto di recepimento non determinano, nel loro complesso, un incremento significativo degli oneri informativi a carico di cittadini, imprese o professionisti. Al contrario, gran parte degli interventi introdotti dalla Direttiva VIDA ha natura chiarificatrice, di coordinamento o di semplificazione e risulta orientata a ridurre le incertezze interpretative e gli adempimenti amministrativi connessi all'applicazione della disciplina IVA nelle operazioni transfrontaliere.

Con riferimento alla disciplina del fornitore presunto e alle modifiche relative alla soglia unica di 10.000 euro, non vengono introdotti nuovi obblighi dichiarativi o comunicativi. Le misure si limitano a precisare l'ambito applicativo delle disposizioni già vigenti e contribuiscono a ridurre gli oneri indiretti derivanti dalla necessità di acquisire chiarimenti interpretativi o di effettuare verifiche aggiuntive sulla corretta applicazione della normativa.

Anche gli interventi concernenti l'esigibilità dell'IVA nelle operazioni OSS, la detrazione dell'imposta nei regimi di IVA per cassa e gli obblighi di fatturazione connessi all'esigibilità al pagamento non producono nuovi oneri informativi. Le modifiche hanno infatti carattere prevalentemente coordinativo e sono finalizzate ad assicurare coerenza tra le disposizioni della normativa unionale e nazionale, senza richiedere ai contribuenti l'invio di ulteriori comunicazioni o l'adempimento di nuove formalità amministrative.

Particolari effetti di semplificazione si registrano nell'ambito dei regimi OSS e IOSS. La previsione dell'opzione automatica per la tassazione a destinazione per i soggetti aderenti all'OSS UE elimina, infatti, il dubbio circa la necessità di presentare una manifestazione di volontà autonoma rispetto all'adesione al regime speciale, riducendo il numero degli adempimenti richiesti agli operatori. Analogamente, la disciplina transitoria applicabile ad alcune forniture energetiche consente di utilizzare il regime OSS in luogo di molteplici identificazioni IVA nazionali, riducendo i connessi obblighi informativi verso le amministrazioni fiscali degli Stati membri di consumo.

Con riferimento alle modifiche riguardanti i dati da fornire per l'accesso ai regimi OSS non UE e IOSS, gli oneri informativi rimangono sostanzialmente invariati. L'intervento si limita, infatti, a precisare che l'indicazione dei siti *web* è richiesta soltanto "ove disponibili", chiarendo un elemento già presente nella disciplina previgente. Ne consegue che non vengono richieste nuove informazioni ai contribuenti e, anzi, si riduce il rischio di richieste integrative o di interpretazioni non uniformi da parte delle amministrazioni fiscali.

Per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi IVA nei regimi OSS e IOSS e le misure relative all'interazione tra regime IOSS e regime PMI, non sono previsti nuovi obblighi comunicativi. Le disposizioni intervengono principalmente per chiarire condizioni di accesso ai regimi o rapporti tra regimi speciali già esistenti, con effetti positivi in termini di certezza del diritto e riduzione dei costi amministrativi indiretti.

L'unica area nella quale possono manifestarsi limitati oneri organizzativi riguarda il progressivo superamento del regime di *call-off stock*. In tale ambito, gli operatori interessati dovranno adeguare le proprie procedure interne alla nuova disciplina transitoria prevista dalla Direttiva VIDA. Tali effetti risultano, tuttavia, contenuti e compensati dalla definizione di termini certi e da un periodo transitorio sufficientemente ampio per consentire un adeguamento graduale.

Nel complesso, la valutazione degli oneri informativi evidenzia un impatto neutro o lievemente positivo. Le misure non introducono nuovi flussi informativi significativi verso le amministrazioni pubbliche e contribuiscono, in diversi casi, alla riduzione degli adempimenti amministrativi, al miglioramento della chiarezza normativa e alla semplificazione delle procedure applicabili agli operatori economici che effettuano operazioni transfrontaliere.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo è pienamente conforme al principio del rispetto dei livelli minimi di regolazione europea, in quanto si limita, nella generalità dei casi, a recepire le disposizioni introdotte dalla Direttiva VIDA senza introdurre obblighi ulteriori o più gravosi rispetto a quelli richiesti dal legislatore unionale. Le scelte operate nel decreto legislativo sono state improntate al criterio del

recepimento strettamente necessario, privilegiando soluzioni di coordinamento normativo e adeguamento formale delle disposizioni nazionali rispetto all'introduzione di discipline autonome o più restrittive.

Per numerose misure, quali quelle relative alla rubrica della disciplina della soglia di 10.000 euro, alla detrazione dell'IVA nei regimi di esigibilità al pagamento, agli obblighi di fatturazione nei regimi di IVA per cassa, alla soppressione dell'articolo 237 della Direttiva IVA e ai rimborsi IVA nei regimi OSS e IOSS, non si è reso necessario alcun intervento normativo nazionale, in quanto l'ordinamento interno risultava già pienamente conforme alle disposizioni europee. Ciò conferma l'assenza di fenomeni di *gold plating* e il rispetto del principio di proporzionalità nell'attuazione della direttiva.

Anche nei casi in cui si è reso necessario intervenire sulla normativa nazionale, le modifiche hanno avuto carattere prevalentemente chiarificatore o di coordinamento. È il caso delle disposizioni concernenti il fornitore presunto nelle vendite facilitate da piattaforme elettroniche, l'ambito applicativo del regime OSS non UE, i dati richiesti per l'accesso ai regimi OSS e IOSS, nonché l'incompatibilità tra regime IOSS e regime PMI. In tali ipotesi, il legislatore nazionale si è limitato a recepire i chiarimenti introdotti dalla Direttiva VIDA senza ampliare l'ambito degli obblighi previsti a livello unionale.

Analoga considerazione vale per le modifiche relative alla soglia unica di 10.000 euro, all'opzione automatica per la tassazione a destinazione nell'ambito dell'OSS UE e all'esigibilità dell'IVA nelle operazioni OSS. Le soluzioni adottate riproducono le scelte operate dal legislatore europeo e sono finalizzate esclusivamente ad assicurare il corretto coordinamento tra la normativa interna e il nuovo assetto delineato dalla Direttiva VIDA, senza introdurre ulteriori adempimenti o vincoli per i contribuenti.

Anche con riferimento alla disciplina transitoria del *call-off stock* e alla qualificazione di talune forniture energetiche come vendite a distanza intracomunitarie ai fini dell'applicazione del regime OSS, il decreto legislativo recepisce integralmente le soluzioni previste dalla Direttiva, limitandosi a definire le necessarie modalità di coordinamento con il sistema normativo nazionale. Le misure non comportano livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dall'ordinamento unionale e, anzi, sono orientate alla semplificazione degli adempimenti per gli operatori economici.

Nel complesso, il recepimento si caratterizza per la piena osservanza dei livelli minimi di regolazione europea. Non sono stati individuati casi di introduzione di obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Direttiva VIDA, né sono state adottate soluzioni suscettibili di determinare aggravamenti amministrativi o restrizioni ulteriori per imprese e cittadini. L'intervento si configura, pertanto, come un recepimento strettamente aderente alle prescrizioni europee, finalizzato ad assicurare conformità, certezza giuridica e uniformità applicativa nel mercato interno.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Valutazione complessiva

Le opzioni prescelte sono risultate le più idonee a perseguire gli obiettivi della Direttiva VIDA poiché consentono, da un lato, di recepire le disposizioni che richiedono un effettivo adeguamento normativo e, dall'altro, di evitare interventi superflui nei casi in cui l'ordinamento nazionale risulti già conforme. L'approccio adottato garantisce il rispetto del principio di proporzionalità, limita gli oneri amministrativi per operatori e amministrazioni e assicura

Regola del fornitore presunto per le vendite nell'Unione al “gruppo dei quattro”

L'opzione preferita consiste nel recepimento puntuale della modifica introdotta dalla Direttiva VIDA mediante l'adeguamento dell'articolo 2-bis del D.P.R. n. 633/1972. Tale soluzione è stata ritenuta preferibile rispetto al mancato intervento poiché consente di eliminare le incertezze interpretative emerse in relazione all'ambito soggettivo della disciplina del fornitore presunto, assicurando una corretta individuazione dei destinatari delle operazioni facilitate da piattaforme elettroniche. L'intervento garantisce, inoltre, uniformità applicativa tra gli Stati membri senza introdurre nuovi obblighi sostanziali per gli operatori.

Regime transitorio e abrogazione del *call-off stock*

L'opzione prescelta consiste nell'introduzione dei termini transitori previsti dalla Direttiva VIDA. Tale scelta risulta necessaria per assicurare il coordinamento con la disciplina unionale ed evitare incertezze sul trattamento delle operazioni già avviate. Il mancato intervento avrebbe determinato un disallineamento normativo e possibili difficoltà applicative per gli operatori economici. L'adeguamento consente, invece, una graduale transizione verso il nuovo assetto IVA europeo.

Rubrica della disciplina della soglia di 10.000 euro

L'opzione preferita è quella del non intervento, in quanto la modifica introdotta dalla Direttiva VIDA ha carattere esclusivamente redazionale e l'ordinamento nazionale risulta già coerente con il contenuto della disciplina unionale. Non sussistono, pertanto, esigenze di modifica della normativa interna né benefici aggiuntivi derivanti da un intervento legislativo nazionale.

Vendite a distanza che concorrono alla soglia di 10.000 euro e opzione automatica OSS

L'opzione adottata consiste nell'adeguamento delle disposizioni nazionali alla nuova formulazione della Direttiva IVA e nell'introduzione del meccanismo di opzione automatica per i soggetti aderenti al regime OSS UE. Tale soluzione è preferibile in quanto elimina dubbi interpretativi sul calcolo della soglia, garantisce uniformità applicativa tra gli Stati membri e riduce gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori. Il mancato intervento avrebbe mantenuto incertezze interpretative e una duplicazione degli adempimenti.

Esigibilità dell'IVA nelle operazioni OSS

L'opzione prescelta prevede l'esclusione espressa delle operazioni OSS dalle deroghe nazionali in materia di esigibilità dell'imposta. Tale scelta consente di garantire uniformità nel momento di esigibilità dell'IVA per le operazioni dichiarate tramite OSS e di assicurare il corretto funzionamento del sistema di dichiarazione e versamento centralizzato dell'imposta. Il mancato intervento avrebbe potuto determinare applicazioni difformi della disciplina nei diversi Stati membri.

Detrazione dell'IVA in caso di esigibilità al pagamento

Per questa misura è stata ritenuta preferibile l'opzione del non intervento, poiché la modifica europea ha natura esclusivamente redazionale e di coordinamento. L'ordinamento nazionale risulta già conforme al contenuto sostanziale della disposizione e un ulteriore adeguamento normativo non avrebbe prodotto benefici aggiuntivi.

Dicitura obbligatoria in fattura per l'IVA per cassa

Anche in questo caso è stata preferita l'opzione del non intervento. La modifica introdotta dalla Direttiva VIDA aggiorna esclusivamente il riferimento normativo all'articolo 66 della Direttiva IVA senza alterare gli obblighi di fatturazione esistenti. La normativa nazionale risulta già coerente con la disciplina unionale e non richiede adeguamenti.

Soppressione dell'articolo 237 della Direttiva IVA

L'opzione preferita è il non intervento, considerato che la disposizione soppressa aveva natura transitoria e non aveva dato luogo a specifiche norme di recepimento nell'ordinamento interno. Non sussistono, pertanto, effetti normativi da adeguare a livello nazionale.

Forniture a soggetti extra-UE nel regime OSS non UE

L'opzione adottata consiste nell'adeguamento della normativa nazionale alla nuova formulazione dell'articolo 359 della Direttiva IVA. Tale scelta è preferibile poiché chiarisce definitivamente l'ambito soggettivo del regime OSS non UE, evita interpretazioni restrittive e garantisce che tutte le prestazioni B2C territorialmente rilevanti nell'Unione possano beneficiare del regime speciale.

Dati da fornire per l'accesso ai regimi OSS non UE e IOSS

L'opzione prescelta consiste nell'aggiornamento delle disposizioni nazionali che disciplinano i dati da trasmettere ai fini dell'iscrizione ai regimi. Tale soluzione è stata ritenuta preferibile poiché consente di eliminare ambiguità interpretative senza ampliare gli obblighi informativi gravanti sui contribuenti. Il recepimento garantisce, inoltre, piena coerenza con la formulazione adottata dalla Direttiva VIDA.

Cessioni di prodotti energetici qualificate come vendite a distanza intracomunitarie di beni

L'opzione preferita consiste nell'introduzione della disciplina transitoria prevista dalla Direttiva VIDA. Tale scelta consente di estendere l'utilizzo del regime OSS a determinate forniture energetiche transfrontaliere, riducendo gli obblighi di identificazione IVA negli Stati membri di consumo e semplificando gli adempimenti per gli operatori economici. Il mancato intervento avrebbe mantenuto elevati costi amministrativi e una minore integrazione del mercato interno.

Interazione tra regime IOSS e regime PMI

L'opzione adottata consiste nel recepimento espresso del principio di incompatibilità tra il regime IOSS e il regime speciale PMI. Tale soluzione è stata ritenuta preferibile poiché elimina ogni dubbio interpretativo sulla possibilità di applicazione simultanea dei due regimi, assicura certezza giuridica agli operatori e favorisce una gestione più efficace delle attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Rimborsi IVA nei regimi OSS-IOSS

Per tale misura è stata ritenuta preferibile l'opzione del non intervento, in quanto la normativa nazionale risulta già compatibile con le modifiche introdotte dalla Direttiva VIDA. La disciplina italiana continua a garantire il corretto funzionamento delle procedure di rimborso e il rispetto del principio di neutralità dell'IVA, senza richiedere ulteriori adeguamenti legislativi.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Modalità di attuazione

L'attuazione delle misure previste dal decreto legislativo avviene mediante modifiche puntuali alla disciplina IVA nazionale contenuta principalmente nel D.P.R. n. 633 del 1972, nel D.L. n. 331 del 1993, al fine di assicurare il recepimento delle disposizioni introdotte dalla Direttiva VIDA e il coordinamento con il quadro normativo unionale vigente.

Le disposizioni introdotte presentano prevalentemente carattere chiarificatore, di coordinamento sistematico e di semplificazione amministrativa. In numerosi casi il recepimento si realizza mediante l'adeguamento di definizioni, condizioni di accesso ai regimi speciali e regole di territorialità già esistenti, senza richiedere l'istituzione di nuovi procedimenti amministrativi o l'introduzione di nuovi obblighi dichiarativi generalizzati a carico dei contribuenti.

L'attuazione operativa delle misure è affidata all'Agenzia delle entrate nell'ambito delle ordinarie attività di amministrazione, assistenza e controllo dei tributi. Eventuali adeguamenti delle procedure informatiche e dei sistemi di gestione dei regimi OSS e IOSS saranno effettuati nell'ambito delle attività istituzionali già previste per la gestione dell'IVA e degli scambi informativi con gli altri Stati membri.

Particolare attenzione sarà dedicata alle disposizioni che incidono sul funzionamento dei regimi OSS e IOSS, alla nuova disciplina relativa al rapporto tra regime IOSS e regime PMI, alle misure transitorie concernenti il *call-off stock* e alle forniture energetiche transfrontaliere, al fine di garantire un'applicazione uniforme e coerente con gli orientamenti interpretativi elaborati a livello unionale.

Per le disposizioni che non hanno richiesto modifiche della normativa nazionale, in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme alla Direttiva VIDA, non sono previste specifiche attività attuative ulteriori rispetto alla normale applicazione della disciplina vigente.

5.2 Attività di monitoraggio

Il monitoraggio sarà effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali, utilizzando le informazioni disponibili attraverso i sistemi dichiarativi, le banche dati fiscali e i flussi informativi relativi ai regimi OSS e IOSS.

L'attività di monitoraggio sarà finalizzata a verificare:

- il corretto recepimento e la concreta applicazione delle disposizioni introdotte dalla Direttiva VIDA;
- il livello di uniformità applicativa delle nuove regole da parte degli operatori economici;
- l'efficacia delle misure di semplificazione previste per i regimi OSS e IOSS;
- l'eventuale insorgenza di criticità interpretative o applicative;
- l'impatto delle misure sugli adempimenti amministrativi dei contribuenti e sull'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Indicatori di monitoraggio

Ai fini della verifica dell'attuazione delle singole misure potranno essere utilizzati, tra gli altri, i seguenti indicatori:

Regola del fornitore presunto - numero di richieste di chiarimento interpretativo e di contenziosi relativi all'applicazione della disciplina del fornitore presunto.

Regime di *call-off stock* - numero di operazioni gestite in regime transitorio e progressiva riduzione delle operazioni interessate in vista della cessazione del regime.

Soglia di 10.000 euro e OSS - numero di rettifiche relative al calcolo della soglia e numero di adesioni al regime OSS da parte di operatori interessati dalle nuove disposizioni.

Esigibilità dell’IVA nei regimi OSS - numero di anomalie rilevate nell’applicazione delle regole di esigibilità delle operazioni rientranti nei regimi OSS.

Dati OSS e IOSS - numero di richieste di registrazione ai regimi e numero di richieste di integrazione delle informazioni fornite dai contribuenti.

Forniture energetiche transfrontaliere - numero di operatori che utilizzano il regime OSS per le operazioni interessate dalla disciplina transitoria e riduzione delle identificazioni IVA richieste in più Stati membri.

Regime IOSS e regime PMI

numero di casi di incompatibilità rilevati e di richieste di chiarimento sulla corretta applicazione dei due regimi.

Rimborsi IVA OSS-IOSS - numero di istanze di rimborso presentate e numero di contestazioni o richieste di chiarimento sulle condizioni di accesso al rimborso.

Verifica dei risultati

La verifica dell’efficacia delle misure sarà effettuata valutando l’evoluzione degli indicatori sopra individuati e, in particolare, il livello di riduzione delle incertezze interpretative, dei casi di contenzioso e degli oneri amministrativi gravanti sugli operatori economici.

Costituiranno elementi di valutazione positivi:

- la diminuzione delle richieste di chiarimento interpretativo;
- l’utilizzo corretto e uniforme dei regimi OSS e IOSS;
- la riduzione degli adempimenti amministrativi per gli operatori che effettuano operazioni transfrontaliere;
- il corretto coordinamento tra disciplina nazionale e disciplina unionale;
- l’assenza di criticità applicative significative segnalate dagli operatori o rilevate dall’Amministrazione finanziaria.

Nel complesso, il sistema di monitoraggio è finalizzato ad assicurare che gli obiettivi di semplificazione, certezza giuridica, armonizzazione e riduzione degli oneri amministrativi perseguiti dalla Direttiva VIDA siano effettivamente conseguiti nella fase applicativa della normativa nazionale.

Entro il 31 gennaio 2027 il Ministero dell’economia e delle finanze trasmette alla Commissione europea una relazione sul funzionamento della disposizione di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del DPR n. 633 del 1972 ai fini della valutazione prevista dall’articolo 14-*bis* della direttiva 2006/112/CE.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’AIR

È stata indetta una consultazione pubblica, aperta dal 22 giugno al 6 luglio 2026, sullo schema di decreto legislativo che intende attuare la delega conferita al Governo per il recepimento dell’articolo 2 della Direttiva (UE) 2025/516, parte del pacchetto “*VAT in the Digital Age*” (VIDA).

In vista della definizione del decreto e in attesa delle valutazioni delle altre amministrazioni coinvolte, gli operatori economici interessati sono stati invitati a formulare osservazioni e proposte sulla documentazione posta in consultazione. L’iniziativa è stata rivolta a quattro categorie di utenti: 1) Associazioni di categoria e professionali, 2) Operatori economici e Professionisti, 3) Centri di Ricerca/Università, 4) Privati cittadini.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

La valutazione dell’intervento sarà finalizzata a verificare se le misure introdotte in attuazione della Direttiva VIDA abbiano effettivamente conseguito gli obiettivi di maggiore certezza giuridica, semplificazione amministrativa, uniformità applicativa della disciplina IVA e rafforzamento del coordinamento tra normativa nazionale e normativa unionale. In considerazione della prevalente natura chiarificatrice e di coordinamento delle disposizioni oggetto di recepimento, il percorso valutativo sarà orientato soprattutto all’analisi degli effetti sull’applicazione concreta della disciplina da parte degli operatori economici e dell’Amministrazione finanziaria.

La valutazione sarà svolta attraverso le ordinarie attività istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia dei monopoli, utilizzando le informazioni desumibili dalle dichiarazioni IVA, dai regimi OSS e IOSS, dalle banche dati fiscali e dalle attività di assistenza e controllo. Particolare attenzione sarà dedicata all’individuazione di eventuali criticità interpretative e alla verifica del grado di utilizzo degli strumenti di semplificazione introdotti o rafforzati dalla riforma.

Con riferimento alle misure che hanno richiesto un intervento normativo, la valutazione riguarderà, innanzitutto, la disciplina del fornitore presunto per le operazioni facilitate da piattaforme elettroniche. In tale ambito, sarà verificata la capacità della nuova formulazione normativa di ridurre le incertezze interpretative relative all’individuazione dei destinatari delle operazioni e di garantire un’applicazione uniforme della disciplina nei confronti dei soggetti appartenenti al cosiddetto “gruppo dei quattro”.

Particolare rilievo assumerà, inoltre, il monitoraggio delle disposizioni concernenti le vendite a distanza intracomunitarie e il regime OSS. La valutazione sarà orientata a verificare se il chiarimento delle operazioni rilevanti ai fini della soglia di 10.000 euro e l’introduzione dell’opzione automatica per la tassazione a destinazione abbiano effettivamente contribuito alla certezza e alla riduzione degli errori applicativi e degli adempimenti amministrativi a carico degli operatori economici.

Analoga attenzione sarà dedicata agli interventi riguardanti il regime OSS non UE, i dati richiesti per l’accesso ai regimi OSS e IOSS e la disciplina delle forniture energetiche transfrontaliere. In tali ambiti si valuterà il grado di semplificazione conseguito, la riduzione delle richieste di chiarimento e l’eventuale diminuzione degli obblighi di identificazione IVA multipla all’interno dell’Unione europea.

Per quanto riguarda il rapporto tra regime IOSS e regime speciale PMI, la valutazione sarà volta a verificare l’efficacia della nuova disciplina nell’eliminare possibili sovrapposizioni tra regimi incompatibili e nel garantire una più agevole individuazione del corretto regime fiscale da parte dei contribuenti. Analogamente, per il regime transitorio di *call-off stock* sarà verificata la capacità della

disciplina di accompagnare gli operatori verso il progressivo superamento del sistema, senza generare particolari criticità applicative nel periodo transitorio.

Con riferimento alle disposizioni che non hanno richiesto modifiche della normativa interna, la valutazione avrà principalmente carattere ricognitivo e sarà finalizzata a confermare l'adeguatezza dell'ordinamento nazionale rispetto alle evoluzioni della disciplina unionale. Ciò riguarda, in particolare, la detrazione dell'IVA nei regimi di esigibilità al pagamento, gli obblighi di fatturazione nell'IVA per cassa, la disciplina dei rimborsi IVA nei regimi OSS e IOSS e le modifiche di carattere meramente redazionale introdotte dalla Direttiva VIDA.

L'efficacia complessiva dell'intervento sarà valutata alla luce di alcuni elementi qualitativi, quali la riduzione delle richieste di chiarimento interpretativo, la diminuzione del contenzioso, la corretta applicazione dei regimi speciali da parte dei contribuenti e l'assenza di criticità significative segnalate dagli operatori economici o riscontrate in sede di controllo. Saranno, inoltre, considerati gli effetti in termini di semplificazione degli adempimenti e di miglior funzionamento dei regimi OSS e IOSS all'interno del mercato unico.

Nel complesso, il percorso di valutazione sarà finalizzato a verificare che il recepimento della Direttiva VIDA abbia effettivamente contribuito a rendere il sistema IVA maggiormente coerente, chiaro e uniforme, favorendo la riduzione degli oneri amministrativi e assicurando un più efficace funzionamento delle regole applicabili alle operazioni transfrontaliere.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze.

Titolo: Schema di Decreto legislativo, recante “*Attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale (VAT in the Digital Age – ViDA)*”.

Referente: Ufficio Legislativo finanze - Dipartimento delle finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

Lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 (c.d. Direttiva ViDA – VAT in the Digital Age), che modifica la direttiva 2006/112/CE al fine di adeguare la disciplina dell'IVA alle esigenze derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, dall'incremento delle operazioni transfrontaliere e dall'utilizzo crescente delle piattaforme elettroniche.

L'intervento normativo risponde, in primo luogo, alla necessità di assicurare il tempestivo e corretto recepimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, evitando possibili disallineamenti tra la normativa nazionale e quella unionale e prevenendo il rischio di procedure di infrazione.

Sotto il profilo sostanziale, il provvedimento persegue finalità prevalentemente di coordinamento normativo, chiarificazione e semplificazione amministrativa. Le modifiche introdotte sono dirette a:

- garantire il pieno allineamento dell'ordinamento nazionale alle innovazioni introdotte dalla Direttiva ViDA;
- rafforzare la certezza del diritto mediante l'eliminazione di dubbi interpretativi emersi nell'applicazione delle disposizioni vigenti;
- favorire un'applicazione uniforme delle regole IVA negli Stati membri, riducendo il rischio di divergenze interpretative e di contenzioso;
- semplificare gli adempimenti per gli operatori che effettuano operazioni transfrontaliere, in particolare mediante il miglior coordinamento dei regimi speciali OSS e IOSS;
- agevolare il corretto funzionamento del mercato interno e la neutralità del sistema IVA;
- accompagnare la transizione verso il nuovo assetto europeo dell'IVA basato su una maggiore digitalizzazione degli adempimenti e sulla centralizzazione di specifiche procedure dichiarative.

L'intervento interessa, in particolare, la disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie, dei regimi speciali OSS e IOSS, delle piattaforme elettroniche, delle operazioni energetiche transfrontaliere e del regime transitorio di superamento del *call-off stock*, introducendo misure volte a migliorare il coordinamento sistematico della normativa senza determinare significativi aggravamenti degli oneri amministrativi a carico di imprese e contribuenti.

La maggior parte delle disposizioni non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma rende più chiaro e coerente il quadro normativo vigente, favorendo il corretto adempimento degli obblighi fiscali e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Coerenza con il Programma di Governo

L'intervento risulta coerente con gli indirizzi del Governo in materia di semplificazione fiscale, modernizzazione dell'amministrazione tributaria, digitalizzazione degli adempimenti e rafforzamento della competitività del sistema economico nazionale.

In particolare, il provvedimento si inserisce nel quadro delle iniziative volte a:

- assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
- favorire la semplificazione del rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria;
- ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità gravanti sulle imprese, specialmente quelle di minori dimensioni;
- promuovere la digitalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi fiscali;
- migliorare l'efficienza e la certezza dell'ordinamento tributario;
- sostenere la competitività delle imprese italiane operanti nei mercati europei e nel commercio elettronico transfrontaliero.

Le disposizioni di recepimento della Direttiva ViDA contribuiscono, inoltre, al conseguimento degli obiettivi di armonizzazione del sistema IVA europeo e di rafforzamento del mercato unico, in linea con gli orientamenti nazionali ed europei diretti alla semplificazione degli adempimenti, all'innovazione digitale e al miglioramento della compliance fiscale.

Pertanto, il provvedimento appare pienamente coerente con il Programma di Governo, in quanto favorisce un sistema fiscale più semplice, digitale, uniforme e orientato alla riduzione degli oneri amministrativi per cittadini, professionisti e imprese.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il presente schema di decreto legislativo si inserisce nell'ambito della disciplina nazionale dell'imposta sul valore aggiunto, contenuta, principalmente, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, concernente gli scambi intracomunitari, e nelle ulteriori normative che disciplinano i regimi speciali IVA applicabili alle operazioni transfrontaliere.

Negli ultimi anni il legislatore nazionale ha progressivamente adeguato l'ordinamento interno alle riforme adottate a livello unionale in materia di commercio elettronico e di tassazione delle operazioni transfrontaliere, recependo, in particolare, il pacchetto IVA *e-commerce* entrato in vigore il 1° luglio 2021 e introducendo i regimi speciali OSS (*One Stop Shop*) e IOSS (*Import One Stop Shop*), finalizzati a semplificare gli obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta per gli operatori economici che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali stabiliti in altri Stati membri.

Il quadro normativo nazionale già disciplina:

- la territorialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, attraverso gli articoli 7 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972;
- le vendite a distanza intracomunitarie e gli scambi intracomunitari di beni mediante le disposizioni del decreto-legge n. 331 del 1993;
- la disciplina del fornitore presunto nelle operazioni facilitate da interfacce elettroniche, contenuta nell'articolo 2-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972;
- i regimi speciali OSS e IOSS, disciplinati dagli articoli 74-*quinquies*, 74-*sexies* e 74-*sexies.1* del D.P.R. n. 633 del 1972;
- il regime di *call-off stock* previsto dagli articoli 38-*ter* e 41-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993;
- le regole relative all'esigibilità dell'imposta e all'esercizio del diritto alla detrazione.

L'analisi dell'ordinamento vigente evidenzia che la maggior parte delle disposizioni nazionali risulta già sostanzialmente coerente con gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva (UE) 2025/516 (ViDA). Le modifiche introdotte dal presente schema di decreto legislativo assumono pertanto, nella generalità dei casi, carattere tecnico, chiarificatore e di coordinamento normativo.

In particolare, il decreto interviene:

- sull'articolo 2-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di chiarire l'applicazione della disciplina del fornitore presunto anche alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti appartenenti al cosiddetto "gruppo dei quattro";

- sugli articoli 38-ter e 41-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, per disciplinare la fase transitoria e il progressivo superamento del regime di *call-off stock*;
- sugli articoli 40 e 41 del decreto-legge n. 331 del 1993 e sull'articolo 7-octies del D.P.R. n. 633 del 1972, per chiarire le modalità di computo della soglia unica di 10.000 euro e coordinare la disciplina con il regime OSS;
- sull'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, introducendo una specifica esclusione delle operazioni rientranti nei regimi OSS dalle deroghe nazionali in materia di esigibilità dell'imposta;
- sugli articoli 74-quinquies e 74-sexies.1 del D.P.R. n. 633 del 1972, per adeguare la disciplina dei regimi OSS non UE e IOSS alle modifiche introdotte dalla Direttiva ViDA;
- sulle disposizioni che disciplinano il rapporto tra regime IOSS e regime speciale per le piccole imprese, al fine di recepire espressamente il principio di incompatibilità tra i due regimi.

Per alcune modifiche introdotte dalla Direttiva ViDA non è stato, invece, ritenuto necessario intervenire sul piano normativo nazionale, in quanto l'ordinamento italiano risulta già conforme alla disciplina unionale. Ciò riguarda, in particolare, le modifiche di natura meramente redazionale relative alla rubrica della disciplina della soglia di 10.000 euro, alle disposizioni in materia di detrazione dell'IVA nei regimi di IVA per cassa, alla soppressione di norme unionali ormai prive di effetti e alle procedure di rimborso IVA nell'ambito dei regimi OSS e IOSS.

Nel complesso, il quadro normativo nazionale appare già ampiamente allineato all'evoluzione della disciplina europea in materia di IVA nell'economia digitale. L'intervento normativo in esame è volto principalmente ad assicurare il pieno coordinamento dell'ordinamento interno con le innovazioni introdotte dalla Direttiva ViDA, rafforzando la certezza del diritto, l'uniformità applicativa e la semplificazione degli adempimenti per imprese, piattaforme elettroniche e amministrazione finanziaria.

Conseguentemente alle modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, sono state modificate le corrispondenti norme del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, introdotto dal decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto legislativo incide su un numero limitato di disposizioni dell'ordinamento nazionale in materia di IVA, introducendo modifiche prevalentemente di coordinamento, adeguamento e chiarimento necessarie per il recepimento dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 (ViDA). Le norme proposte non determinano una revisione organica della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ma intervengono puntualmente su disposizioni già vigenti al fine di garantirne la coerenza con il quadro normativo unionale.

In particolare, il provvedimento modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina generale dell'IVA, intervenendo sulle disposizioni concernenti:

- la disciplina del fornitore presunto nelle operazioni facilitate da interfacce elettroniche, di cui all'articolo 2-bis;
- la territorialità delle prestazioni di servizi e delle vendite a distanza intracomunitarie, di cui all'articolo 7-octies;
- il momento di effettuazione delle operazioni e l'esigibilità dell'imposta, mediante l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 6;
- i regimi speciali OSS non UE, OSS UE e IOSS disciplinati dagli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-sexies.1;
- le disposizioni che regolano l'accesso e la permanenza nei regimi speciali, con particolare riferimento al rapporto tra regime IOSS e regime speciale per le piccole imprese.

Il decreto interviene, altresì, sul decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificando le disposizioni relative:

- alle vendite a distanza intracomunitarie;
- alla determinazione della soglia di 10.000 euro prevista per specifiche operazioni B2C;
- al regime di *call-off stock* e alla relativa fase transitoria di cessazione;
- alle cessioni transfrontaliere di gas naturale, energia elettrica, calore e freddo ai fini dell'utilizzo del regime OSS.

L'intervento normativo non comporta l'abrogazione di interi istituti, ad eccezione delle disposizioni necessarie a recepire il progressivo superamento del regime di *call-off stock* secondo il calendario stabilito dalla normativa unionale (seguirà il nuovo regime per il trasferimento dei beni propri). Le modifiche hanno carattere essenzialmente integrativo e coordinativo e si inseriscono nel quadro normativo vigente senza alterarne i principi fondamentali.

Non risultano interessati regolamenti governativi o ministeriali, né si rende necessaria l'adozione di ulteriori disposizioni regolamentari attuative. Le modifiche trovano, infatti, diretta collocazione nelle fonti legislative primarie che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto e i regimi speciali applicabili alle operazioni transfrontaliere. In via cautelativa, è stata prevista, comunque, una disposizione che rinvia ad eventuali provvedimenti direttoriali che regolino le modalità operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'applicazione dei regimi speciali disciplinati dal decreto in questione.

L'incidenza delle norme proposte può, pertanto, essere qualificata come limitata e circoscritta, essendo finalizzata principalmente all'aggiornamento e al coordinamento della disciplina vigente con le innovazioni introdotte dalla Direttiva ViDA, nel rispetto dell'impianto complessivo del sistema IVA nazionale.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento normativo risulta compatibile con i principi e le disposizioni della Costituzione e non presenta profili di contrasto con i diritti e le libertà costituzionalmente garantiti. Le modifiche introdotte si limitano principalmente al recepimento di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e perseguono finalità di coordinamento, semplificazione e razionalizzazione della disciplina IVA applicabile alle operazioni transfrontaliere.

In particolare, il provvedimento appare conforme all'articolo 11 della Costituzione, che consente le limitazioni di sovranità necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'ordinamento europeo, nonché all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale impone l'esercizio della potestà legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2025/516 costituisce, infatti, adempimento di obblighi europei cui lo Stato italiano è tenuto a conformarsi.

L'intervento risulta, altresì, coerente con il principio di legalità in materia tributaria previsto dall'articolo 23 della Costituzione. Le modifiche sono introdotte mediante fonte legislativa e disciplinano in modo espresso presupposti, modalità applicative e regimi fiscali interessati, garantendo la necessaria base normativa per l'imposizione tributaria e per gli adempimenti posti a carico dei contribuenti.

Sotto il profilo dell'articolo 53 della Costituzione, le disposizioni non introducono nuovi tributi né determinano un aggravio generalizzato del prelievo fiscale. Le norme sono dirette principalmente ad assicurare una più corretta applicazione dell'IVA secondo il principio di tassazione nel luogo di consumo, a migliorare il funzionamento dei regimi OSS e IOSS e a garantire maggiore uniformità nell'applicazione delle regole tributarie all'interno dell'Unione europea. Esse risultano pertanto coerenti con i principi di capacità contributiva e di equità del sistema fiscale.

Le disposizioni appaiono, inoltre, conformi al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto perseguono l'obiettivo di assicurare un'applicazione uniforme della disciplina IVA nei confronti degli operatori economici che effettuano operazioni transfrontaliere, eliminando

incertezze interpretative e possibili disparità di trattamento derivanti da formulazioni normative non pienamente coordinate con il diritto unionale.

Sotto il profilo del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, l'intervento è volto a semplificare gli adempimenti amministrativi, migliorare il coordinamento tra le diverse disposizioni nazionali e unionali e agevolare l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria. Le misure relative ai regimi OSS e IOSS, all'opzione automatica per la tassazione a destinazione e alla razionalizzazione delle procedure applicabili alle operazioni transfrontaliere contribuiscono a rendere più efficiente l'azione amministrativa e a ridurre il rischio di contenzioso.

L'intervento non incide su diritti fondamentali della persona, non introduce limitazioni alla libertà di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione e non determina effetti discriminatori tra categorie di operatori economici. Al contrario, le misure previste sono finalizzate a favorire un contesto normativo più chiaro e prevedibile, riducendo gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le imprese.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento risulta pienamente compatibile con i principi costituzionali e si pone in linea con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, perseguendo finalità di certezza del diritto, semplificazione amministrativa, buon andamento dell'azione pubblica e corretta applicazione del sistema tributario.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo risulta pienamente compatibile con il riparto costituzionale delle competenze legislative e amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali e non determina interferenze con le attribuzioni riconosciute alle Regioni ordinarie, alle Regioni a statuto speciale, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali.

Le disposizioni oggetto di recepimento attengono alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e agli adempimenti connessi alle operazioni transfrontaliere nell'ambito del sistema comune dell'IVA dell'Unione europea. La materia tributaria concernente l'IVA rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.

Le norme introdotte dal decreto legislativo riguardano, in particolare:

- la disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie;
- i regimi speciali OSS e IOSS;
- la territorialità delle operazioni IVA;
- la disciplina del fornitore presunto nelle operazioni facilitate da piattaforme elettroniche;
- il regime transitorio del call-off stock;
- le modalità di esigibilità e rimborso dell'imposta nell'ambito delle operazioni transfrontaliere.

Si tratta di ambiti normativi che coinvolgono direttamente l'attuazione della disciplina armonizzata dell'IVA a livello unionale e che richiedono un'applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale, senza spazi di differenziazione territoriale o di esercizio di potestà legislative regionali.

L'intervento non attribuisce nuove funzioni amministrative alle Regioni o agli enti locali, né modifica quelle già esistenti. Le attività di gestione, controllo e riscossione dell'IVA continuano a essere svolte dall'Amministrazione finanziaria statale secondo il riparto di competenze vigente. Le misure introdotte incidono esclusivamente su disposizioni tributarie nazionali e sui rapporti tra contribuenti e amministrazione fiscale, senza coinvolgere funzioni amministrative regionali o locali.

Parimenti, il provvedimento non comporta nuovi oneri organizzativi, finanziari o amministrativi a carico delle Regioni, delle Province autonome o degli enti locali, né richiede l'adozione di atti normativi o amministrativi da parte degli stessi per la sua attuazione.

Con riferimento alle autonomie speciali, le disposizioni recate dal decreto legislativo attengono a materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato e risultano pertanto applicabili nel rispetto

degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, senza incidere sugli ambiti di autonomia legislativa e amministrativa riconosciuti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Alla luce di quanto precede, l'intervento normativo risulta pienamente compatibile con il sistema delle autonomie territoriali delineato dalla Costituzione e non comporta interferenze con le competenze legislative o amministrative delle Regioni e degli enti locali, trattandosi di disposizioni riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione e applicazione del sistema dell'imposta sul valore aggiunto.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo risulta pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo attuano obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2025/516 (ViDA) e riguardano la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto nelle operazioni transfrontaliere, i regimi speciali OSS e IOSS, le vendite a distanza intracomunitarie e le operazioni facilitate da piattaforme elettroniche. Si tratta di materie che, per loro natura, richiedono una regolazione uniforme sull'intero territorio nazionale e un coordinamento diretto con il sistema comune dell'IVA dell'Unione europea.

Sotto il profilo del principio di sussidiarietà, l'esercizio delle funzioni normative e amministrative a livello statale risulta giustificato dall'esigenza di garantire l'applicazione uniforme della disciplina tributaria armonizzata e l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. La natura sovranazionale delle operazioni interessate e la necessità di assicurare omogeneità nelle regole di territorialità, esigibilità e assolvimento dell'IVA escludono l'idoneità di un esercizio differenziato delle funzioni a livello territoriale.

Con riferimento al principio di differenziazione, il provvedimento non presenta profili che richiedano o giustificano discipline differenziate in relazione alle caratteristiche territoriali delle singole Regioni o degli enti locali. Le disposizioni riguardano infatti istituti fiscali armonizzati a livello unionale e trovano applicazione in modo uniforme nei confronti di tutti i soggetti passivi operanti sul territorio nazionale.

Risulta parimenti rispettato il principio di adeguatezza, poiché le funzioni legislative e amministrative interessate dall'intervento richiedono un livello di esercizio idoneo a garantire il coordinamento con l'ordinamento europeo, l'uniformità dei controlli, la gestione centralizzata dei regimi speciali OSS e IOSS e il corretto assolvimento degli obblighi fiscali derivanti dalle operazioni transfrontaliere. Tali finalità possono essere efficacemente perseguite esclusivamente a livello statale, attraverso l'azione dell'Amministrazione finanziaria e delle strutture competenti in materia tributaria.

Il provvedimento, inoltre, non attribuisce nuove funzioni amministrative alle Regioni, alle Province autonome o agli enti locali, né comporta la necessità di forme di esercizio differenziato delle competenze sul territorio nazionale. L'attuazione delle disposizioni continua a essere affidata alle amministrazioni statali già competenti in materia di IVA.

Alla luce delle considerazioni esposte, l'intervento normativo risulta conforme ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto disciplina una materia che richiede necessariamente un esercizio unitario delle funzioni a livello statale per garantire il rispetto degli obblighi europei e l'uniforme applicazione della normativa tributaria sul territorio nazionale.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non determina fenomeni di rilegificazione, in quanto si limita a recepire disposizioni della direttiva (UE) 2025/516 (ViDA) che incidono direttamente su aspetti essenziali della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, già regolati da fonti primarie dell'ordinamento nazionale.

Le modifiche introdotte riguardano il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Esse attengono

a elementi fondamentali del sistema IVA, quali la territorialità delle operazioni, i regimi speciali OSS e IOSS, la disciplina del fornitore presunto, il regime di *call-off stock* e le condizioni di accesso a particolari regimi fiscali.

L'intervento non trasferisce nella legge discipline precedentemente contenute in fonti secondarie, ma modifica e coordina disposizioni legislative vigenti per assicurarne la conformità al diritto dell'Unione europea. Non emergono, pertanto, profili di rilegificazione.

Parimenti, non risultano praticabili ulteriori forme di delegificazione, poiché la materia disciplinata rientra nell'ambito della normativa tributaria e concerne aspetti soggetti alla riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, nonché al recepimento uniforme di disposizioni unionali che richiedono l'intervento della fonte primaria.

Il provvedimento risulta inoltre coerente con i principi di semplificazione normativa, in quanto limita l'intervento alle sole modifiche necessarie per il recepimento della direttiva e opera prevalentemente mediante tecniche di coordinamento testuale delle disposizioni esistenti. In particolare, esso contribuisce a chiarire alcuni profili interpretativi, a migliorare il coordinamento tra disciplina nazionale e normativa unionale e a favorire la semplificazione degli adempimenti mediante il rafforzamento e l'estensione dei regimi OSS e IOSS.

Si ritiene pertanto che il provvedimento sia conforme ai principi di semplificazione e razionalizzazione normativa, non presenti profili di rilegificazione e realizzi il necessario adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/516.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Dall'esame dell'attività parlamentare non risultano, allo stato, progetti di legge autonomi all'esame del Parlamento aventi il medesimo oggetto dello schema di decreto legislativo, ossia il recepimento dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell'11 marzo 2025 (VAT in the Digital Age – ViDA), concernente le modifiche alla disciplina IVA in materia di regimi OSS/IOSS, vendite a distanza intracomunitarie, piattaforme elettroniche, regime di *call-off stock* e registrazione unica IVA.

L'intervento normativo trova il proprio fondamento nella delega conferita al Governo dalla Legge di delegazione europea 2025 (legge 17 marzo 2026, n. 36), che autorizza l'adozione dei decreti legislativi necessari al recepimento delle direttive europee indicate nell'allegato A, tra cui la direttiva (UE) 2025/516. Il relativo disegno di legge (A.C. 2574 – A.S. 1737) ha concluso il proprio iter parlamentare con l'approvazione definitiva da parte del Parlamento e la successiva pubblicazione della legge.

Pertanto, la materia oggetto del presente provvedimento è attualmente disciplinata nell'ambito dell'esercizio della delega legislativa già conferita al Governo e non risultano sovrapposizioni con ulteriori iniziative legislative parlamentari in corso di esame aventi contenuto analogo o concorrente. Si evidenzia, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo di recepimento delle disposizioni della Direttiva ViDA applicabili dal 1° gennaio 2027, nell'ambito del procedimento di predisposizione del provvedimento delegato. Tale iniziativa si colloca nella fase attuativa della delega legislativa e non costituisce un autonomo procedimento legislativo parlamentare.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

La materia disciplinata dal presente schema di decreto legislativo si colloca nell'ambito della normativa IVA armonizzata dell'Unione europea e riguarda principalmente profili di recepimento della direttiva (UE) 2025/516 (ViDA) concernenti i regimi OSS e IOSS, le vendite a distanza intracomunitarie, il ruolo delle piattaforme elettroniche e taluni istituti di semplificazione connessi alla registrazione e all'assolvimento dell'imposta.

Dall'esame della giurisprudenza e dell'attuale contenzioso non risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto le disposizioni della Direttiva (UE) 2025/516 o le specifiche norme nazionali introdotte dal presente schema di decreto legislativo, trattandosi di

disposizioni di nuova introduzione nell'ordinamento interno. Inoltre, non si rilevano questioni di costituzionalità concernenti i profili oggetto di recepimento, quali il regime del fornitore presunto nelle operazioni facilitate da piattaforme elettroniche, i regimi OSS e IOSS, l'opzione automatica per la tassazione a destinazione o la disciplina transitoria del *call-off stock*.

Con riferimento alla giurisprudenza costituzionale formatasi in materia tributaria, la Corte costituzionale ha costantemente affermato la legittimità degli interventi legislativi diretti ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e il corretto funzionamento del sistema tributario, purché rispettosi dei principi di legalità, ragionevolezza, uguaglianza e capacità contributiva di cui agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione. Tali principi risultano coerenti con le finalità perseguite dal presente intervento, che non introduce nuovi tributi né modifica i presupposti fondamentali dell'imposizione, ma si limita ad adeguare e coordinare la disciplina nazionale con quella unionale.

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, si registra un consolidato orientamento volto a garantire l'uniforme applicazione del sistema comune dell'IVA, la neutralità dell'imposta, la semplificazione degli adempimenti per gli operatori economici e la corretta ripartizione del gettito tra gli Stati membri. Le misure introdotte dalla Direttiva ViDA, e conseguentemente recepite dal presente decreto legislativo, si inseriscono in tale quadro evolutivo e perseguono obiettivi di armonizzazione, semplificazione e contrasto alle incertezze applicative emerse nell'esperienza applicativa della normativa IVA unionale.

Non risultano, inoltre, pendenti procedure giurisdizionali nazionali o europee che mettano in discussione la compatibilità costituzionale o unionale delle soluzioni normative recepite con il presente provvedimento. Le modifiche introdotte presentano prevalentemente natura tecnico-coordinativa, chiarificatrice e di adeguamento alla disciplina europea, senza incidere su diritti fondamentali dei contribuenti o su profili suscettibili di determinare particolari criticità di ordine costituzionale.

Alla luce di quanto precede, si può concludere che:

- non risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto le disposizioni recepite dal presente schema di decreto legislativo;
- non risultano orientamenti giurisprudenziali contrari ai principi sottesi all'intervento normativo;
- la disciplina si inserisce nel consolidato quadro giurisprudenziale nazionale ed europeo volto a garantire l'effettività, l'uniformità e la neutralità del sistema comune dell'IVA;
- non emergono profili di criticità costituzionale connessi alle disposizioni oggetto di recepimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento normativo è espressamente finalizzato all'attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell'11 marzo 2025, recante modifiche alla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA per l'era digitale (VAT in the Digital Age – ViDA), e risulta pertanto pienamente coerente e compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

La direttiva (UE) 2025/516 si inserisce nel processo di modernizzazione del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, volto a rafforzare la digitalizzazione degli adempimenti fiscali, migliorare il funzionamento del mercato interno, ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e garantire una maggiore uniformità applicativa della disciplina IVA negli Stati membri.

Lo schema di decreto legislativo si limita a recepire nell'ordinamento interno le disposizioni europee applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2027, assicurando l'allineamento della normativa nazionale alle modifiche introdotte nella direttiva 2006/112/CE dalla Direttiva ViDA. Le disposizioni recepite riguardano, in particolare, il regime del fornitore presunto nelle operazioni facilitate da piattaforme elettroniche, le vendite a distanza intracomunitarie, i regimi speciali OSS e IOSS, il regime di *call-off stock*, l'esigibilità dell'imposta e specifiche misure di coordinamento e semplificazione del sistema IVA.

L'intervento non introduce livelli di regolazione eccedenti rispetto a quelli richiesti dalla normativa unionale (*gold plating*), ma si limita alle modifiche strettamente necessarie per il corretto recepimento della direttiva e per il coordinamento delle disposizioni nazionali con il nuovo assetto europeo. In numerosi casi, infatti, il legislatore nazionale ha ritenuto non necessario intervenire, poiché l'ordinamento interno risultava già conforme alle disposizioni europee o perché le modifiche introdotte dalla direttiva avevano carattere esclusivamente redazionale o chiarificatore.

Le disposizioni previste dal decreto risultano altresì coerenti con i principi fondamentali del diritto dell'Unione europea in materia di IVA, quali:

- il principio di neutralità dell'imposta;
- il principio di proporzionalità degli obblighi imposti ai soggetti passivi;
- il principio di certezza del diritto;
- il principio di tassazione nel luogo di consumo;
- il principio di uniformità applicativa della disciplina armonizzata negli Stati membri.

In particolare, le misure riguardanti il regime OSS e IOSS, l'automatica applicazione dell'opzione per la tassazione a destinazione, l'utilizzo del regime OSS per specifiche forniture energetiche e il chiarimento dei rapporti tra regime IOSS e regime speciale per le piccole imprese sono finalizzate a rafforzare l'effettività del principio della registrazione unica IVA (*Single VAT Registration*) e a ridurre la necessità di identificazioni fiscali multiple nei diversi Stati membri.

Il provvedimento appare, inoltre, coerente con gli obiettivi perseguiti dalla Commissione europea e dal Consiglio nell'ambito del pacchetto ViDA, diretti a migliorare l'efficienza della riscossione dell'imposta, contrastare le frodi IVA, favorire la competitività delle imprese europee e promuovere la digitalizzazione dei sistemi fiscali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con altre fonti del diritto dell'Unione europea, né con i principi desumibili dai Trattati, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Al contrario, l'intervento costituisce attuazione di obblighi europei e contribuisce ad assicurare la piena integrazione dell'ordinamento nazionale nel sistema comune dell'IVA armonizzata.

Alla luce delle considerazioni svolte, si conclude che il provvedimento è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, in quanto costituisce esercizio della delega finalizzata al recepimento della direttiva (UE) 2025/516 e assicura un corretto, proporzionato e fedele adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e agli obiettivi perseguiti dal legislatore unionale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Dalla verifica effettuata non risultano, allo stato, procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana aventi specificamente ad oggetto le disposizioni disciplinate dal presente schema di decreto legislativo o profili analoghi concernenti il recepimento dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 (VAT in the Digital Age – ViDA).

La direttiva (UE) 2025/516 è stata adottata l'11 marzo 2025 e prevede specifiche scadenze per il recepimento e l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di IVA, tra cui quelle che trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027. Lo schema di decreto legislativo è predisposto proprio al fine di dare tempestiva attuazione a tali obblighi europei, assicurando il corretto adeguamento dell'ordinamento nazionale ai termini stabiliti dalla normativa unionale.

L'intervento normativo persegue, pertanto, anche una finalità preventiva, volta a evitare l'insorgenza di future procedure di infrazione derivanti da un mancato o inesatto recepimento della direttiva.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia e non presenta profili di contrasto con accordi, convenzioni o altri strumenti giuridici internazionali vigenti.

Il provvedimento è diretto a dare attuazione all'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell'11 marzo 2025 (VAT in the Digital Age – ViDA), nell'ambito del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto dell'Unione europea. In tale prospettiva, l'intervento si colloca nel quadro degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e contribuisce ad assicurare il rispetto degli impegni internazionali e sovranazionali assunti dal nostro Paese in materia di armonizzazione fiscale e funzionamento del mercato interno.

Le disposizioni introdotte riguardano esclusivamente aspetti relativi all'applicazione dell'IVA nelle operazioni transfrontaliere, ai regimi speciali OSS e IOSS, alle piattaforme elettroniche e alle procedure di semplificazione previste dalla normativa unionale. Tali materie sono disciplinate nell'ambito del sistema comune dell'IVA e non incidono sugli obblighi internazionali derivanti da convenzioni bilaterali o multilaterali contro le doppie imposizioni, le quali attengono prevalentemente alle imposte dirette sul reddito e sul patrimonio.

L'intervento risulta altresì coerente con gli indirizzi elaborati nelle sedi internazionali in materia di cooperazione amministrativa, digitalizzazione fiscale e contrasto alle frodi fiscali transfrontaliere, perseguendo obiettivi di semplificazione degli adempimenti, maggiore certezza del diritto e rafforzamento dell'efficienza dei sistemi di riscossione dell'imposta. Tali finalità sono in linea con i principi promossi dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dalle principali organizzazioni internazionali operanti nel settore tributario.

Le disposizioni non introducono limitazioni agli scambi internazionali né misure discriminatorie nei confronti di operatori economici stabiliti in altri Stati. Al contrario, esse favoriscono una maggiore uniformità delle regole applicabili alle operazioni transfrontaliere e contribuiscono al corretto funzionamento del mercato interno europeo, nel rispetto dei principi di libera circolazione delle merci e dei servizi.

Non risultano, inoltre, profili di incompatibilità con gli accordi conclusi dall'Unione europea o dall'Italia in ambito commerciale, fiscale o doganale, né con gli obblighi derivanti dall'adesione alle principali organizzazioni internazionali. Le misure previste dal decreto si limitano infatti all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a una disciplina armonizzata europea già adottata secondo le procedure previste dai Trattati dell'Unione.

Alla luce delle considerazioni svolte, si può concludere che il provvedimento:

- è conforme agli obblighi internazionali assunti dall'Italia;
- è coerente con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- non interferisce con accordi internazionali vigenti in materia fiscale, commerciale o doganale;
- contribuisce al rafforzamento della cooperazione fiscale internazionale e all'armonizzazione delle regole applicabili alle operazioni economiche transfrontaliere.

Pertanto, l'intervento normativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali vigenti e non presenta criticità sotto tale profilo

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni recate dal presente schema di decreto legislativo danno attuazione all'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 (VAT in the Digital Age – ViDA), che introduce modifiche al sistema comune dell'IVA con particolare riguardo ai regimi OSS e IOSS, alle vendite a distanza intracomunitarie, alle piattaforme elettroniche e ai meccanismi di semplificazione degli adempimenti fiscali.

Con riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, si rileva un orientamento consolidato volto ad assicurare un'applicazione uniforme della direttiva IVA negli Stati membri, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, proporzionalità, certezza del diritto ed effettività della riscossione dell'imposta. In particolare, la Corte ha costantemente affermato l'esigenza di garantire che le modalità applicative dell'IVA non determinino distorsioni della concorrenza né ostacoli ingiustificati agli scambi transfrontalieri all'interno del mercato unico. Tali principi risultano

coerenti con le finalità perseguite dalla riforma ViDA e dalle corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento.

Per quanto concerne i regimi speciali OSS e IOSS, l'evoluzione della disciplina unionale si inserisce nel più ampio processo di semplificazione e digitalizzazione degli obblighi IVA avviato dall'Unione europea negli ultimi anni. L'orientamento prevalente della giurisprudenza europea in materia valorizza gli strumenti destinati a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi e a favorire l'applicazione uniforme delle regole fiscali nel mercato interno, nel rispetto del principio di tassazione nello Stato membro di consumo.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo attuano l'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 (VAT in the Digital Age – ViDA) e riguardano profili tecnici della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento ai regimi OSS e IOSS, alle vendite a distanza intracomunitarie, alle piattaforme elettroniche e ad altri meccanismi di semplificazione e coordinamento fiscale.

La materia oggetto dell'intervento non incide direttamente sui diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalle relative garanzie processuali, ma concerne prevalentemente aspetti organizzativi, procedurali e sostanziali del sistema tributario armonizzato dell'Unione europea. Le disposizioni non introducono limitazioni o restrizioni ai diritti fondamentali della persona, né prevedono misure suscettibili di incidere sul diritto di proprietà, sul diritto a un equo processo o sugli altri diritti garantiti dalla Convenzione in misura diversa da quella ordinariamente connessa all'esercizio della potestà impositiva degli Stati.

Con riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, si rileva un consolidato orientamento secondo cui la materia tributaria rientra, in linea generale, nell'ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati contraenti nella definizione delle proprie politiche fiscali, purché siano rispettati i principi di legalità, ragionevolezza, proporzionalità e tutela giurisdizionale effettiva. Tali principi risultano pienamente compatibili con le finalità e il contenuto del presente intervento normativo, che si limita ad adeguare la disciplina nazionale a obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

Dalle verifiche effettuate non risultano pendenti, alla data di predisposizione del presente provvedimento, ricorsi o giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo aventi ad oggetto la direttiva (UE) 2025/516, le disposizioni concernenti i regimi OSS e IOSS, la disciplina del fornitore presunto nelle operazioni facilitate da piattaforme elettroniche, il regime di *call-off stock* o gli ulteriori istituti interessati dallo schema di decreto legislativo.

Parimenti, non si rinvencono orientamenti giurisprudenziali della Corte EDU che abbiano specificamente riguardato le disposizioni oggetto di recepimento o che evidenzino profili di incompatibilità tra le misure previste dalla Direttiva ViDA e le garanzie riconosciute dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Alla luce di quanto esposto, si può concludere che:

- non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo aventi ad oggetto le disposizioni disciplinate dal presente schema di decreto legislativo;
- non emergono orientamenti della Corte EDU suscettibili di incidere sull'attuazione delle disposizioni recepite;
- l'intervento normativo risulta compatibile con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia tributaria, con particolare riguardo ai principi di legalità, proporzionalità e tutela giurisdizionale effettiva; [
- non si ravvisano profili di contrasto con gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'intervento normativo si inserisce nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2025/516 (VAT in the Digital Age – ViDA), che introduce modifiche armonizzate alla direttiva 2006/112/CE e impone agli Stati membri l'adozione di misure nazionali conformi alle disposizioni europee entro i termini stabiliti dalla direttiva stessa.

Poiché la riforma ViDA è stata approvata solo nel 2025 e gran parte delle disposizioni oggetto del presente schema di decreto troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027, i processi di recepimento negli Stati membri risultano ancora in corso di definizione. Dalle informazioni disponibili emerge tuttavia una tendenza comune ad adottare interventi legislativi finalizzati all'adeguamento delle rispettive normative nazionali ai nuovi principi europei in materia di registrazione unica IVA (*Single VAT Registration*), regimi OSS e IOSS, piattaforme elettroniche e semplificazione degli adempimenti per le operazioni transfrontaliere.

Le linee prevalenti della regolamentazione negli altri Stati membri appaiono orientate verso:

- il rafforzamento dell'utilizzo dei regimi OSS e IOSS come strumenti ordinari per l'assolvimento degli obblighi IVA nelle operazioni transfrontaliere B2C;
- la riduzione dei casi in cui i soggetti passivi sono tenuti a identificarsi ai fini IVA in più Stati membri, in coerenza con il principio della registrazione unica IVA promosso dalla riforma ViDA;
- l'armonizzazione delle regole applicabili alle piattaforme elettroniche e alle interfacce digitali che facilitano operazioni imponibili;
- la semplificazione delle procedure dichiarative e degli adempimenti amministrativi connessi alle vendite a distanza intracomunitarie e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali;
- il rafforzamento della certezza giuridica attraverso il recepimento puntuale dei chiarimenti e delle modifiche introdotte dalla Direttiva ViDA.

Con riferimento alle specifiche misure oggetto del presente schema di decreto legislativo, si registra, altresì, una generale convergenza degli Stati membri verso:

- il recepimento delle nuove disposizioni concernenti il regime del fornitore presunto (*deemed supplier*) per le operazioni facilitate da piattaforme elettroniche;
- l'adeguamento della disciplina relativa alla soglia di 10.000 euro per le vendite a distanza e i servizi TTE e al coordinamento con il regime OSS;
- l'introduzione delle regole transitorie relative al progressivo superamento del regime di *call-off stock*;
- il coordinamento tra i regimi speciali OSS, IOSS e i regimi agevolati nazionali per le piccole imprese;
- l'adeguamento delle norme in materia di esigibilità dell'imposta e di accesso ai regimi speciali previsti dalla disciplina europea.

Non risultano, allo stato, modelli regolatori nazionali significativamente divergenti rispetto all'impostazione delineata dalla direttiva, in quanto la natura armonizzata dell'IVA e il livello di dettaglio delle disposizioni introdotte dalla riforma ViDA limitano ampiamente i margini di differenziazione tra gli ordinamenti nazionali. Gli Stati membri sono pertanto orientati ad adottare soluzioni sostanzialmente omogenee, finalizzate a garantire un'applicazione uniforme delle regole IVA nel mercato interno.

Alla luce delle informazioni disponibili, può quindi affermarsi che il presente intervento si colloca pienamente nel solco delle linee regolatorie prevalenti negli altri Stati membri dell'Unione europea, caratterizzate da un recepimento sostanzialmente fedele delle disposizioni della Direttiva ViDA, da una progressiva digitalizzazione degli adempimenti IVA e dal rafforzamento dei meccanismi di semplificazione e armonizzazione fiscale a livello unionale

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

L'analisi del contenuto dello schema di decreto legislativo evidenzia che l'intervento non introduce nuove definizioni normative autonome di carattere generale nel sistema IVA nazionale, ma recepisce e coordina alcune nozioni e categorie soggettive già presenti nella normativa unionale, al fine di assicurarne una più chiara e uniforme applicazione nell'ordinamento interno.

Le modifiche introdotte sono prevalentemente finalizzate a precisare l'ambito applicativo di istituti già esistenti, senza alterarne l'impianto concettuale o introdurre nuove categorie giuridiche sostanzialmente innovative. Esse si inseriscono nel quadro definitorio già consolidato della direttiva 2006/112/CE e della normativa nazionale in materia di IVA.

In particolare, assume rilievo il recepimento del riferimento ai soggetti appartenenti al cosiddetto "gruppo dei quattro" nell'ambito della disciplina del fornitore presunto per le operazioni facilitate da piattaforme elettroniche. Tale espressione, già utilizzata nella disciplina unionale e nella prassi interpretativa europea, individua:

- i soggetti passivi che applicano regimi speciali di esenzione;
- gli agricoltori soggetti a regimi speciali;
- le persone giuridiche che non sono soggetti passivi;
- gli altri soggetti i cui acquisti intracomunitari non sono assoggettati a IVA in base alla normativa dell'Unione europea.

L'inserimento di tale riferimento non comporta l'introduzione di una nuova definizione sostanziale, ma rende esplicite nel testo nazionale categorie di soggetti già contemplate dalla disciplina europea, eliminando possibili dubbi interpretativi circa il loro trattamento ai fini dell'applicazione della disciplina del fornitore presunto. La scelta appare pertanto necessaria per garantire certezza del diritto e uniformità applicativa.

Ulteriori modifiche riguardano l'ambito di applicazione dei regimi OSS e IOSS e la disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie. Anche in tali casi il legislatore non introduce nuove definizioni, ma precisa il significato di nozioni già esistenti, quali:

- vendite a distanza intracomunitarie di beni rilevanti ai fini della soglia di 10.000 euro;
- soggetto passivo stabilito nell'Unione europea ai fini dell'opzione automatica OSS;
- operazioni rientranti nei regimi speciali OSS e IOSS;
- prestazioni rese a persone che non sono soggetti passivi nell'ambito del regime OSS non-UE.

Parimenti, la disciplina concernente l'incompatibilità tra regime IOSS e regime speciale per le piccole imprese non introduce nuove nozioni definitorie, ma chiarisce il rapporto tra istituti già esistenti nell'ordinamento unionale e nazionale.

Anche gli interventi relativi ai dati richiesti per l'accesso ai regimi OSS e IOSS si limitano a precisazioni terminologiche e di coordinamento, come l'utilizzo dell'espressione "indirizzo elettronico" e il riferimento ai siti web "ove disponibili", senza incidere sul contenuto sostanziale delle definizioni già vigenti.

Nel complesso, le definizioni e le precisazioni terminologiche recepite dal provvedimento risultano:

- necessarie per garantire il corretto recepimento della direttiva (UE) 2025/516;
- coerenti con la terminologia già utilizzata nella direttiva 2006/112/CE e nella normativa nazionale IVA;
- idonee a ridurre incertezze interpretative e applicative;
- non suscettibili di generare sovrapposizioni o incoerenze con le definizioni già presenti nell'ordinamento.

Si conclude, pertanto, che il provvedimento non introduce nuove definizioni normative di carattere innovativo, ma opera un aggiornamento e un affinamento delle categorie e delle nozioni già presenti nel sistema IVA, in piena coerenza con il lessico giuridico europeo e con la disciplina nazionale vigente

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

L'esame dello schema di decreto legislativo evidenzia che i riferimenti normativi richiamati nel testo risultano correttamente individuati e coerenti con il vigente quadro normativo nazionale ed europeo.

Le disposizioni oggetto di modifica sono individuate mediante puntuale richiamo agli atti normativi interessati e tengono conto delle modificazioni intervenute nel tempo nelle rispettive discipline.

In particolare, il provvedimento interviene su disposizioni contenute nel:

- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
- decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente gli scambi intracomunitari;
- direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell'11 marzo 2025.

I richiami agli articoli della direttiva IVA risultano correttamente coordinati con le modifiche introdotte dalla Direttiva ViDA. In particolare, sono correttamente richiamati:

- l'articolo 14-*bis* in materia di fornitore presunto;
- l'articolo 17-*bis* relativo al regime di *call-off stock*;
- l'articolo 59-*quater* concernente la soglia di 10.000 euro e l'opzione per la tassazione a destinazione;
- gli articoli 66 e 167-*bis* in materia di esigibilità e detrazione dell'imposta;
- gli articoli da 359 a 369-*quatervicies* concernenti i regimi OSS e IOSS;
- l'articolo 369-*quaterdecies* in materia di rapporto tra IOSS e regime PMI.

Analogamente, risultano correttamente individuate le corrispondenti disposizioni nazionali interessate dagli interventi di recepimento, tra cui:

- l'articolo 2-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972;
- l'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972;
- l'articolo 7-*octies* del D.P.R. n. 633 del 1972;
- gli articoli 74-*quinquies*, 74-*sexies* e 74-*sexies*.1 del D.P.R. n. 633 del 1972;
- gli articoli 38-*bis*, 38-*ter*, 40, 41 e 41-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993.

L'analisi non evidenzia richiami a disposizioni abrogate, sostituite o non più vigenti. Al contrario, il provvedimento recepisce espressamente le più recenti modificazioni apportate alla direttiva 2006/112/CE dalla direttiva (UE) 2025/516 ed effettua il necessario coordinamento con la normativa nazionale vigente.

Si rileva, inoltre, che, in più casi, il decreto è finalizzato proprio ad aggiornare riferimenti normativi esistenti o ad adeguare disposizioni nazionali alle modifiche intervenute nel testo della direttiva IVA, evitando disallineamenti terminologici e sistematici tra fonti europee e fonti interne. Tale tecnica normativa contribuisce a migliorare la chiarezza e la coerenza complessiva dell'ordinamento.

Alla luce delle verifiche effettuate, si ritiene che:

- i riferimenti normativi contenuti nello schema di decreto legislativo siano corretti e aggiornati;
- le disposizioni richiamate risultino vigenti e coerenti con l'assetto normativo nazionale ed europeo attualmente in vigore;
- il testo tenga adeguatamente conto delle modificazioni e integrazioni intervenute nella normativa di riferimento;
- non emergano esigenze di ulteriori correzioni o aggiornamenti dei richiami normativi contenuti nel provvedimento.

Pertanto, la verifica può considerarsi positiva sotto il profilo della correttezza, dell'attualità e del coordinamento dei riferimenti normativi utilizzati nel progetto normativo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Lo schema di decreto legislativo fa ampio e corretto ricorso alla tecnica della novella legislativa, intervenendo direttamente sulle disposizioni vigenti interessate dal recepimento della direttiva (UE) 2025/516 (VAT in the Digital Age – ViDA), senza introdurre discipline autonome parallele o disposizioni suscettibili di determinare sovrapposizioni normative.

La scelta appare coerente con i principi di buona regolazione e con le indicazioni contenute nella circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, in quanto consente di mantenere l'unitarietà e la leggibilità del quadro normativo esistente, evitando la frammentazione della disciplina e facilitando l'individuazione delle norme applicabili.

In particolare, il provvedimento modifica direttamente disposizioni già vigenti contenute:

- nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Le innovazioni sono introdotte mediante modifiche puntuali ai singoli articoli interessati, tra cui:

- l'articolo 2-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di fornitore presunto;
- l'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di esigibilità dell'IVA nei regimi OSS;
- l'articolo 7-*octies* del D.P.R. n. 633 del 1972, relativo alle vendite a distanza e ai servizi TTE;
- gli articoli 74-*quinquies* e 74-*sexies*.1, concernenti i regimi OSS e IOSS;
- gli articoli 38-*bis*, 38-*ter*, 40, 41 e 41-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993.

La tecnica utilizzata consiste prevalentemente:

- nella sostituzione di parole o espressioni;
- nell'inserimento di commi, periodi o lettere all'interno di disposizioni esistenti;
- nell'aggiornamento di rinvii normativi;
- nell'integrazione di articoli già presenti nell'ordinamento con disposizioni di coordinamento e chiarimento.

Tale modalità di intervento risulta particolarmente appropriata in considerazione del carattere prevalentemente tecnico, coordinativo e chiarificatore delle modifiche introdotte dalla Direttiva ViDA. Essa consente infatti di preservare la continuità sistematica della disciplina nazionale dell'IVA e di assicurare un recepimento puntuale delle disposizioni europee, senza alterare l'impianto generale della normativa vigente.

Non si riscontra il ricorso a disposizioni innovative formulate in termini autonomi e svincolate dal contesto normativo esistente, né risultano introdotte norme prive di coordinamento con le fonti già vigenti. Al contrario, il provvedimento privilegia sistematicamente la modifica testuale delle disposizioni interessate, conformemente ai criteri di semplificazione, chiarezza e certezza del diritto. Si ritiene, pertanto, che il ricorso alla tecnica della novella legislativa sia corretto, adeguato e pienamente conforme ai principi di buona tecnica normativa, risultando idoneo a garantire il coordinamento tra la disciplina nazionale dell'IVA e le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/516

La novella è utilizzata correttamente:

- modifica puntualmente le disposizioni vigenti;
- evita duplicazioni normative;
- migliora la leggibilità del testo.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non determina, in linea generale, fenomeni significativi di abrogazione implicita di disposizioni vigenti, in quanto le modifiche sono introdotte prevalentemente mediante la tecnica della novella legislativa, che consente di intervenire direttamente sui testi normativi interessati garantendo il necessario coordinamento con la disciplina previgente.

Le disposizioni del decreto operano infatti attraverso la sostituzione, l'integrazione o l'aggiornamento delle norme già contenute nel D.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, evitando la coesistenza di discipline concorrenti o incompatibili e limitando il rischio di effetti abrogativi impliciti.

L'unico ambito nel quale l'intervento normativo produce effetti sostanzialmente assimilabili a un superamento della disciplina vigente riguarda il regime di *call-off stock*. In tale caso, tuttavia, la cessazione dell'istituto non deriva da un'abrogazione implicita, bensì dall'attuazione delle disposizioni della Direttiva ViDA che introducono espressamente un periodo transitorio, stabilendo che il regime continui ad applicarsi ai trasferimenti effettuati entro il 30 giugno 2028 e cessi

definitivamente il 30 giugno 2029. Le relative modifiche sono recepite mediante interventi diretti sugli articoli 38-ter e 41-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, rendendo esplicito il nuovo quadro normativo e prevenendo possibili incertezze interpretative.

Parimenti, le disposizioni che disciplinano l'incompatibilità tra il regime IOSS e il regime speciale per le piccole imprese non producono effetti abrogativi impliciti, ma introducono espressamente specifiche cause di esclusione reciproca mediante modifiche puntuali alle norme vigenti. In tal modo il legislatore evita che l'incompatibilità debba essere desunta in via interpretativa e assicura la necessaria chiarezza del quadro normativo.

Non si rilevano, inoltre:

- disposizioni nuove incompatibili con norme precedenti non contestualmente modificate;
- rinvii normativi destinati a perdere efficacia per effetto dell'intervento;
- norme divenute inutilizzabili o prive di contenuto precettivo a seguito delle modifiche introdotte;
- casi nei quali sarebbe opportuno prevedere ulteriori clausole di abrogazione espressa per evitare sovrapposizioni normative.

Le modifiche aventi natura chiarificatrice, redazionale o di coordinamento — concernenti, ad esempio, il regime del fornitore presunto, la soglia di 10.000 euro, i regimi OSS e IOSS, l'esigibilità dell'IVA e le procedure di rimborso — si limitano ad aggiornare la disciplina vigente senza determinare fenomeni abrogativi, neppure in via indiretta.

Alla luce delle verifiche effettuate, può quindi concludersi che:

- il provvedimento non determina effetti abrogativi impliciti;
- gli eventuali effetti di superamento della disciplina previgente risultano espressamente disciplinati mediante modifiche testuali alle disposizioni interessate;
- non emergono disposizioni che richiedano l'introduzione di ulteriori norme di abrogazione espressa;
- il testo risulta conforme ai principi di certezza del diritto e di trasparenza normativa, evitando il ricorso ad abrogazioni tacite o meramente interpretative.

Pertanto, non si ravvisa la necessità di integrare il provvedimento con ulteriori disposizioni abrogative espresse, risultando gli effetti sostitutivi e modificativi già adeguatamente disciplinati mediante la tecnica della novella legislativa.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non emergono disposizioni aventi efficacia retroattiva, né disposizioni che comportino la reviviscenza di norme precedentemente abrogate. Il provvedimento opera, infatti, nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2025/516 (*VAT in the Digital Age – ViDA*) attraverso modifiche puntuali alla disciplina vigente, destinate a trovare applicazione secondo le decorrenze previste dalla normativa europea e nazionale.

Le modifiche introdotte incidono su rapporti giuridici futuri e su situazioni disciplinate a decorrere dalle date di applicazione previste dalla Direttiva ViDA, senza alterare gli effetti giuridici di operazioni già perfezionate sotto la vigenza della normativa previgente.

Con riferimento al regime di *call-off stock*, la previsione di un periodo transitorio fino al 30 giugno 2029 non attribuisce efficacia retroattiva alle norme introdotte, ma disciplina espressamente il trattamento delle operazioni già avviate alla data di entrata in vigore delle nuove regole, secondo il principio di continuità normativa.

Non risultano disposizioni che determinino la reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

Lo schema di decreto non ripristina discipline non più vigenti né richiama disposizioni abrogate cui venga restituita efficacia. Le modifiche si limitano ad aggiornare e coordinare norme attualmente vigenti contenute nel D.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993.

Non si rinvencono disposizioni qualificabili come norme di interpretazione autentica.

Alcune previsioni presentano contenuto chiarificatore o esplicativo, in particolare quelle relative:

- alla disciplina del fornitore presunto e al cosiddetto “gruppo dei quattro”;
- all’individuazione delle operazioni rilevanti ai fini della soglia di 10.000 euro;
- all’ambito soggettivo del regime OSS non-UE;
- all’incompatibilità tra regime IOSS e regime speciale per le piccole imprese.

Tali interventi, tuttavia, non assumono natura interpretativa in senso tecnico-giuridico, poiché non sono diretti a stabilire con efficacia retroattiva il significato di disposizioni previgenti, ma recepiscono chiarimenti introdotti dalla normativa europea per il futuro.

Disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente

Sono presenti alcune disposizioni che introducono deroghe o regole speciali rispetto alla disciplina ordinaria vigente, in attuazione della Direttiva ViDA.

In particolare:

- l’introduzione dell’esclusione delle operazioni rientranti nei regimi OSS dalle deroghe nazionali in materia di esigibilità dell’IVA previste dall’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 configura una disciplina speciale applicabile alle sole operazioni gestite nell’ambito dei regimi OSS;
- la qualificazione temporanea di determinate forniture transfrontaliere di gas naturale, energia elettrica, calore e freddo come vendite a distanza intracomunitarie ai fini dell’utilizzo del regime OSS costituisce una misura transitoria speciale rispetto al regime ordinario di territorialità e identificazione IVA;
- il meccanismo di opzione automatica per la tassazione a destinazione per i soggetti aderenti all’OSS UE introduce una disciplina speciale volta alla semplificazione degli adempimenti;
- la previsione dell’incompatibilità tra regime IOSS e regime speciale per le piccole imprese introduce una disciplina specifica di coordinamento tra regimi agevolativi.

Tali deroghe risultano tuttavia espressamente previste e circoscritte dalla disciplina europea e rispondono a esigenze di armonizzazione e semplificazione del sistema IVA.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

L’intervento normativo in esame è adottato in esercizio della delega conferita al Governo dalla Legge di delegazione europea 2025 (legge 17 marzo 2026, n. 36), che ha incluso tra gli atti da recepire la direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell’11 marzo 2025 (*VAT in the Digital Age – ViDA*).

Dall’analisi del quadro normativo vigente non risultano ulteriori deleghe legislative aperte aventi specificamente ad oggetto le medesime disposizioni disciplinate dal presente schema di decreto legislativo, né risultano attribuzioni legislative concorrenti o parallele che possano determinare sovrapposizioni nell’esercizio della funzione delegata.

Non risultano, allo stato, deleghe legislative integrative o correttive già conferite al Governo con riferimento alla medesima direttiva o agli specifici istituti oggetto del presente decreto. Eventuali futuri interventi correttivi potranno essere adottati esclusivamente qualora previsti dalla disciplina generale relativa all’esercizio della delega legislativa oppure da successive disposizioni legislative, ma non risultano attualmente deleghe ulteriori già attive o in corso di esercizio sul medesimo oggetto. Si evidenzia, inoltre, che il contenuto del provvedimento si inserisce nel processo di recepimento della riforma ViDA previsto dalla normativa unionale, la quale stabilisce differenti scadenze applicative per talune misure. Ciò potrebbe rendere necessari ulteriori interventi normativi in occasione del recepimento delle ulteriori disposizioni della direttiva destinate ad applicarsi in date successive; tali interventi, tuttavia, attengono a differenti fasi della riforma e non configurano deleghe aperte concorrenti rispetto a quella esercitata con il presente schema di decreto legislativo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L’articolo 4 del decreto di recepimento prevede che, con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate e del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ove necessario,

d'intesa tra loro, sono individuati gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui al presente decreto e sono definite le modalità operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'applicazione dei regimi speciali disciplinati dal decreto.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

L'analisi del provvedimento evidenzia che le disposizioni introdotte hanno carattere prevalentemente tecnico, ricognitivo, chiarificatore e di coordinamento con la direttiva (UE) 2025/516 (*VAT in the Digital Age* – ViDA), e non sono fondate su parametri quantitativi, soglie nazionali di nuova introduzione o meccanismi che richiedano la preventiva acquisizione di specifiche elaborazioni statistiche.

La documentazione istruttoria e l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) utilizzano i dati e gli elementi conoscitivi già disponibili presso le amministrazioni competenti e presso le istituzioni dell'Unione europea, dai quali emerge che l'intervento è principalmente finalizzato:

- all'allineamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni unionali;
- alla riduzione delle incertezze interpretative;
- alla semplificazione degli adempimenti per gli operatori economici;
- al miglior coordinamento dei regimi OSS e IOSS;
- al rafforzamento della certezza del diritto nelle operazioni transfrontaliere.

Gli indicatori individuati nell'AIR sono prevalentemente di natura qualitativa o amministrativa e riguardano, tra l'altro:

- il numero di richieste di chiarimento interpretativo;
- il numero di controversie o contenziosi;
- il numero di errori nell'applicazione della disciplina;
- il numero di operatori che utilizzano i regimi OSS e IOSS;
- il numero di identificazioni IVA multiple evitate grazie alle misure di semplificazione previste dalla Direttiva ViDA.

Tali informazioni risultano ordinariamente disponibili attraverso le banche dati dell'Agenzia delle entrate, del Dipartimento delle finanze e dei sistemi di cooperazione amministrativa europei già operanti nell'ambito del sistema comune dell'IVA, senza necessità di acquisire ulteriori rilevazioni statistiche dedicate.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) apposite elaborazioni statistiche ai fini della predisposizione o dell'attuazione del provvedimento. Le finalità perseguite possono essere adeguatamente supportate dagli elementi informativi già disponibili presso le amministrazioni interessate e dai dati raccolti nell'ambito dell'ordinario monitoraggio dei regimi OSS e IOSS e delle operazioni transfrontaliere soggette a IVA.

Conseguentemente, non emergono esigenze di sostenere costi aggiuntivi per l'acquisizione di specifiche elaborazioni statistiche esterne, né si rende necessario prevedere nella relazione tecnica apposite coperture finanziarie destinate a tale finalità.

